

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

Doc. XIV  
N. 2

## DECISIONE E RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI SUL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO


PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1992

*Comunicata alla Presidenza  
il 26 giugno 1993.*

VOLUME V

EDC RGS.0007.0

ROMA - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - 1993





**CORTE DEI CONTI**  
— SEZIONI RIUNITE —

**DECISIONE E RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI  
SUL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO**

**PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1992**

*Comunicata alle Presidenze della Camera dei Deputati e del Senato  
della Repubblica il 26 giugno 1993 (documento XIV n. 2)*

**VOLUME V**

*La presente relazione deliberata dalle Sezioni riunite della Corte dei conti ai sensi dell'art. 41 del r.d. 12 luglio 1934 n. 1214, è stata elaborata dal Servizio relazioni al Parlamento a cura dei magistrati: Manin Carabba (relatore), Francesco De Filippis, Carmelo Geraci, Felice Serino, Maurizio Meloni, Franco Turina, Pietro De Franciscis; Rita Arrigoni Pallotta, Giuseppe Bellisario, Paolo Neri, Mario Falcucci, Angelo Buscema, Maria Santoro d'Ambrosio, Anna Maria Carbone Prosperetti, Eugenio Francesco Schlitzer, Gaetano D'Auria, Carlo Chiappinelli, Cristina Astraldi De Zorzi, Giuseppe Guarino, Gabriele Aurisicchio.*

La pubblicazione si articola come segue:

Volume I: – Decisione

- Premessa alla relazione
- Parte prima: *Disciplina e profili generali della gestione dello Stato*
- Parte seconda: *L'amministrazione statale: profili generali e linee evolutive*
- Parte terza: *Finanza pubblica non statale*
- Parte quarta: *Tavole illustrative*

Volume II - Tomo I: *L'attività delle singole amministrazioni dello Stato*

Volume II - Tomo II e III: *Tavole illustrative*

Volume III: – *Decisioni e relazioni sul conto del Patrimonio e sui rendiconti degli Istituti di previdenza*

Volume IV: – *Decisioni e relazioni sui rendiconti generali delle Regioni ad autonomia speciali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano*

Volume V (ANNESSO): – *Referti specifici presentati al Parlamento dal giugno 1992 al maggio 1993 – documentazione di rilievo*

L'analisi gestoria è accompagnata da prospetti e tabelle elaborati dal sistema informativo integrato Corte dei conti - R.G.S., nonché dal C.E.D. del Servizio relazione al Parlamento della Corte.

L'attività di documentazione e di «editing» è stata coordinata dalla dott.ssa Luigia Privitera Recanatesi.

## INDICE DEL VOLUME QUINTO

### PARTE PRIMA

Elenco audizioni settembre '92 - maggio '93 . . . . .	<i>Pag.</i>	9
Referto attuazione diritto comunitario (Auricchio) 27 febbraio 1993 . . . . .	»	11
Referto utilizzazione risorse finanziarie destinate all'edilizia penitenziaria, ivi compresa quella sanitaria (De Franciscis) 28 maggio 1993. . . . .	»	39

### PARTE SECONDA

Referto sul bilancio a legislazione vigente per il 1994 e sul connesso bilancio triennale 1994-96	»	101
Appendice Statistica . . . . .	»	119

Vertical text or markings along the right edge of the page, possibly a page number or header.

# PARTE I

1

2

3

4



**ELENCO AUDIZIONI  
DEI MAGISTRATI RELATORI DELLA CORTE DEI CONTI PRESSO IL PARLAMENTO  
SETTEMBRE 1992 - MAGGIO 1993**

Audizione presso la Commissione bilancio della Camera dei Deputati dell'8 settembre 1992 in ordine del Documento di programmazione economica-finanziaria 1993-1995.

Audizione presso la Commissione ambiente della Camera dei Deputati del 25 settembre 1992, in materia di contratti pubblici.

Audizione del 5 maggio 1993 presso le SS.RR. in ordine al Comitato di valutazione dell'efficacia della spesa del Ministero della difesa.



**REFERTO ATTUAZIONE  
DIRITTO COMUNITARIO**

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

1964

10

11

12

13

Ref. n. 1/93

## CORTE DEI CONTI

a Sezioni riunite in sede referente composte dai magistrati:

**PRESIDENTE:** Ferdinando ANGELINI

**COMPONENTI:** Rosario MARESCA  
Girolamo CAIANIELLO  
Manin CARABBA  
Francesco DE FILIPPIS  
Francesco BATTINI  
Maurizio MELONI  
Massimo VARI  
Guido MACCAGNO  
Franco TURINA  
Gabriele AURISICCHIO (rel.)

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e le successive modificazioni;

VISTA la lettera in data 23 ottobre 1992 - Prot. n. 1703/S, con la quale il Presidente del Senato della Repubblica - su mandato della VII Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) - ha chiesto alla Corte dei conti, ai sensi dell'art. 133 del regolamento del Senato medesimo, di redigere un referto specifico in attuazione del diritto comunitario nei settori dell'istruzione pubblica, dei beni culturali, della ricerca scientifica, dello spettacolo e dello sport;

VISTO l'art. 133 del Regolamento del Senato della Repubblica;

UDITI, nella Camera di Consiglio del 27 febbraio 1993, il relatore consigliere Gabriele AURISICCHIO, ed i correlatori Carmelo GERACI, Franco TURINA e Giuseppe COGLIANDRO;

PRESENTE il vice procuratore generale Enrico GUSTAPANE;

ha deliberato il seguente:

Referto su richiesta del Senato della Repubblica

**ATTUAZIONE DEL DIRITTO COMUNITARIO NELLE MATERIE:  
ISTRUZIONE SCOLASTICA - ISTRUZIONE UNIVERSITARIA RICERCA SCIENTIFICA -  
BENI CULTURALI - SPETTACOLO - SPORT**

Sommario: - 1. **Premessa**  
2. **Istruzione scolastica**  
3. **Istruzione universitaria**  
4. **Ricerca Scientifica**  
5. **Beni Culturali**  
6. **Spettacolo**  
7. **Sport**  
8. **Considerazioni conclusive: profili amministrativi e organizzativi**

### 1. Premessa

La Commissione 7<sup>a</sup> del Senato, su autorizzazione della Presidenza, ha in corso di svolgimento un'indagine conoscitiva ai sensi dell'articolo 48 del regolamento sull'attuazione del diritto comunitario nelle seguenti materie:

- istruzione scolastica;
- istruzione universitaria;
- ricerca scientifica e tecnologica;
- beni culturali;
- spettacolo;
- sport.

L'indagine si svolge con l'acquisizione di documentazione e audizioni di funzionari delle amministrazioni e degli enti interessati e di esperti.

Alle amministrazioni sono stati inoltre indirizzati specifici quesiti.

In questo contesto il Presidente del Senato ha richiesto, su sollecitazione del Presidente della Commissione Istruzione, che questa Corte rediga secondo la previsione dell'articolo 133 del regolamento un referto specifico sulle materie oggetto dell'indagine.

Lo schema del referto è stato approvato dalle SS.RR. di questa Corte il 4 dicembre 1992 ed è stato esposto e discusso in occasione dell'audizione svoltasi il successivo giorno 9 presso la Commissione Istruzione del Senato.

La sollecitazione che proviene dal Senato consente anzitutto di esplicitare un'intuizione che finora è affidata, all'interno delle amministrazioni, alla consapevolezza di pochi addetti ai lavori.

Le materie costituenti le sfere di competenza delle amministrazioni sono disciplinate non solo dalla normativa nazionale, ma anche, ormai in termini crescenti, da quella derivante dall'ordinamento comunitario.

È quindi necessario che l'investigazione sull'andamento di un ramo di amministrazione o su un singolo affare sia condotta con riferimento ad un quadro normativo, amministrativo e finanziario costituito da un intreccio di segmenti nazionali e comunitari. Di ciò tuttora non si ha sufficiente consapevolezza nelle amministrazioni.

La Corte, nella sua relazione al Parlamento sul rendiconto generale dello Stato, ha impostato le linee del proprio referto nel senso di porre nella massima possibile evidenza gli aspetti della gestione nazionale dei fondi comunitari non senza, naturalmente, la dovuta attenzione ai fatti generali di gestione in sede comunitaria (1). Ciò nella prospettiva - tanto più necessaria in presenza delle specifiche caratteristiche organizzative del nostro ordinamento - di riuscire a dar conto dell'intero percorso delle risorse destinate all'Italia: dalle decisioni CEE fino alla concreta utilizzazione finale, alle sue caratteristiche, ai suoi tempi, alla loro «resa».

Si tratta, naturalmente, di una prospettiva tanto più realizzabile quanto più saranno perfezionati gli strumenti amministrativi e i raccordi tra le varie strutture e quanto più saranno forniti alla Corte strumenti ad hoc. In questa stessa prospettiva si orienteranno, in particolare, i referti interessanti i singoli comparti amministrativi.

Rispetto ai citati capitoli sulle Comunità Europee il presente referto può quindi essere inteso come una specificazione settoriale in grado di mettere a disposizione informazioni più analitiche pertinenti alle materie indicate.

In linea generale, è ancora da aggiungere che in un ambito quale quello culturale, nel quale finora alla Comunità non erano attribuite specifiche competenze, le iniziative adottate risultavano strumentali al raggiungimento di finalità estranee ad un immediato perseguimento di obiettivi collegati allo sviluppo ed alla diffusione della cultura, essendo, invece, più immediatamente finalizzate al potenziamento di importanti settori operativi come quello delle libere professioni o del lavoro in genere.

(1) Si vedano i capitoli XIII - Comunità Europee - e, XXVIII - Mezzogiorno - delle Relazioni 1990 e 1991.

Sul piano finanziario le misure comunitarie si sono tradotte in interventi di diverso tipo, ai quali si farà cenno, ricadenti per lo più in programmi di natura comune prevedenti concrete misure economiche in favore, tra gli altri, di beneficiari italiani (Regioni, enti locali, docenti, studenti, etc.).

Sotto questo profilo, l'azione esplicitata dalle amministrazioni statali in ciascuna delle materie considerate, è quasi sempre connotata dal tratto di inserirsi in procedimenti di erogazione attivati direttamente dalla Comunità in favore di soggetti beneficiari, che fruiscono delle misure di sostegno in via diretta a non a titolo di concorso in iniziative cui già in via principale, o concorrentemente, le stesse Amministrazioni provvedano.

Prima di addentrarsi nella trattazione delle problematiche inerenti alle diverse materie oggetto del presente referto, è opportuno soffermarsi su alcuni aspetti di ordine generale che incidono sui contenuti del referto stesso.

### 1.1 *Evoluzione della normativa dei trattati nei campi investiti dal referto*

Il trattato di Maastricht segna una tappa di grande significato nel processo di ampliamento delle competenze comunitarie e di progressiva sottrazione (particolarmente significativa nelle materie che qui consideriamo) alla visione prevalentemente economico/mercantile delle finalità della C.E.. È dato di comune acquisizione che la Comunità è nata con competenze strettamente delimitate al campo economico.

Ciò ha comportato che nel periodo iniziale è mancata un'azione nelle materie appartenenti all'area cultura.

In un successivo momento la progressiva presa di coscienza di sé, come autonomo soggetto politico nel contesto della Comunità internazionale, ha indotto la C.E. ad assumere iniziative in settori e direzioni non direttamente connesse con le competenze già definite. Manifestazione di questa linea di condotta sono state, in un primo tempo, ad es., le misure adottate in favore della formazione professionale, intese come necessarie per assicurare la circolazione della manodopera negli Stati membri.

Questo processo ha attraversato gli oltre trenta anni di vita della Comunità e solo col Trattato di Maastricht del 1992 ha raggiunto una diretta esplicitazione con la posizione tra le competenze comunitarie di quelle concernenti le materie del settore cultura (articoli 126 (2) istruzione e mobilità giovanile, 127 formazione professionale, 128 cultura, 130 e ss. ricerca e sviluppo tecnologico). L'articolo 128 merita una particolare menzione per la espressa previsione della promozione da parte della Comunità di una politica a favore della cultura. Essa dovrà concretarsi nel sostegno ad iniziative di cooperazione tra gli Stati membri e di integrazione della loro azione in specie nei settori:

- diffusione della cultura e della storia dei popoli europei;
- conservazione e salvaguardia del patrimonio culturale;
- scambi culturali;
- creazione artistica e letteraria I audiovisivi.

Ne è derivato che gli strumenti normativi e finanziari nelle materie considerate hanno avuto fin qui riconosciuti spazi limitati e solo in quanto potessero essere ritenuti di utilità per la crescita del mercato interno.

In questa ottica, ad esempio i programmi comunitari per la ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica sono stati adottati come iniziative atte al potenziamento della capacità produttiva delle aziende dei paesi comunitari.

1.1.1 Per meglio orientarsi nel campo d'indagine occorre considerare due ulteriori circostanze: a) i contenuti funzionali delle materie considerate e le correlative competenze amministrative non risultano collimanti presso la Comunità e nell'Amministrazione italiana. L'osservazione va tenuta presente allorché si intendano effettuare raffronti.

---

(2) Le citazioni degli articoli, in questa occasione e più avanti, si riferiscono ai trattati della Comunità nel testo da ultimo novellato dal trattato di Maastricht.

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Si veda, nell'azione comunitaria, la stretta connessione tra formazione professionale ed istruzione e viceversa la distinzione concettuale, che si traduce poi nella netta differenziazione di iniziative e, quindi, di competenze amministrative, esistente nel nostro paese: Ministero del Lavoro - Regioni - Ministero della Pubblica Istruzione - Istituti scolastici.

Altrettanto avviene per la ricerca scientifica e l'innovazione (sviluppo) tecnologica;

b) sulla delimitazione del campo di indagine incide la circostanza che le materie della formazione professionale, strettamente intesa, e dell'innovazione sono pertinenti alle competenze di altre Commissioni del Senato della Repubblica (Lavoro - Attività produttive).

1.1.2 Nell'accogliere la sollecitazione proveniente dal Senato la Corte ha avuto la precisa percezione dei tratti differenziali dell'apporto ad essa richiesto in questa circostanza rispetto alla ordinaria attività di referto. Basti considerare che i flussi finanziari derivanti dal bilancio CEE non entrano nel bilancio dello Stato e solo parte di essi - come si vedrà più avanti - costituiscono risorse iscritte nella gestione fuori bilancio del fondo di rotazione istituito presso il Ministero del Tesoro per l'attuazione delle Politiche Comunitarie (articolo 5 legge 16 aprile 1987 n. 183).

Ne consegue che l'azione di controllo della Corte risulta possibile solo per la quota delle risorse comunitarie trasferite al Fondo. Essa ormai è vicina alla complessiva entità delle risorse che la Comunità mette a disposizione dell'Italia.

Il competente ufficio di controllo ha dichiarato la regolarità dei rendiconti 1989 e 1990 e ha in corso l'esame di quello relativo al 1991.

Verrà fornito, per quanto possibile, un quadro di sintesi delle azioni che le amministrazioni pubbliche italiane esprimono in relazione alle iniziative comunitarie in ordine alle tre aree:

A) quadro normativo di riferimento:

1. versante comunitario;
2. versante interno;

B) contenzioso;

C) dati finanziari.

1.1.3 Come già detto, se il referto ha tratti differenziali e specifici, esso comunque si situa in un processo di lavoro che ha la sua origine nei citati capitoli della Relazione annuale sul rendiconto dello Stato e ha come tappe successive i capitoli riguardanti i Ministeri della Pubblica Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, per i Beni Culturali e Ambientali e dello Spettacolo, nonché le speciali relazioni sulla scuola elementare e sul sistema universitario.

Ulteriore possibilità in futuro sarà quella di fornire un referto che dovrebbe concretarsi nella costruzione di un quadro che illustri gli esiti dei controlli preventivo e successivo, di quelli sulle Regioni, sugli Enti locali e sugli enti pubblici. Ciò renderebbe possibile riferire in termini complessivi e per obiettivi, nelle materie dell'area cultura, sulla gestione delle risorse nazionali e comunitarie. Ciò comporta la necessità di superare alcune difficoltà concretantesi in problemi metodologici e nel reperimento delle informazioni e dei dati.

## 2. Istruzione scolastica

Per aspetti normativi, il trattato istitutivo della Comunità del 1957 non comprendeva tra le materie di competenza l'istruzione. Ciò ha costretto la Comunità a sviluppare la propria azione in termini parziali e indiretti, valorizzando le ispirazioni di fondo dei trattati. Più in particolare, la originaria connotazione di liberalizzazione degli scambi e di circolazione della manodopera ha indotto ad intraprendere un'azione di riduzione-eliminazione degli ostacoli alla possibilità di trovare lavoro e di esercitare le professioni nei paesi della Comunità a prescindere dalla nazionalità posseduta. Questa azione si è espressa in un insieme di interventi indirizzati alla formazione professionale e alla definizione di contenuti omologhi per i diplomi rilasciati negli Stati, intesi come strumenti atti a rendere possibile la circolazione della forza lavoro.



Per procedere nel raffronto tra ordinamento italiano e comunitario è utile soffermarsi su alcune precisazioni organizzative e terminologiche.

Va innanzitutto rilevata la distribuzione di competenze introdotta or sono quasi quattro anni (legge 9 maggio 1989 n. 168) nell'ordinamento italiano in seguito all'istituzione del MURST.

Ciò ha comportato che la materia istruzione, fino a quel momento unitariamente affidata al Ministero della Pubblica Istruzione, è ora distribuita tra due amministrazioni: l'istruzione scolastica, dalla scuola materna alle scuole secondarie superiori, al Ministero P.I.; l'istruzione universitaria, ivi comprese le successive specializzazioni e il dottorato di ricerca, alla nuova amministrazione istituita nel 1989.

A livello organizzativo nell'ambito del Ministero della Pubblica Istruzione le attività nel settore considerato risultano affidate per la realizzazione amministrativa alla Direzione Generale per gli scambi culturali.

Questa situazione non trova corrispondenza presso la C.E., ove la materia è considerata nel complesso.

L'accezione della locuzione formazione professionale è in sede comunitaria più lata di quella che adottiamo in Italia. Noi siamo soliti contrapporla a istruzione, intendendo che nel primo caso i contenuti formativi sono prioritariamente e direttamente volti all'acquisizione di capacità immediatamente spendibili sul mercato del lavoro; nel secondo la finalità principale è quella di mettere a disposizione dell'individuo un patrimonio di conoscenze idonee a fornirgli una capacità di orientamento generale (di diverso livello a seconda dei gradi di istruzione) e un metodo di lavoro per ogni ulteriore necessità di approfondimento: da ciò una sostanziale riduzione dei contenuti professionalizzanti delle attività di formazione.

La distinzione anche in questo caso si traduce in una distribuzione di competenze tra amministrazioni: Ministero del Lavoro e Regioni da un lato e Ministero della Pubblica Istruzione — Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica — istituti scolastici e università dall'altro.

Ritornando al versante comunitario, si potrà così comprendere come gli interventi volti alla formazione professionale abbiano assunto una gamma molto variegata e diverso spessore culturale, che trovano un difficile riscontro nei moduli organizzativi propri del nostro paese.

Attuazione della linea politica ricordata è stato, ad esempio, il programma comunitario del 1976, articolato nei seguenti obiettivi:

- formazione professionale degli emigranti e delle loro famiglie;
- nuove forme di cooperazione universitaria;
- conoscenza delle lingue;
- decondizionamento scolastico;
- incremento delle capacità professionali da spendere sul mercato del lavoro.

Per questa via si acquisisce progressivamente la consapevolezza del ruolo che l'istruzione assolve nella costruzione del mercato unico. Tale processo ha una tappa fondamentale nell'Atto Unico Europeo, dopo il quale la Commissione della C.E. si dota della task force «risorse umane, istruzione, formazione e gioventù», quale struttura istituzionale.

Negli anni '80 sono avviati i programmi Lingua e Petra e sono adottate numerose conclusioni del Consiglio dei Ministri, che, pur prive di effettività giuridica in conseguenza del non ancora sopraggiunto riconoscimento dell'istruzione come competenza della Comunità, ne esprimono la emersione come autonomo obiettivo politico.

Il 6 ottobre 1989 il Consiglio dei Ministri ha individuato taluni obiettivi:

- realizzazione di un'Europa pluriculturale;
- sviluppo dei sistemi di riconoscimento dei titoli di studio e della corrispondenza delle qualifiche;
- elevazione qualitativa della formazione scolastica;
- riduzione delle disparità regionali nella prospettiva dell'integrazione europea del 1993.

Con il Trattato di Maastricht (articoli 126 e 127) la materia dell'istruzione diviene competenza comunitaria; la conseguente azione sarà informata al principio della sussidiarietà al fine di salvaguardare e valorizzare la ricchezza delle tradizioni e dei valori dei singoli Stati membri.

Sul versante italiano la necessaria azione di adeguamento agli standards europei presuppone anche la mobilità degli insegnanti e quindi la revisione dei sistemi formativi e dei programmi scolastici più aperti alla dimensione europea ed un'ampia azione di informazione.

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Particolare attenzione dovrà quindi essere dedicata alla definizione di formule per assicurare la partecipazione degli insegnanti ai programmi europei.

Più analitiche informazioni forniscono gli allegati riguardanti il Programma Lingua e i finanziamenti messi a disposizione dal Fondo sociale Europeo.

### 3. Istruzione universitaria

Sussistono in materia un complesso di direttive riguardanti riconoscimenti di titoli di studio operati ai fini dello svolgimento di determinate attività professionali, e da ultimo ammessi in linea più generale, per coloro che siano in possesso di un titolo di livello universitario conseguito dopo un corso di durata almeno triennale.

Le principali sono:

Direttive medici 75/362 e 75/363 recepite con legge 22 maggio 1978, n. 217,

Direttiva 86/457 sulla formazione specifica in medicina generale, di durata biennale, recepita con decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256;

Direttiva 82/76 sulla formazione a tempo pieno del medico specialista e relativa concessione di borse di studio, recepita con decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257;

Direttive dentisti 78/686 e 78/687, recepite con legge 24 luglio 1985, n. 409;

Direttive 80/154 e 80/155 ostetriche, recepite per la formazione, con DPR n. 1029 del 27 settembre 1980 e, per il diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi, con legge 8 novembre 1984, n. 750;

Direttive 85/432 e 85/433 farmacisti, recepite per la formazione con DPR 31 ottobre 1988 che ha riordinato i corsi di laurea in farmacia ed in chimica e tecnologie farmaceutiche, e per il diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi, con decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 258;

Direttive 77/452 e . 77/453 concernenti gli infermieri professionali. Di esse la prima, relativa al diritto di circolazione e stabilimento, è stata recepita con legge 8 dicembre 1990, n. 905, mentre la seconda, concernente l'omogeneizzazione della formazione non ha richiesto interventi di recepimento, risultando il DPR 13 ottobre 1975, n. 867; di riordinamento delle scuole per infermieri professionali, già conforme alle direttive stesse;

Direttive architetti 85/384, 85/614 e 86/17 recepite con decreto legislativo 27 gennaio 1982, n. 129, contenenti la previsione di un regolamento attuativo, in via di definizione da parte del MURST e del Ministero di Grazia e Giustizia;

Direttiva di riconoscimento generale 89/48, recepita con decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 195.

In dipendenza della attuazione di tale direttiva mentre è da attendere l'utilizzazione di titoli di formazione che prescindano dal riconoscimento accademico dei titoli stessi, sono prevedibili difficoltà interpretative conseguenti alla eterogeneità dei titoli dei quali possa essere richiesto il riconoscimento.

Quanto invece al riconoscimento della più recente direttiva comunitaria 92/51 del 18 giugno 1992, riguardante il riconoscimento ai medesimi fini dei titoli di studio universitari rilasciati dopo corsi annuali, si è ancora in attesa del relativo provvedimento di recepimento anche se è da rilevare che gli ordinamenti universitari italiani non prevedono attualmente corsi di tale durata.

Per ciò che concerne aspetti applicativi di specifico interesse riguardanti l'attuazione di tali direttive, va segnalato che in osservanza, del citato decreto legislativo 257/1991 il MURST ha ripartito un cospicuo numero di borse di studio, attribuite secondo una complessa procedura, gravanti peraltro sul fondo sanitario nazionale.

In forza delle direttive comunitarie n. 362 e 363 del 1975 sono invece state individuate circa 40 specializzazioni comuni a due o più paesi che trovano svolgimento in Italia in circa 1200 scuole, a ciascuna delle quali vengono attribuite, a livello nazionale, borse di studio secondo un decreto di distribuzione nella cui predisposizione intervengono i Ministeri del Tesoro, dell'Università e della Sanità.

A livello organizzativo nell'ambito del MURST le attività nel settore considerato risultano affidate per la realizzazione amministrativa al Dipartimento dell'Istruzione Universitaria.

Passando ora alla indicazione dei programmi ed azioni della Comunità nel settore dell'Istruzione universitaria e dei modi secondo i quali il Ministero concorre alla realizzazione di essi, vengono in rilievo le competenze affidate al Dipartimento Relazioni Internazionali che segue e coordina gli interventi comunitari in sede internazionale relativamente ai programmi di mobilità universitaria.

Essi riguardano il programma Erasmus che interessa la mobilità degli studenti universitari, il programma Lingua Az 2, teso alla promozione delle lingue comunitarie, il programma Tempus, che si riferisce alla cooperazione universitaria con i Paesi dell'Europa nord-orientale allo scopo di promuovere lo sviluppo dei sistemi di insegnamento superiore in quelle nazioni ed il programma Comett, più specificamente indirizzato all'istruzione e alla formazione nel settore tecnologico.

Trattasi per questi quattro programmi di azioni attuate dalla Comunità non già in forza di direttive preesistenti ma in esecuzione di concrete misure, deliberate per la realizzazione delle finalità perseguite.

Il modulo di sviluppo di ogni singolo programma prevede un'azione di negoziazione e coordinamento, espletata tramite rappresentanti di nomina ministeriale nell'ambito dei vari Comitati CEE, ed una fase organizzativa attuata tramite «Agenzie» (nella specie Agenzia Nazionale Erasmus e Lingua Azione 2, Centro Informazioni Comett, Punto di contatto nazionale Tempus), facenti capo al Dipartimento Relazioni Internazionali e operanti secondo le specifiche modalità stabilite nelle decisioni di adozione dei vari programmi.

Tali compiti prevedono per i primi due programmi il coordinamento dell'assegnazione dei contributi per le borse di mobilità, per il Punto di contatto Tempus compiti di diffusione ed informazione sul programma e per il Centro informazioni Comett, oltre alla promozione del programma, una relazione annuale sull'attività svolta.

Per tutte le attività di cui sopra non sono previste forme di cofinanziamento nazionale.

Quanto alla erogazione dei fondi in attuazione degli interventi previsti nei programmi presentati e approvati dalla CEE si provvede direttamente in favore dei Consorzi o delle reti inter-universitarie proponenti.

Tali fondi, assegnati annualmente ai Paesi partecipanti vengono attribuiti sulla base dei parametri previsti nella Decisione di adozione del programma e devono essere gestiti secondo le disposizioni contenute nel Contratto annuale fra la CEE e le varie Agenzie. In Italia i compiti dell'Agenzia vengono espletati dal Dipartimento per le Relazioni Internazionali mentre la gestione finanziaria dei fondi viene effettuata dall'Università degli Studi di Pavia, con la quale il Ministero Pubblica Istruzione all'epoca attributario della competenze in materia universitaria, aveva stipulato un'apposita Convenzione, a titolo gratuito. I fondi vengono quindi distribuiti da Pavia alle varie Università secondo gli importi indicati dal Ministero, calcolati proporzionalmente al numero dei borsisti per Ateneo.

La Commissione non fornisce dati finanziari ma procede a comunicazioni sui progetti approvati, aventi diritto ai finanziamenti, che vengono erogati secondo le modalità previste dai diversi programmi.

I finanziamenti, assegnati al coordinatore della rete/consorzio che li amministra per conto ed a favore anche degli altri istituti o imprese straniere partecipanti al progetto, non si accompagnano ai finanziamenti nazionali.

Le azioni in favore dei programmi sono seguite dalle competenti strutture del Ministero ad eccezione di quelle riguardanti il programma Lingua, contemporaneamente seguito anche da altre Amministrazioni (soprattutto, il Ministero della Pubblica Istruzione).

Valutazione sull'incisività delle azioni intraprese risultano elaborate nell'ambito del Ministero che al riguardo non ha peraltro fornito esemplificazioni o elementi sui giudizi cui è pervenuto. La Commissione CEE affida in ogni caso periodicamente ad Agenzie esterne studi e rapporti sui risultati raggiunti aventi ad oggetto verifiche e controlli sulle attività svolte in sede nazionale.

Problema di particolare difficoltà si rivela quello della pubblicità e della conoscenza dei programmi comunitari ai fini di una più ampia e razionale utilizzazione delle possibilità offerte dagli interventi deliberati.

A tale fine il Ministero nel corso degli ultimi anni, mentre risulta avere promosso una serie di incontri e seminari per il personale docente e amministrativo delle Università, non ha realizzato consimili iniziative, nei confronti del proprio personale. Circostanza che e da riconnettere anche con la sua recente costituzione, che non gli ha finora consentito di poter contare su dipendenti inquadrati nei propri ruoli organici.

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La stessa amministrazione non svolge un'azione di vigilanza e monitoraggio sui risultati realizzabili attraverso l'impiego delle risorse comunitarie. Detti compiti vengono svolti dalla CEE attraverso i propri servizi finanziari.

Inoltre, a sollecitazioni in ordine alle modifiche organizzative ritenute possibili in dipendenza sia della fase di riorganizzazione in atto che della prevista intensificazione delle misure comunitarie in materia culturale e sui possibili effetti da attendersi da un più incisivo esercizio della azione ministeriale, l'amministrazione ha richiamato l'opportunità di seguire l'esperienza già maturata nell'ambito di altri Paesi europei.

Presso di questi l'attività delle Agenzie viene espletata da strutture esterne espressamente costituite per gestire i programmi di mobilità, finanziate anche con contributi dello Stato.

A tale riguardo anche per l'Italia la costituzione di una Agenzia esterna, la cui fattibilità viene dichiarata allo studio, è ritenuta come la più rispondente alle esigenze richieste all'attuazione di programmi comunitari.

Si allega una scheda finanziaria relativa ai programmi Erasmus Lingua Az 2 dalla quale si rileva il graduale incremento della partecipazione italiana sia nel numero degli utenti che delle risorse mobilitate.

SCHEDA FINANZIARIA PROGRAMMI ERASMUS E LINGUA AZ 2  
(dotazioni complessive)

Erasmus 1987/90: 85 MECU

Erasmus 1990/94: 192 MECU

Lingua 1990/94: 200 MECU

Le risorse previste per l'attuazione dei due programmi coprono le spese derivanti dall'applicazione delle varie azioni, ad es., borse di mobilità per il personale docente ed amministrativo delle Università, aiuti ad associazioni e a pubblicazioni, corsi intensivi, mobilità degli studenti, ecc.. I finanziamenti erogati, come già accennato, vengono dalla CEE direttamente assegnati al proponente del singolo programma che gestisce i fondi a nome e per conto anche delle altre sedi consorziate estere. Non è quindi possibile indicare una assegnazione nazionale, se non nel caso dei fondi che vengono erogati a favore della mobilità degli studenti, i quali sono assegnati ad ogni Stato membro sulla base di quattro parametri, così come sono stati individuati nelle decisioni che hanno istituito rispettivamente Erasmus e Lingua (Az. 2). In base a tali parametri l'Italia ha ricevuto, dall'88 ad oggi, i seguenti finanziamenti:

ANNO	RISORSE ASSEGNATE ALL'ITALIA	
1988/89	3.424.524.597	1.380 studenti
1989/90	6.754.097.342	2.610 studenti
1990/91	8.533.541.820	4.052 studenti
1991/92	11.252.108.760	5.658 studenti
1992/93	17.135.882.000	7.309 studenti

Fonte: Ministero Università Ricerca Scientifica e Tecnologica

#### 4. Ricerca scientifica e tecnologica

La materia della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico è stata disciplinata nel titolo XV dei trattati della Comunità (articoli da 130F a 130P) che più in particolare ha previsto:

- 1) l'ampliamento dei campi di intervento della ricerca a tutte le politiche comunitarie.
- 2) Il rafforzamento del ruolo del Programma Quadro pluriennale nell'ambito del quale debbono essere previste tutte le azioni di ricerca e sviluppo tecnologico comunitarie.
- 3) L'accresciuto impulso al coordinamento delle politiche nazionali.

In prospettiva vengono accennate preoccupazioni per una possibile dilatazione dei tempi di adozione del nuovo Programma Quadro che potrebbero conseguire dalla prevista approvazione di esso attraverso una codecisione del Consiglio e del Parlamento Europeo.

In questa attesa, e per rimanere al presente momento attuativo del programma 1990-94, va segnalata una attiva partecipazione del MURST alla elaborazione delle decisioni comunitarie in materia, realizzata attraverso una molteplicità di interventi.

Questi si sostanziano nella partecipazione di esperti italiani alla definizione degli studi preliminari, da tradursi dalla Commissione in proposte ufficiali seguite da contatti dei delegati italiani nei vari organi consultivi e di gestione dei programmi CEE a tutela degli interessi nazionali.

Nella fase finale della procedura contatti con i funzionari della Rappresentanza permanente italiana presso la CEE consentono di far conoscere le esigenze dell'Amministrazione supportate nell'interno della stessa dalla Commissione Relazioni Internazionali, composta da esperti del mondo scientifico e tecnologico.

Il grado di attuazione del Programma Quadro 1990-1994 per il quale è previsto uno stanziamento di 5.700 milioni di ECU, è ritenuto sufficiente dal Ministero che ne segue il monitoraggio attraverso l'azione dei vari Comitati di Gestione, nei quali sono presenti delegati italiani.

La partecipazione ai 15 programmi nei quali si articola il P.Q. risulta da parte italiana molto diversificata.

Nell'insieme la quota della partecipazione italiana, in termini di ritorno finanziario negli anni a partire dal 1986, è di circa il 10%, con un peso lievemente inferiore alla consistenza della struttura italiana del comparto rispetto a quella europea. Tale ultimo effetto è determinato dalla sussistenza di molteplici ragioni connesse alle caratteristiche di essa e alla diversa distribuzione sul territorio nazionale dei centri di effettuazione delle ricerche.

A giudizio dell'Amministrazione l'Italia ha finora ottenuto ottimi risultati nel programma di ricerca sulla FUSIONE, buoni nel programma di applicazione dell'informatica, nella medicina ed in quello dei materiali e delle tecnologie industriali, accettabili nei programmi di tecnologie dell'informazione.

Mentre viene segnalata in crescita la partecipazione italiana ai programmi di ricerca sull'ambiente, poco soddisfacenti si evidenziano i risultati nell'ambito delle telecomunicazioni, del settore agro-industriale e delle biotecnologie.

Relativamente all'attuazione del Programma Quadro i fondi di bilancio comunitario vengono erogati direttamente dalla Commissione ai soggetti beneficiari.

Nell'allegare lo schema dell'ultimo Programma Quadro relativo al periodo 1990-1994 (allegato 1), si uniscono la situazione degli stanziamenti previsti dalla Comunità per l'intero quinquennio per ogni linea di programma (allegato 2) e la tabella relativa alla proposta di rifinanziamento dello stesso (allegato 3).

Richiesta di far conoscere quale grado di informazione l'Amministrazione abbia della natura effettiva e concreta degli interventi disposti dalla Comunità, distintamente per programmi, questa, ha comunicato che solo recentemente la Commissione ha fornito i dati relativi ai finanziamenti effettuati a seguito di bandi di gara per i vari programmi specifici del Programma Quadro.

Una sintesi dei dati relativi alla partecipazione italiana ai programmi comunitari per il periodo 1987-91 viene di seguito allegata (allegato 4).

È stata altresì fornita una ulteriore elaborazione più dettagliata, peraltro pur essa di fonte comunitaria (allegato 5), circa la partecipazione italiana in relazione a singoli programmi; i relativi dati, per ammissione dello stesso Ministero, costituiscono, allo stato, l'unica fonte ufficiale di elementi riguardanti il settore considerato.

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Riguardo alle risorse destinate ad attività di ricerca a carico dei fondi strutturali, rilevata in tale settore la competenza primaria del Dipartimento per il Mezzogiorno e del Ministero dell'Industria, i compiti del Ministero si esauriscono in un ruolo di consulenza.

Il finanziamento nazionale dei progetti EUREKA è assicurato con il ricorso sia a fondi preesistenti all'iniziativa e destinati all'incentivazione della ricerca e dell'innovazione, sia a fondi specificamente istituiti per la cooperazione internazionale e comunitaria nel campo della ricerca tecnologica.

In particolare la legge 13 febbraio 1987, n. 22 relativa alla «Ammissione agli interventi della legge 17 febbraio 1982, n. 46, di progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale e comunitaria» ha trovato applicazione limitatamente ai progetti EUREKA dalla sua entrata in vigore, nel rispetto della disciplina comunitaria per gli aiuti di stato alla ricerca e sviluppo.

A sette anni dal lancio dell'iniziativa Eureka sono stati avviati 539 progetti di collaborazione tra imprese e centri di ricerca europei che coprono tutte le più importanti aree tecnologiche e che mobilitano a livello comunitario un volume di finanziamenti di circa 13.000 miliardi di lire.

Le imprese, università ed istituti di ricerca italiani partecipano a 168 progetti (circa 1/3 del totale). L'impegno finanziario complessivo dell'Italia è di circa 2.200 miliardi di lire.

Interpellato circa l'esistenza di diversi moduli procedurali eventualmente seguiti da altre amministrazioni, il Ministero ha fatto conoscere di non essere in possesso di elementi sufficienti per istituire confronti. Nello stesso tempo ha pure attribuito alla tardività ed incompletezza della trasmissione dei dati da parte della Commissione, più che alla possibilità di una modificazione dei procedimenti, la causa della carenza di una più proficua informazione sui risultati raggiunti da ciascun programma.

In ordine invece a diversi problemi quali quelli della formazione del personale e della informazione sull'accesso di programmi e sul loro funzionamento sono emersi più concreti elementi.

Quanto al primo di essi l'Amministrazione vi provvede attraverso il distacco presso la Commissione di propri funzionari, e la previsione, peraltro per il momento a livello di studio, dell'allestimento di corsi di formazione specifici.

Quanto al secondo aspetto, l'azione informativa, non potendo trovare adeguato sviluppo da parte dell'Amministrazione, risulta curata nel settore dall'Agenzia APRE, organismo costituito dal Ministero unitamente ad Associazioni ed Enti operanti nel mondo scientifico e della produzione con la finalità di diffondere, presso gli operatori italiani, le informazioni concernenti i Programmi comunitari, di stimolare la partecipazione ad essi delle piccole e medie industrie e di assistere i proponenti nelle varie fasi dell'iter procedurale.

Tale diffusione si realizza attraverso un Bollettino periodico di informazione generale, l'organizzazione di convegni ed incontri di lavoro alla presenza di funzionari ministeriali e della Comunità e l'instaurazione di rapporti diretti con singoli operatori e con enti individuati attraverso la consultazione degli schedari informativi dell'APRE.

Le attività affidate all'APRE e i rapporti con il Ministero sono disciplinati da un'apposita convenzione che prevede una spesa di 200 milioni di lire per ciascuno degli anni 1991-92-93.

Perfezionamenti nelle suddette attività si prevedono in concomitanza con iniziativa della Commissione per la costituzione di una rete europea di Centri di collegamento per la diffusione e la valorizzazione dei risultati della Ricerca e Sviluppo comunitaria: è infatti in fase di realizzazione una proposta ufficiale alla CEE da parte di 4 Centri di collegamento italiani che stipuleranno con la stessa CEE un contratto per diffondere i risultati delle ricerche presso il mondo produttivo italiano ed in particolare presso le piccole e medie industrie.

Sotto il profilo delle azioni di monitoraggio sull'impatto dei programmi comunitari in Italia, aspetto che risulta avere interessato in misura non incidente l'azione ministeriale, va segnalato l'incarico commissionato dalla Comunità ad un'Agenzia specializzata (BGP Consulting), realizzato peraltro con la collaborazione del MURST.

In ordine agli interventi aventi riflessi sull'organizzazione del settore è da registrare la presenza del Ministero nella fase propedeutica alla elaborazione della posizione italiana nei riguardi del Programma Quadro e dei programmi in cui esso si articola. Tale azione si è concretata nella ricognizione e valutazione

della potenzialità di ricerca delle più importanti imprese nazionali da coordinare con le omologhe esigenze del mondo universitario e degli enti pubblici.

Sono comunque avvertite necessità di potenziamento in mezzi e personale della struttura dipartimentale delle Relazioni Internazionali unitamente ad un parallelo accrescimento delle capacità operative dell'APRE, per il promovimento di ulteriori iniziative informative per l'ampliamento della partecipazione italiana nei programmi comunitari.

Come già in altra sede chiarito, un più adeguato impiego di mezzi a sostegno dell'azione ministeriale potrebbe tendere ad un incremento di finanziamenti comunitari da assegnare all'Italia, stimato dal MURST nell'ordine di 80/100 miliardi annui, alla promozione di una più intensa partecipazione di soggetti operanti nel Mezzogiorno, all'accrescimento della presenza in tale contesto delle piccole e medie industrie ed infine a rendere più largamente partecipe il mondo universitario in iniziative scientifiche che tanto spiccatamente caratterizzano l'azione di tali organismi.

La situazione sin qui descritta consente di formulare alcune osservazioni d'insieme concernenti le materie affidate al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.

La tendenziale crescita di interesse per i problemi della cultura, quale emerge dalla individuazione degli obiettivi che la Comunità si pone nel settore, avviene in un momento di crisi di crescita dell'Amministrazione, per la quale l'accelerazione degli interventi può creare qualche ulteriore problema operativo. D'altra parte il momento di riorganizzazione che contraddistingue il settore potrebbe favorire un più adeguato apprestamento delle strutture necessarie all'esercizio dei nuovi compiti.

Nel momento presente il Ministero denuncia difficoltà nel disimpegno dei compiti di informazione delle iniziative e programmi comunitari in favore della potenziale utenza, sia nel settore universitario che in quello della ricerca scientifica.

Per ovviarvi il Ministero si avvale dell'opera soprattutto di docenti e ricercatori universitari e degli enti pubblici di ricerca non appartenenti all'organizzazione ministeriale.

Per l'avvicinamento delle culture universitarie si avvertono da parte italiana ostacoli per una non adeguata preparazione linguistica dei possibili beneficiari delle misure comunitarie, mentre nel campo della ricerca le potenzialità di tale azione vengono ridotte da caratteristiche strutturali della ricerca nazionale, tra l'altro più tesa alla innovazione che non alla ricerca pura, e squilibrata nella sua dislocazione territoriale.

Sullo sfondo si pongono, per alcune delle azioni comunitarie, problemi di coordinamento con le attività di altre amministrazioni, in specie con quella della Pubblica Istruzione come, ad esempio, per le possibili connessioni tra lauree brevi ed istruzione secondaria.

Si conclude infine segnalando come le attività informative di natura comunitaria non ricevano da parte del bilancio ministeriale che una limitata attenzione, figurando nella rubrica delle Relazioni Internazionali dello stato di previsione del MURST due soli capitoli con meno di 3 miliardi di lire di dotazione a carico esclusivo dei quali, tra altre iniziative pure previste, potrebbero trovare realizzazione quelle iniziative di promozione culturale ed organizzazione di incontri atte a sensibilizzare maggiormente l'attenzione sui problemi di natura comunitaria interessanti il Ministero.

## 5. Beni culturali

Il settore dei beni culturali, non facendo parte di quelli compresi tra le attribuzioni istituzionali della Comunità europea, non ha formato oggetto di direttive o regolamenti comunitari se non sotto il profilo della commercializzazione e della circolazione dei beni e della relativa disciplina del commercio (si veda, specificamente, più avanti).

Tuttavia, la rilevanza dei fenomeni culturali nel contesto storico europeo e il coinvolgimento sempre più frequente nella commercializzazione delle merci di beni di rilevanza culturale hanno suggerito alla Comunità l'inserimento del settore tra quelli meritevoli di sostegni finanziari in forma sussidiarie, ad integrazione delle politiche culturali degli Stati membri.

Tale coinvolgimento, culminato in occasione della stipula del Trattato di Maastricht nelle disposizioni che hanno portato all'attuale testo dell'art. 128, si è sviluppato attraverso tre grandi fasi a partire dagli anni '70 ed, in particolare, dalla risoluzione del Parlamento europeo del 13 maggio 1974 sulla difesa sul patrimonio culturale dell'Europa (G.U. CE 62 del 30 maggio 1974).

Dal 1977 al 1982, in virtù di una comunicazione della Commissione al Consiglio, la Comunità è stata stimolata ad interessarsi agli aspetti economici e sociali del settore culturale: tale fase di è conclusa con la risoluzione del Parlamento Europeo del 14 settembre 1982 (G.U. CE C267 dell'11 ottobre 1982) con la quale, mediante la creazione di un «Fondo europeo dei monumenti e dei siti storici», si auspicava l'assegnazione di sostegni finanziari anche da parte della CEE al fine di incentivare azioni di recupero e conservazione del patrimonio architettonico e culturale degli Stati membri.

Dal 1982 al 1986 sono state assunte iniziative concrete, emblematiche anche se avulse da un quadro di insieme, quali ad esempio le risoluzioni del Consiglio e dei Ministri degli Affari culturali del 18 maggio 1984 (G.U. CE C2 del 4 gennaio 1985) sulla formazione degli operatori culturali; del 13 giugno 1985 (G.U. CE C153 del 22 giugno 1985) sulla manifestazione «Città europea della cultura»; del 20 dicembre 1985 (G.U. CE C348 del 31 dicembre 1985) sulle particolari condizioni di ammissione dei giovani ai musei e alle manifestazioni culturali; del 27 settembre 1985 (G.U. CE C271 del 27 ottobre 1985) sulla collaborazione tra le biblioteche nel settore dell'informatica.

Dal 1986 al 1992, con le sessioni regolari dei Consigli dei Ministri della cultura e con la costituzione di un Comitato degli Affari culturali (27 maggio 1988 - G.U. CE 197 del 27 luglio 1988) è stato possibile delineare con maggiore concretezza le iniziative dirette ad un rilancio della politica culturale nella Comunità europea mediante la predisposizione di specifici programmi nazionali, cofinanziati dalla CEE. Questi ultimi hanno avuto riguardo, in particolare, allo sviluppo e all'integrazione, in ambito comunitario, dei servizi bibliografici; al rilancio delle manifestazioni culturali e all'incentivazione della formazione professionale nel settore; alla ricerca e alla salvaguardia dei beni archeologici, al restauro di monumenti e di complessi architettonici.

A conclusione delle riunioni del Consiglio della Comunità, in attuazione del Mercato Unico Europeo, sono stati predisposti un'apposita Direttiva, e un regolamento, sulla circolazione intra ed extra comunitaria dei beni culturali che avevano formato oggetto di ampio dibattito che si è concluso il 10 novembre 1992, con il sostanziale accoglimento delle tesi italiane circa il termine di prescrizione dell'azione di recupero (30 anni per i beni privati e 75 per quelli pubblici); sul requisito della buona fede da parte del terzo possessore; sulla definizione di «collezione pubblica» (di spettanza dei singoli Stati membri); ed, infine, sul regime dell'esportazione dei beni archeologici che prevede la licenza di esportazione, dalla quale può prescindere per i beni di limitato interesse archeologico o scientifico.

Circa, infine, le procedure d'infrazione va citata la sentenza 10 dicembre 1968 della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, relativa alla tassa di esportazione degli oggetti d'arte italiani verso altri Stati membri della CEE, cui l'Italia ha ottemperato con D.L. 5 luglio 1972 n. 288, convertito nella legge 8 agosto 1972 n. 487 (G.U. 28 agosto 1972 n. 233).

Come si è già accennato, in seguito alla risoluzione del Parlamento europeo la Comunità ha varato una serie di iniziative intese ad incentivare interventi di recupero e conservazione del patrimonio culturale dei Paesi membri.

Allo stato, ad eccezione del Programma Biblioteche, non si è in grado di fornire con completezza i dati conoscitivi e finanziari relativi agli interventi cofinanziati dalla CEE, a causa dei procedimenti di selezione dei progetti e dei beneficiari che, per la maggior parte, non sono portati a conoscenza dell'Amministrazione.

Pertanto, mentre si è in grado di elencare la tipologia astratta degli interventi cofinanziati dalla CEE, i dati che possono essere forniti sono per la maggior parte sommari, incompleti, non sempre esaustivi circa l'individuazione concreta dei singoli interventi, l'ammontare del finanziamento CEE, il risultato concreto conseguito e l'eventuale ricaduta a favore di interventi analoghi da parte di enti o privati.

Ciò dipende da un duplice ordine di fattori che possono sintetizzarsi da un lato nella tipologia dei finanziamenti e, dall'altro, nella natura dei beneficiari.

Sotto il primo profilo il finanziamento CEE per alcuni interventi (ad esempio il Programma Caleidoscopio e il Programma Biblioteche) confluisce nel fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie che l'articolo della legge 16 aprile 1987 n. 183, configura come amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio si unisce il finanziamento a carico dello Stato, assegnato dal CIPE per l'integrale attuazione dell'intervento programmato e confluyente nel medesimo Fondo. Si è in grado di fornire il quadro finanziario globale, quale è desumibile dai periodici rapporti curati dal Ministero del Tesoro (Vedi Allegati 1 e 2).



In altri casi invece (ad esempio per i Progetti - Pilota) il finanziamento CEE è direttamente assegnato ai beneficiari, senza il tramite del Fondo di rotazione e senza che l'Amministrazione dei beni culturali sia tenuta - informata - dell'intervento finanziato, della misura del finanziamento, del beneficiario. Beneficiari sono, infatti, di regola amministrazioni regionali, enti locali, enti privati. In questi ipotesi l'Amministrazione Centrale non è attualmente in grado di fornire dati ed elementi certi, in ordine all'intervento ammesso al finanziamento CEE, all'ammontare, alle altre fonti di finanziamento, ai risultati conseguiti.

Va in proposito precisato che, benché le soprintendenze debbano in ogni caso autorizzare qualunque intervento comunque incidente su beni aventi rilevanza culturale, — anche se lo Stato non sia direttamente interessato al finanziamento — questi Uffici periferici non sono tenuti né hanno titolo ad informarsi sui canali di finanziamento cui l'ente o il privato si sia rivolto per l'attuazione dell'opera.

Il mancato coinvolgimento dell'Amministrazione — sia pure ai limitati fini conoscitivi — non consente un'adeguata informazione, a livello centrale, degli interventi in corso a favore del patrimonio culturale; non consente la tempestiva, eventuale integrazione da parte dello Stato di interventi parzialmente ma utilmente effettuati e di cui sarebbe opportuno il completamento; può provocare duplicazione di iniziative e dispersione di risorse.

Ove poi si consideri, nello specifico, che le risorse destinate dalla Comunità agli interventi di settore provengono pur sempre dal bilancio nazionale non può non auspicarsi un più stretto scambio di informazioni tra l'organismo comunitario e le Amministrazioni centrali interessate.

L'eventuale obiezione di carattere più generale circa l'invasione, da parte dello Stato, di competenze spettanti agli enti territoriali decentrati o alla libera disponibilità del bene da parte dei privati proprietari potrebbe essere superata dalla considerazione che la comunicazione richiesta provocherebbe una semplice «presa d'atto» dell'Amministrazione, utile a fini conoscitivi e diretta ad una maggiore integrazione degli interventi di competenza dello Stato con quelli di altri soggetti; consentirebbe, inoltre, di conoscere tempestivamente e partitamente l'ammontare delle risorse finanziarie comunque e da chiunque reperite per investimenti nel settore della cultura.

Nel fornire alcuni elementi d'informazione in ordine ai finanziamenti CEE nel settore, si richiamano i limiti di cui si è fatto cenno circa la completezza e attendibilità dei dati.

#### 1) *Programma Caleidoscopio.*

Il programma mira a sostenere la creazione artistica contemporanea, nonché la conoscenza e l'interscambio del patrimonio culturale comune. Nel 1992 la Comunità ha finanziato 126 progetti (di cui 17 italiani) per un ammontare complessivo di 1,8 milioni di ECU.

Per l'Italia i settori finanziati, per un ammontare complessivo di circa 1 miliardo di lire, hanno interessato il teatro (6 progetti); la musica (7 progetti); la storia della civilizzazione (3 progetti) ed, infine, il cinema muto (1 progetto).

#### 2) *Borse per il perfezionamento nel settore del restauro.*

Dal 1989 la Comunità concede a favore di istituti di restauro che operano in campo internazionale borse per il perfezionamento attribuite a giovani artigiani, architetti, urbanisti, archeologi e storici dell'arte. Le borse sono direttamente e autonomamente gestite dagli istituti.

All'ICCROM di Roma, dal 1989 al 1991, sono state complessivamente assegnate 36 borse per un ammontare complessivo di 112.600 ECU; altrettante borse sono state assegnate, nel medesimo periodo, all'Istituto Pro Venetia Viva di Venezia per un importo globale di 172.760 ECU, mentre al Centro Universitario Europeo per i beni culturali di Ravello risultano assegnate 125 borse per un ammontare complessivo di 108.000 ECU.

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3) *Città europea della cultura.*

La manifestazione «Città europea della Cultura» fa parte delle azioni emblematiche assunte dal 1985 da ministri responsabili degli affari culturali. Per il 1986 è stata prescelta Firenze che ha ottenuto un contributo finanziario della CEE di 136.000 ECU.

4) *Progetti-pilota*

Il programma, finalizzato alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio architettonico comunitario, a partire dal 1988 prevede l'individuazione di temi annuali cui devono attenersi i singoli progetti.

Per l'organizzazione del programma è stata adottata la procedura seguente:

- Pubblicazione annuale di un avviso di gara sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee;
- presentazione contemporanea dei progetti alla Commissione e agli organismi nazionali e regionali responsabili dei monumenti o siti;
- istruzione e preselezione dei progetti in base a criteri formali, in collaborazione con esperti nel campo della conservazione e tenendo conto del parere degli organismi nazionali e regionali;
- proposta di selezione da parte di una commissione di esperti indipendenti;
- decisione finale della Commissione in base al giudizio formulato dalla commissione di esperti e in funzione di criteri di distribuzione geografica (almeno un progetto per Stato membro).

La tabella riassume l'evoluzione del programma dal 1984:

	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992
bilancio annuale (migliaia di ECU)	400	500	700	2.100	2.700	2.400	2.600	2.600	3.000
numero di progetti presentati	113	144	135	129	441	822	1.159	433	959
numero di progetti selezionati	12	12	13	22	30	24	26	37	44
sovvenzione media per singolo progetto (migliaia di ECU)	33	42	54	95	90	100	100	70	?

Circa i temi annuali via via prescelti, quelli del 1989 facevano riferimento a «monumenti e siti civili e religiosi di eccezionale rilevanza».

Per l'Italia sono stati finanziati i lavori di restauro dell'Arco di Tito a Roma e di Villa Aldobrandini a Frascati.

Il tema relativo al 1990 riguardava «Edifici e complessi storici che costituiscono un elemento determinante del tessuto di un ambiente urbano o rurale», mentre nel 1991 il tema prescelto faceva riferimento alle «Testimonianze dell'attività produttiva (industriale, artigianale e agricola) dell'uomo». Sono stati finanziati 4 progetti italiani: l'ex Opificio Papale di Ascoli Piceno; «Salara - Magazzino del sale» di Bologna; «Frantoio ipogeo della Corte» di Minervino - Puglia; l'Arsenale mediceo di Pisa.

Nel 1992 il tema prescelto ha riguardato «Progetti di conservazione in centri abitati, paesi e città, intesi a riabilitare, secondo un'impostazione integrata, il monumento e le aree circostanti all'interno dello spazio pubblico in cui è situato». Sono stati finanziati 6 progetti italiani: Portico di S. Luca a Bologna; Stabilimento Buzieri a Salsomaggiore; mura medievali e spazi urbani ad esse limitrofi a S. Quirico d'Orcia (Siena); retro di S. Michele in Borgo a Pisa; complesso monumentale di Piazza Duomo a Lecce; Cripta Balbi a Roma.

Infine, il tema prescelto per il 1993 riguarda i giardini storici e il finanziamento globale dovrebbe mantenersi intorno a 3 milioni di ECU.

La quota dell'ammontare del contributo CEE per singolo progetto è modesta, aggirandosi per l'Italia tra i 100 e i 150 milioni di lire e tuttavia sembra costituire un significativo stimolo all'attuazione di interventi di restauro.

Infatti i progetti accolti, pur presentati tramite il ministero dei beni culturale e ambientali — che *generalmente si limita alla verifica della rispondenza del progetto al tema annualmente fissato* — sono nella quasi totalità di iniziativa delle regioni, degli enti locali e dei privati ai quali tutti la Commissione comunica direttamente, in caso di accoglimento, la concessione della sovvenzione, previa stipula di un apposito contratto.

Quanto lamentato nei confronti del procedimento di concessione delle sovvenzioni nel comparto dei progetti-pilota e, sostanzialmente, anche per il programma Caleidoscopico e per la concessione delle borse per il perfezionamento in materia di restauro, non si verifica per il Programma Biblioteche, perfettamente integrato nel Sistema Bibliotecario Nazionale (S.B.N.) che costituisce anzi il presupposto per l'ottimale attuazione dei progetti sottoposti alla valutazione della Commissione e che sono diretti alla riorganizzazione dei servizi bibliografici anche mediante lo sviluppo di sistemi telematici.

Il programma Biblioteche si è articolato in un progetto-studio di fattibilità per la riorganizzazione dei Servizi bibliografici, approvato dalla Comunità nel 1990 ed ammesso al contributo di 187 milioni di lire, cui vanno aggiunti 1,3 miliardi di lire circa di cofinanziamento italiano, deliberato dal CIPE in data 12 aprile 1992. Seguiranno poi quattro progetti esecutivi.

Il contributo comunitario allo studio di fattibilità, pari a circa il 10% del costo complessivo del progetto, è però elevato a circa il 50% del costo globale nella successiva fase attuativa rappresentata dai quattro progetti esecutivi che coinvolgeranno la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, la Biblioteca Nazionale di Napoli, la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, la Biblioteca Braidense di Milano oltre alla Biblioteca Marciana di Venezia e alla Discoteca di Stato. La quota di cofinanziamento italiano, in aggiunta al contributo comunitario, è stata fissata in 2,3 miliardi di lire.

L'attuazione del programma Biblioteche consentirà la presa in carico da parte delle succitate Biblioteche delle nuove pubblicazioni nel termine di 30 giorni a fronte degli attuali 2 o 3 anni.

Risultano, infine, cofinanziamenti CEE nel settore dei Parchi archeologici; in particolare sono stati assegnati finanziamenti — dei quali al momento si ignora l'ammontare — a favore dei Parchi archeologici di Corsinio in Abruzzo, di Pozzuoli in Campania e di Villa Peruccio in provincia di Cagliari.

## 6. Spettacolo

Lo spettacolo è materia non compresa tra le competenze comunitarie.

L'intervento si è finora concretato in risoluzioni e programmi comuni, ad esempio, per la promozione di spettacoli teatrali e nel settore degli audiovisivi.

Se si considerano i termini in cui viene svolta in Italia un'azione pubblica di promozione e sostegno a favore dello spettacolo risulta evidente la differenza.

Nel nostro paese, oltre ad un'azione diretta verso singole iniziative dei vari generi di spettacolo - teatro - musica - cinema e alla messa a disposizione di appositi strumenti creditizi, esistono organismi pubblici dedicati: teatri pubblici - istituzioni concertistiche - enti lirici.

Per la Comunità l'art. 128 del trattato, in chiave di intervento solo sussidiario, menziona, come obiettivi di azione, la conoscenza e la diffusione della cultura, la salvaguardia del patrimonio culturale, compreso il settore audiovisivo. In tale ambito e in tali limiti sono possibili - come si è detto - misure a favore della varie forme di spettacolo, come espressione di valori culturali.

Infatti non si rinvergono direttive o regolamenti comunitari, nè la C.E. si pone l'obiettivo della realizzazione di una politica europea della cultura e dello spettacolo. Deve comunque ritenersi che le generiche previsioni del Trattato di Maastricht esprimano la consapevolezza che l'unione europea non debba confrontarsi con obiettivi di carattere esclusivamente economico, ma anche con obiettivi espressioni di valori socio-culturali, che possono trascendere l'ambito nazionale. Essi possono, quindi, meritare la promozione di programmi comuni.

In alcuni casi la Comunità ha assunto specifiche iniziative come, per esempio, con il programma MEDIA, settore audiovisivi.

## 7. Sport

Discorso sostanzialmente analogo a quello condotto per lo spettacolo si ripropone per lo sport.

L'assenza di un'espressa competenza e di risorse finanziarie dedicate non ha comunque impedito alla Comunità di assumere alcune iniziative di valenza politica, come gli incontri dei Ministri degli Stati membri competenti per lo sport (ad esempio, Roma, 17 dicembre 1990) e la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo del 9 novembre 1991.

L'ordinamento comunitario nei suoi rapporti con l'ordinamento italiano pone alcune questioni. Come è noto, l'ordinamento sportivo italiano e le sue articolazioni, le Federazioni e Società sportive, si fondano su un principio di ampia autonomia. A ciò si accompagna l'istituzione di un apposito ente pubblico - il CONI - quale organismo esponenziale del settore. Ciò comporta una situazione di potenziale conflitto per alcuni aspetti.

Il riconoscimento di titoli e qualifiche per lo svolgimento di alcune professioni ausiliarie delle attività agonistico - sportive (tecnici - allenatori) può collidere con le direttive europee per la libera circolazione della manodopera e l'esercizio - delle professioni. Altrettanto può dirsi - soprattutto per - il gioco del calcio - a proposito della disciplina dell'acquisizione di giocatori stranieri.

Più in generale, occorre valutare le conseguenze derivanti dall'applicazione della normativa del Trattato di Maastricht sull'associazionismo sportivo, il volontariato, il professionismo sportivo, —la sponsorizzazione degli spettacoli sportivi, la loro diffusione radiotelevisiva e il finanziamento dello sport.

È quest'ultimo tema che pone la questione, al momento, più delicata: la legittimità del Totocalcio come strumento finanziario dello sport. Infatti la esclusiva riconosciuta nel nostro paese al Totocalcio nella gestione del concorso pronostici incontra la contestazione di possibili concorrenti che intendano far valere il principio del libero esercizio delle attività imprenditoriali.

Questione connessa è quella concernente la sottrazione delle forniture del materiale necessario per il concorso pronostici (schedine - apparecchiature informatiche) alla disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici e forniture introdotta in Italia con il decreto legislativo 24 luglio 1992 n. 358.

## 8. Considerazioni conclusive: profili amministrativi e organizzativi

Quanto detto nei paragrafi che precedono consente di formulare alcune considerazioni conclusive. Esse avranno essenzialmente un contenuto di proposte organizzative in relazione ai problemi segnalati. Per ragioni di sintesi e di efficacia di esposizione ci si riferirà:

- alle soluzioni organizzative da adottare nei ministeri;
- al "dominio" dei dati concernenti i flussi finanziari;
- al ruolo della Corte dei conti.

8.1 La prospettiva nella quale le amministrazioni sono ormai chiamate ad operare è quella dell'applicazione di una normativa integrata, fatta di regole comunitarie e nazionali. Ne consegue che i funzionari debbono essere preparati sui due versanti e gli uffici devono essere organizzati in modo da poter operare avendo come riferimento non più solo l'ambito nazionale, bensì quello comunitario. Ciò è conseguenza del progressivo effetto pervasivo dell'ordinamento comunitario.

Se questa è la prospettiva verso la quale ci si sta muovendo, occorre che i ministeri ne acquisiscano consapevolezza e agiscano di conseguenza.

Ci si riferisce ai ministeri perchè l'ordinamento amministrativo italiano affida ad essi due compiti: apparati serventi l'azione di governo dei diversi settori in cui si articola la vita economico-sociale del paese; gestione diretta di alcuni servizi pubblici secondo diversi moduli organizzativi ed in differenti termini quantitativi.

Tralasciando il secondo, che in questa sede non interessa, il primo è un compito di grande significato per l'esercizio della funzione governo: esso può essere assolto secondo le più svariate formule organizzative avvalendosi anche delle soluzioni delineate dal recente decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 sul pubblico impiego.

L'importanza del compito non ha bisogno di particolari segnalazioni ed evidente risulta la necessità d'assolverlo. Si consideri, ad esempio, il settore dell'istruzione, sia scolastica che universitaria, che si articola in un insieme di istituzioni, cui la nostra carta costituzionale riconosce anche particolari sfere di autonomia (articolo 33).

I ministeri devono essere posti in grado d'esercitare questo ruolo anche nei confronti dei servizi della stessa Comunità. Il che implica la necessità che la stessa Comunità sia disponibile a fornire un'informazione la più completa possibile.

Nell'immediato, ciò potrà avvenire con la creazione di staff di personale specializzato in grado di intervenire nella elaborazione delle normative comunitarie, nella predisposizione del bilancio comunitario e dei programmi, nella selezione dei progetti destinatari dei finanziamenti.

Ciò potrà consentire di disporre di un quadro di insieme della partecipazione italiana nelle diverse aree delle competenze comunitarie.

Queste équipes costituiscono una soluzione transitoria, poichè tutti servizi ministeriali debbono acquisire la capacità di operare nel contesto allargato della Comunità, esse quindi nel presente potranno assolvere anche compiti di formazione nei confronti dei colleghi.

Al momento nei ministeri le competenze professionali necessarie per lo svolgimento degli indicati servizi sono presenti in misura molto scarsa. Di qui il frequente ricorso a strutture esterne, in particolare per la preparazione dei progetti per la partecipazione alle gare europee e per la valutazione dell'esecuzione dei progetti, servizio questo espressamente richiesto dalla Comunità. Oltre ai costi aggiuntivi da sostenere, occorre rimarcare la pressochè inesistente capacità delle amministrazioni di controllare l'apporto di queste strutture.

Nel breve periodo si può tentare di avviare un superamento della situazione con la costituzione delle anzidette équipes per le quali debbono essere organizzate delle iniziative di formazione specifiche.

Questo compito può essere assunto dalla rinnovata Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione su diretta rappresentazione delle esigenze da parte delle amministrazioni. L'accortezza che occorre avere è quella di escludere l'organizzazione di corsi generici per funzionari di diversa provenienza. Le iniziative debbono essere mirate in relazione agli specifici servizi richiesti e ristrette ad un numero ridotto di funzionari.

Dopo un congruo periodo dall'avvio dell'iniziativa i ministeri potrebbero esser chiamati a dimostrare la crescita professionale dei propri funzionari coinvolti e la qualità del servizio assicurato in termini almeno di incremento del patrimonio informativo.

8.2 Nei paragrafi precedenti si è constatato come al momento esiste una difficoltà non superabile di ricostruire un quadro finanziario che fornisca informazioni su tutte le risorse assegnate all'Italia e sulla loro utilizzazione.

Ciò è dovuto al concorrere di un complesso di circostanze relative alle fonti cui acquisire i dati, sia comunitarie che nazionali.

La conduzione di un accertamento presso la C. E. risulta di notevole difficoltà per la necessità di dover assumere dati e informazioni in relazione ai molteplici programmi e iniziative avviate.

D'altra parte il tempo assegnato all'indagine ha imposto precisi limiti alla possibilità di raccolta dei dati.

Le amministrazioni ministeriali da poco tempo avvertono che la gestione può avvenire non più solo utilizzando le fonti di finanziamento nazionali, ma, in misura crescente, quelle comunitarie. Ciò comporta una situazione di non conoscenza, oltre che delle disponibilità finanziarie comunitarie, anche delle procedure da seguire per intervenire nella elaborazione e definizione dei programmi, nonché di quelle relative all'assegnazione di finanziamenti da destinare ad iniziative proposte da soggetti italiani.

La Comunità non gestisce i programmi con riferimento a possibili quote di partecipazione dei singoli paesi. Ciò la conduce a non avvertire l'esigenza di aver un unico interlocutore nazionale se non in particolari momenti e per problemi specifici. Questa situazione al fine che qui interessa (la ricostruzione dei flussi finanziari CE/Italia) taglia fuori le amministrazioni ministeriali che al momento non hanno il dominio dei dati e delle informazioni che sarebbe necessario.

È quello che si è visto avvenire per il Ministero per i beni culturali e per il MURST.

Questo comporta due conseguenze, entrambe di ordine negativo.

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Le amministrazioni sono in condizione di inferiorità nella partecipazione al processo di posizione della normativa comunitaria, di predisposizione e definizione dei programmi comunitari; le stesse amministrazioni non sono in condizione di utilizzare uno strumento di importanza crescente per il governo del settore cui sono preposte.

Una funzione importante può essere assolta dal già citato Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, la cui struttura amministrativa è ormai sufficientemente consolidata. Anche se le misure amministrative da ultimo adottate e la cui documentazione viene allegata fanno intravedere la possibilità di poter disporre di dati finanziari di miglior completezza, ai fini della conoscenza dell'entità complessiva delle risorse assegnate dalla Comunità a soggetti italiani, permane la necessità di dover riunire i dati riferentisi ai pagamenti centralizzati e quelli pertinenti ai pagamenti disposti direttamente dalla Comunità.

Questa esigenza potrà essere soddisfatta solo se si potrà contare su un'intesa tra servizi della Commissione della CE - Fondo di rotazione - Amministrazioni italiane coinvolte.

In questa occasione la Corte esprime il suo convincimento che, per le ragioni prima indicate, l'esigenza merita di essere soddisfatta. Il Ministero del tesoro potrebbe essere incaricato di prendere le necessarie iniziative e di proporre le conseguenti soluzioni organizzative, impegnative per le amministrazioni. Esse dovrebbero comportare l'incremento del patrimonio informativo delle amministrazioni stesse.

8.3 La realizzazione di quanto proposto nei punti precedenti, unitamente alle osservazioni svolte nella premessa circa il processo di progressivo affinamento e approfondimento già avviato dalla Corte circa le proprie funzioni di controllo, consentirebbe di acquisire alle attività di referto uno spettro più ampio. Si riuscirebbe a riferire nel rispetto delle competenze delle diverse amministrazioni sull'utilizzo delle risorse di provenienza C.E. assegnate a qualsiasi soggetto dell'ordinamento italiano.

Ulteriore possibilità sarebbe quella di sperimentare, per specifiche indagini su singoli programmi avviati dalla Comunità, sui spesso si unisce il cofinanziamento nazionale, un'integrazione dell'esercizio delle funzioni della Corte con quelle della Corte dei conti della Comunità Europea.

**IL RELATORE**

F.to Gabriele AURISICCHIO

**IL PRESIDENTE**

F.to Ferdinando ANGELINI

Depositata in Segreteria il 19 marzo 1993.

**IL DIRIGENTE SUPERIORE**

F.to: Giovanni SFORZA

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO 1

## COMUNITÀ EUROPEA - BILANCIO 1992

## RIEPILOGO GENERALE DEGLI STANZIAMENTI - CONFRONTO CON IL 1991

(in milioni di ECU)

SETTORI	Bilancio stan. 1991 e bilanci rett. e suppl. nn. 1-2-3		Bilancio stanziamenti 1992		Variazione 1992 su 1991 in %		Quota sul totale 1992 in %	
	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
<b>TOTALE GENERALE</b>	59.370	56.085	66.118	62.828	11,37	12,02	100,00	100,00
di cui:								
<b>SOTTOSEZIONE 3</b>								
<b>FORMAZIONE, GIOVENTÙ, CULTURA</b>								
— Istruzione Cultura Informazione	294	278	370	352	25,85	26,62	0,56	0,56
— Altre azioni sociali	112	114	150	171	33,93	50,00	0,23	0,27
<b>Totale parziale B3</b>	406	392	520	523	28,08	33,42	0,79	0,83
<b>SOTTOSEZIONE 6</b>								
<b>RICERCA E SVILUPPO TECNOLOGICO</b>								
<b>Totale parziale B6</b>	2.132	1.745	2.648	1.945	24,20	11,46	4,00	3,10

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO 2

COMUNITÀ EUROPEA - PROGETTO PRELIMINARE DI BILANCIO 1993  
 RIEPILOGO GENERALE DEGLI STANZIAMENTI - CONFRONTO CON IL BILANCIO 1992

(in milioni di ECU)

SETTORI	Bilancio 1992		Progetto preliminare del bilancio 1993		Variaz. prog. pret. bil. 1993 su bil. 1992 in percent.		Quota sul tot prog. prel bilancio 1993 in percent.	
	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>66.560</b>	<b>63.049</b>	<b>67.309</b>	<b>64.344</b>	<b>1,13</b>	<b>2,05</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
di cui:								
<b>SOTTOSEZIONE 3</b>								
<b>FORMAZIONE, GIOVENTÙ, CULTURA</b>								
— Istruzione Cultura Informazione	64	45	99	87	54,69	93,33	0,15	0,14
— Cultura e Audiovis.	273	273	288	259	5,49	- 5,13	0,43	0,40
— Altre azioni sociali	118	138	147	104	24,58	- 24,64	0,22	0,16
<b>Totale parziale B3</b>	<b>455</b>	<b>456</b>	<b>534</b>	<b>450</b>	<b>17,36</b>	<b>- 1,32</b>	<b>0,79</b>	<b>0,70</b>
<b>SOTTOSEZIONE 6</b>								
<b>RICERCA E SVILUPPO TECNOLOGICO</b>	<b>2.479</b>	<b>1.886</b>	<b>2.795</b>	<b>2.786</b>	<b>12,75</b>	<b>47,72</b>	<b>4,15</b>	<b>4,33</b>
<b>Totale parziale B6</b>	<b>2.479</b>	<b>1.886</b>	<b>2.795</b>	<b>2.786</b>	<b>12,75</b>	<b>47,72</b>	<b>4,15</b>	<b>4,33</b>



## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## ALLEGATO 3

## RISORSE COMUNITARIE ATTRIBUITE ALL'ITALIA ARTICOLATE PER SETTORE

PERIODO 1988 - 1993

(in milioni di ECU)

PROGRAMMI	ISTRUZIONE	BENI CULTURALI	BIBLIOTECHE	RICERCA	UNIVERSITÀ
Programmi Operativi Regionali Ob. 1	—	141,331	—	137,947	10,000 *
Programmi Operativi Multiregionali Ob. 1	—	48,740	—	161,100	—
Grandi Progetti Ob. 1	—	—	—	—	12,400 *
Programmi Operativi Regionali Ob. 2	—	0,670	—	10,300	—
Programmi Operativi Regionali Ob. 5b	—	12,552	—	—	—
Programma Comunitario «Stride»	—	—	—	91,336	—
Programmi Integrati Mediterranei	—	41,017	—	40,597	—
Programmi «Lingua»	1,995	—	—	—	—
Programma «Gioventù per l'Europa»	1,968	—	—	—	—
Piano d'azione in favore delle biblioteche	—	—	2,000	—	—
TOTALE	3,963	244,310	2,000	441,280	22,400

\* Trattasi di interventi infrastrutturali in favore delle università

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## ALLEGATO 4

Il programma quadro 1990 - 1994		
Settori di base	Stanziamenti in mil. di ECU	Percentuale degli stanziamenti totali
<b>I. Tecnologie diffusive</b>		
<b>1. Tecnologie dell'informazione e della comunicazione</b>	2.221	38,9
— Tecnologie dell'informazione	1.352	
— Tecnologie delle comunicazioni	489	
— e sviluppo dei sistemi telematici d'interesse generale	380	
<b>2. Tecnologie industriali e tecnologie dei materiali</b>	888	15,6
— Tecnologie industriali e dei materiali	748	
— Misure e prove	140	
<b>II. Gestione delle risorse naturali</b>		
<b>3. Ambiente</b>	518	9,1
— Ambiente	414	
— Scienze e tecnologie marine	104	
<b>4. Scienze e tecnologie della vita</b>	741	13,0
— Biotecnologia	164	
— Ricerca agricola (1) e agroindustriale	333	
— Ricerca biomedica e salute	133	
— Scienze e tecnologie della vita per i paesi in via di sviluppo	111	
<b>5. Energia</b>	814	14,3
— Energie non nucleari	157	
— Sicurezza della fissione nucleare	199	
— Fusione termonucleare controllata	458	
<b>III. Valorizzazione delle risorse intellettuali</b>		
<b>6. Capitale umano e mobilità</b>	518	9,1
<b>Totale</b>	<b>5.700 (2) (3)</b>	<b>100,0</b>

(1) Compresa la pesca

(2) Compresi 57 milioni di ecu per l'azione centralizzata della diffusione e della valorizzazione di cui all'articolo 4, prelevati proporzionalmente su ciascuna delle azioni.

(3) Compresi 180 milioni di ecu per il 1990-1992 e 370 milioni di ecu per il 1993-1994 destinati al Centro comune di ricerca.

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO 5

FINANZIAMENTI PREVISTI PER TUTTI GLI STATI MEMBRI  
PER IL PERIODO 1989-1992  
DATI BILANCIO CEE

(in milioni di Ecu)

AZIONI	Stanzamenti di impegno	Stanzamenti di pagamento
ERASMUS	262,7	262,7
COMETT	157,8	148,6
LINGUA	66,1	66,1
TEMPUS *	180,0	180,0
SETTORE BENI CULTURALI **	37,8	37,8
SETTORE TURISMO E SPETTACOLO	16,1	16,1
SETTORE RICERCA	7.738,1	6.338,3
Totale	8.458,6	7.049,6

\* Gli importi indicati sono cumulativamente previsti per l'azione «Tempus» nell'ambito del programma «Phare»

\*\* Gli stanziamenti sono destinati al finanziamento di progetti pilota per la conservazione dei monumenti, parchi, restauro monumentale, manifestazioni, ecc

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO 6

PAGAMENTI PER ANNO: Dal 1987 al 1991 (valori in Mecu)			
SETTORE	TOTALE CEE	Totale Italia	% Italia
TECNOL dell'INFORMAZIONE	1408,7	149,6	10,6%
TECNOL delle COMUNICAZIONI	389,5	31,7	8,1%
SISTEMI TELEMATICI	109,3	10,333	9,5%
TECNOLOG. IND. E MATERIALI	380,8	38,6	10,1%
MISURE E PROVE	44,1	3,2	7,3%
AMBIENTE	90	8,1	9,0%
TECNOLOGIE MARINE	22,6	1,9	8,4%
BIOTECNOLOGIE	68,4	4,5	6,6%
AGROINDUSTRIA	29,2	2	6,8%
BIOMEDICINA	45,6	3,4	7,5%
COOPERAZIONE CON P.V.S.	54	2,5	4,6%
ENERGIA NON NUCLEARE	192,9	20,8	10,8%
FISSIONE	131,4	6,7	5,1%
CAPITALE UMANO	122,1	8,4	6,9%
DIFFUSIONE DEI RISULTATI	15,4	1,2	7,8%
MONITORAGGIO	5,5	0,35	6,4%
<b>TOTALE</b>	<b>3109,5</b>	<b>293,3</b>	<b>9,4%</b>

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## ALLEGATO 7

ACTIONS/ SPECIFIC PROGRAMMES	Breakdown of existing FP3	Breakdown of supplement	Percentage increase
1. Information and commun. technologies	2221	319	14,4
– Inform. technologies	1352	194	14,4
– Commun. technologies	489	70	14,4
– Telematics systems	380	55	14,4
2. Industrial and materials technologies	888	127	14,4
– Industrial and material technol.	748	107	14,4
– Measur. and testing	140	20	14,4
3. Environment	518	74	14,4
– Environment	414	59	14,4
– Marine sciences and technologies	104	15	14,4
4. Life sciences and technologies	741	107	14,4
– Biotechnology	164	24	14,4
– Agricultural and agro-ind. research	333	48	14,4
– Biomedical and health research	133	19	14,4
– STD	111	16	14,4
5. Energy	814	199	24,4
– Non-nuclear energies	157	60	38,2
– Nucl. fission safety	199	29	14,4
– Control. nucl. fusion	458	110	24,0
6. Human capital and	518	74	14,4
– Human capital and mobility	518	74	14,4
TOTAL	5700	900	15,8

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100

**REFERTO UTILIZZAZIONE  
RISORSE FINANZIARIE  
DESTINATE ALL'EDILIZIA PENITENZIARIA  
IVI COMPRESA QUELLA SANITARIA**

11/01/2014 10:00:00

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100



## INDICE

1. - Premessa . . . . .	Pag.	44
2. - La pianificazione degli interventi . . . . .	»	44
3. - Il programma ordinario di edilizia penitenziaria . . . . .	»	44
3.1 Le scelte operative degli anni '80 . . . . .	»	45
3.2 Il programma integrativo 1987 . . . . .	»	46
3.3 L'avocazione ministeriale dei nuovi interventi . . . . .	»	46
4. - Il programma di interventi straordinari . . . . .	»	47
5. - I dati gestionali del quinquennio 1988-1992. . . . .	»	47
5.1 Le più rilevanti modifiche programmatiche . . . . .	»	48
5.2 L'attuazione degli interventi straordinari ex lege n. 887 del 1984. . . . .	»	49
6. - Gli interventi di competenza del Ministero di grazia e giustizia. . . . .	»	50
6.1 Manutenzione e ristrutturazione degli istituti esistenti. . . . .	»	51
6.2 Strutture di custodia per i tossicodipendenti . . . . .	»	52

Vertical text or markings on the right edge of the page.

Small dark mark or speck.

Small dark mark or speck.

Small dark mark or speck.

Small dark mark or speck.

Small dark mark or speck.

Small dark mark or speck.

Small dark mark or speck.

N. 3/Ref./93

**REPUBBLICA ITALIANA**

In nome del Popolo italiano

**LA CORTE DEI CONTI**

a Sezioni riunite in sede referente composte dai magistrati:

**PRESIDENTE:** Ferdinando ANGELINI

**COMPONENTI:** Vittorio GUCCIONE  
Rosario MARESCA  
Girolamo CAIANIELLO  
Claudio DE ROSE  
Manin CARABBA  
Francesco DE FILIPPIS  
Felice SERINO  
Maurizio MELONI  
Pietro DE FRANCISCIS (rel.)  
Guido MACCAGNO

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la lettera in data 30 marzo 1993, con la quale il Presidente del Senato ha trasmesso il testo di una richiesta del Presidente della V Commissione permanente (programmazione economica, bilancio) intesa ad acquisire - ai sensi dell'art. 133 del Regolamento del Senato - informazioni, chiarimenti e documenti sull'utilizzazione delle risorse finanziarie destinate all'edilizia penitenziaria, ivi compresa quella sanitaria;

VISTO l'art. 133 del Regolamento del Senato della Repubblica;

UDITO, nella Camera del Consiglio del 28 maggio 1993, il relatore Consigliere Pietro DE FRANCISCIS;

PRESENTE, il Vice Procuratore Generale Vincenzo APICELLA;

con l'intervento dei magistrati Massimo VARI, Paolo NERI, Mario FALCUCCI, Gaetano D'AURIA, Maurizio PALA:

ha deliberato il seguente

**REFERTO PER IL PARLAMENTO**

in ordine all'utilizzazione delle risorse finanziarie destinate all'edilizia penitenziaria, ivi compresa quella sanitaria.

### 1. *Premessa*

Il Presidente del Senato della Repubblica, con lettera prot. n. 3329/S del 30 marzo 1993 indirizzata al Presidente della Corte dei conti, ha trasmesso il testo di una richiesta della Commissione bilancio e programmazione economica, formulata ai sensi dell'art. 133 del regolamento di tale Camera, al fine di acquisire "informazioni, chiarimenti e documenti ... sull'utilizzo delle risorse finanziarie destinate all'edilizia penitenziaria, ivi compresa quella sanitaria".

Al riguardo deve preliminarmente ricordarsi che le Sezioni riunite della Corte - con referto deliberato nella Camera di consiglio del 22 febbraio 1988, in seguito a specifica richiesta della Commissione giustizia del Senato - hanno fornito alla predetta Assemblea "tutte le informazioni atte a chiarire la gestione del comparto edilizia penitenziaria e delle relative risorse finanziarie a far data dal 1972".

Tale referto - il cui testo si allega in copia per dare una risposta esauriente e completa al quesito proposto - è articolato in quattro parti e tratta distintamente i seguenti temi: *a)* esame della legislazione ordinaria e straordinaria che disciplina il finanziamento, la programmazione e la realizzazione delle opere di edilizia penitenziaria da parte del Ministero dei lavori pubblici; *b)* analisi su base regionale (trattandosi di materia a competenza decentrata) degli interventi per la progettazione, costruzione e completamento degli istituti di prevenzione e pena e delle strutture connesse; *c)* illustrazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (ivi compresi lavori di riparazione, adattamento e ristrutturazione) degli istituti esistenti, di competenza del Ministero di grazia e giustizia; *d)* considerazioni conclusive in ordine all'evoluzione delle scelte programmatiche e alla concreta utilizzazione delle risorse, in un arco temporale che va dal 1972 al 1987.

La Corte ritiene utile, nella presente circostanza, aggiornare le informazioni e i dati forniti in precedenza, coprendo anche il quinquennio che va dal 1988 al 1992; ulteriori notizie riguarderanno specificamente il comparto delle strutture sanitarie nell'ambito degli istituti di prevenzione e pena.

### 2. *La pianificazione degli interventi*

Va preliminarmente sottolineato che nel settore dell'edilizia penitenziaria sono tuttora in corso due distinti piani pluriennali per la realizzazione di nuove strutture carcerarie su tutto il territorio nazionale, entrambi gestiti dal Ministero dei lavori pubblici: il primo - che nel seguito della presente indagine definiremo "programma ordinario" - risale alla legge 12 dicembre 1971 n. 1133 e in prosieguo di tempo ha beneficiato di finanziamenti (recati da altre leggi speciali e dalle leggi finanziarie) per un totale di 4.800 miliardi; il secondo si avvale di uno stanziamento di 530 miliardi nel triennio 1985-87, autorizzato dalla legge 22 dicembre 1984 n. 887 (legge finanziaria 1985 - art. 11) per "interventi straordinari da realizzare almeno per il 70% mediante utilizzazione di strutture industrializzate".

I due strumenti programmatici, pur riguardando la stessa materia, sono caratterizzati da modalità attuative ed ambiti operativi differenti, salva l'individuazione degli interventi, in entrambi i casi spettante al Ministero di grazia e giustizia di concerto con il Ministero dei lavori pubblici.

Infatti, mentre l'esecuzione del programma ordinario di edilizia penitenziaria è curata dai Provveditorati regionali alle opere pubbliche territorialmente competenti (a norma del D.P.R. n. 1534 del 1955, come modificato dall'art. 12 del D.L. n. 124 del 1965 convertito dalla legge 13 maggio 1965, n. 431), per il programma straordinario è stata compiuta una scelta diversa: le due Amministrazioni interessate - dopo aver inizialmente stabilito (D.I. 11 novembre 1985) di provvedere agli interventi di edilizia industrializzata "mediante concessione, previa gara di selezione, ad imprese, raggruppamenti o consorzi di imprese... iscritte all'Albo nazionale costruttori" - hanno poi deciso, con decreto interministeriale 8 aprile 1986 (art. 3), di addivenire ad un'unica concessione in favore di "una società a totale partecipazione statale anche indiretta, avente consolidata esperienza di rapporto concessorio con pubbliche amministrazioni".

### 3. *Il programma ordinario di edilizia penitenziaria*

Il problema delle strutture carcerarie e del loro potenziamento e ammodernamento è stato affrontato per la prima volta in modo organico dalla legge n. 1133 del 1971, che ha autorizzato la spesa di 100 miliardi in cinque anni da parte del Ministero dei lavori pubblici (cap. 8404).

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ai sensi dell'art. 4 della predetta legge, il programma degli interventi ed il loro ordine di priorità sono stati inizialmente stabiliti con decreto interministeriale (Grazia e Giustizia - Lavori pubblici) del 30 marzo 1972: nel periodo 1972-77 sono quindi intervenuti 16 provvedimenti di variazione che hanno profondamente modificato la pianificazione originaria, sia in termini quantitativi che qualitativi.

Sotto quest'ultimo profilo - tenuto conto dello specifico quesito riguardante le strutture sanitarie - è interessante notare che la costruzione di tre nuovi ospedali psichiatrici giudiziari (O.P.G.) a Cagliari, Verona e Tivoli, inizialmente prevista nei rispettivi importi di 2,1 miliardi, 2,5 miliardi e 5,1 miliardi, è stata successivamente stralciata dal programma: come si legge testualmente nel D.I. 19 dicembre 1974, tale scelta è stata compiuta perchè "il Ministero di grazia e giustizia è orientato sull'affidamento, con particolari convenzioni per il ricovero, dei prosciolti per infermità mentale ad ospedali psichiatrici civili".

Deve aggiungersi che nello stesso arco temporale il finanziamento di 2,1 miliardi, destinato alla costruzione di una nuova casa di reclusione per minorati fisici a Tolfa (VT), è stato stornato in ragione del 95% (2 miliardi) a favore di altre iniziative, mentre sono stati confermati gli interventi di ampliamento e ristrutturazione dei manicomi giudiziari di Aversa (CE) e Barcellona (ME), nei rispettivi importi di 1,3 miliardi e di 330 milioni.

Ulteriori risorse (400 miliardi negli anni dal 1977 al 1982) sono state stanziare dalla legge 1° luglio 1977 n. 404 per la prosecuzione ed il completamento del piano di edilizia penitenziaria: tale stanziamento, suddiviso in due "tranches" di 100 e 300 miliardi, è stato ripartito su base regionale in relazione alle esigenze.

In sede di prima ripartizione (D.I. 4 novembre 1977) ai due ospedali psichiatrici sopra richiamati sono stati rispettivamente assegnati 750 e 500 milioni a valere sull'esercizio finanziario 1978, mentre il finanziamento per l'istituto speciale di Tolfa è stato parzialmente reintegrato per 400 milioni. Per contro, nessuna assegnazione risulta disposta in questo comparto a carico dei fondi relativi al quadriennio 1979-82.

### 3.1 *Le scelte operative degli anni '80*

A causa della divaricazione tra il fabbisogno delle opere programmate e le somme stanziare, accentuate all'inizio degli anni '80 per le forti tensioni inflazionistiche, la legge finanziaria per il 1980 (legge 24 aprile 1980, n. 146 - art. 25) ha autorizzato la spesa aggiuntiva di 150 miliardi, che sono stati interamente assorbiti per il reintegro di finanziamenti stornati in precedenza e per la prosecuzione di opere in corso.

La natura di "provvedimento-tampone" della disposizione appena citata è stata confermata dalla successiva legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), che all'art. 20 ha stanziato 1.050 miliardi in tre anni destinati - oltre che al completamento delle iniziative già avviate - alla redazione di "un programma aggiuntivo di rinnovamento delle strutture penitenziarie".

Tale strumento programmatico, approvato con D.I. 1° giugno 1981, si discosta dai criteri precedentemente seguiti in quanto non è più articolato su base regionale ma si limita ad elencare un gruppo di 54 nuove opere, riportate "in ordine di precedenza" senza alcuna correlativa previsione finanziaria.

Nel periodo 1981-83 rilevanti modifiche sono state apportate alle scelte programmatiche precedenti, stralciando per difficoltà realizzative una ventina di nuove opere, cui si è aggiunta la soppressione dei lavori di ristrutturazione, più volte ricordati, nell'ospedale psichiatrico giudiziario di Aversa; l'analogo intervento per l'istituto di Barcellona ha, invece, ottenuto un finanziamento aggiuntivo di 300 milioni, che porta il totale delle somme assegnate a 1.330.000.000. E' stato infine disposto un primo finanziamento per 31 delle 54 opere facenti parte del programma aggiuntivo 1981.

La successiva legge finanziaria 1983 (legge 26 aprile 1983, n. 130) ha stabilito che i fondi recati dalla legge n. 119 del 1981 venissero redistribuiti fino al 1984, ed in tal senso sono state rimodulate tutte le assegnazioni precedentemente disposte dal Ministero di grazia e giustizia di concerto con il Ministero dei lavori pubblici (D.I. 28 maggio 1983).

Di particolare interesse ai fini della presente indagine è la legge 7 marzo 1985 n. 99 che, nell'autorizzare (art. 4) la spesa di 500 miliardi in due anni per il completamento delle opere in corso, espressamente riserva una quota non inferiore al 10% di tale stanziamento "alla manutenzione ed al miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie degli istituti di prevenzione e pena già esistenti".

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

In esito a quest'ultima prescrizione, l'Amministrazione ha disposto (D.I. 11 marzo 1986) l'accantonamento di 50 miliardi, definendo un elenco di 27 istituti (diventati poi 28 nel 1987, con l'aggiunta della casa circondariale di Imperia) destinatari di tali specifici interventi: per 22 di essi è stato anche precisato il relativo finanziamento (pari a poco più di 30 miliardi), rinviando la determinazione della spesa per i restanti 6 istituti alla compilazione delle relative perizie tecniche da parte dei competenti Provveditorati regionali alle OO.PP.

Tra questi ultimi istituti figura l'ospedale psichiatrico giudiziario di Reggio Emilia, mentre viene riproposto - e finanziato per 840 milioni - l'intervento di risanamento igienico-sanitario dell'omologa struttura di Aversa, precedentemente esclusa dal programma.

La legge 28 febbraio 1986 n. 41 (legge finanziaria 1986 - art. 13) ha poi autorizzato la complessiva spesa di 1.000 miliardi nel quadriennio 1986-89, destinando espressamente tali fondi al "completamento anche funzionale delle opere in corso".

### 3.2 Il programma integrativo 1987

E' stata peraltro ravvisata la necessità di procedere ad un riesame globale del programma di edilizia penitenziaria, che tenesse conto delle perduranti difficoltà di realizzazione di numerosi istituti e delle nuove esigenze nel frattempo manifestatesi (sostituzione di strutture carenti, adeguamento della ricettività penitenziaria di alcune regioni, recepimento di nuovi "standard" tecnico-esecutivi introdotti da modifiche legislative, ecc.). Pertanto, le due Amministrazioni interessate - in sede di definizione dei criteri di riparto delle ulteriori, cospicue risorse (1.600 miliardi nel quadriennio 1987-1990) stanziati dalla legge finanziaria 1987 (legge 22 dicembre 1986, n. 910 - art. 7, comma 6) per opere in corso e anche per quelle "ancora da avviarsi" - hanno provveduto (D.I. 2 marzo 1987) a stralciare dal programma di edilizia penitenziaria ben 21 nuove opere, disponendo il primo finanziamento di alcuni istituti totalmente privi di copertura (case circondariali di Trento, Marsala e Mistretta) ed assegnando integralmente le somme precedentemente attribuite (30 miliardi) per il risanamento di 22 istituti esistenti, a valere sull'accantonamento di 50 miliardi di cui alla legge n. 99 del 1985.

Nel contempo è stato approvato, nell'importo di 780 miliardi, un programma integrativo di nuove opere, destinato a sostituire le vecchie strutture esistenti nelle città di Milano (S. Vittore), Napoli (Poggioreale), Genova (Marassi) e Venezia (S. Maria Maggiore) e a potenziare la dotazione di istituti di prevenzione e pena in alcune regioni (Calabria, Campania, Lombardia), incrementando altresì le strutture della giustizia minorile nell'Italia meridionale. Il totale delle risorse destinate nel periodo 1972-1987 alla costruzione, ristrutturazione e completamento degli istituti di prevenzione e pena ammonta a 4.800 miliardi. Tali stanziamenti, che negli esercizi successivi sono rimasti immutati - salve le rimodulazioni disposte annualmente dalle leggi finanziarie - risultano articolati come segue:

Legge	Stanziamen- to in milioni
12 dicembre 1971, n. 1133 . . . . .	100.000
1° luglio 1977, n. 404 . . . . .	400.000
24 aprile 1980, n. 146 (legge finanziaria 1980 - art. 25) . . . . .	150.000
30 marzo 1981, n. 199 (legge finanziaria 1981 - art. 20). . . . .	1.050.000
7 marzo 1985, n. 99 (art. 4) . . . . .	500.000
28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986 - art. 13) . . . . .	1.000.000
22 dicembre 1986, n. 910 (legge finanziaria art.7, comma 6) . . . . .	1.600.000
Totale . . . . .	4.800.000

### 3.3 L'avocazione ministeriale dei nuovi interventi

A questo punto si inserisce la nota vicenda dell'avocazione, da parte del Ministro dei lavori pubblici, della realizzazione dei 13 nuovi istituti previsti dal programma integrativo (esclusi gli interventi relativi al settore della giustizia minorile), per una spesa complessiva di 720 miliardi.

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

In considerazione della "particolare importanza tecnica" delle opere da eseguire e allo scopo di "assicurarne la pronta e sollecita realizzazione mediante l'adozione di uniformi criteri tecnologici e tipologici", il Ministro ritenne di affidare in concessione ad alcune imprese e loro raggruppamenti la progettazione ed esecuzione delle opere medesime, invitandole, nell'aprile del 1987, a presentare entro cinque mesi i relativi progetti di massima.

Successivamente, essendo emerso il diverso orientamento del Ministero di grazia e giustizia, i predetti incarichi di progettazione furono sospesi e della questione fu investito il Consiglio di Stato. L'Organo consultivo (Sez.II - parere n. 1680/87 del 26 agosto 1987) espresse l'avviso che i predetti incarichi di progettazione dovevano considerarsi illegittimi, in quanto conferiti senza il concerto del Ministro di grazia e giustizia, previsto dall'art. 5 - comma 1 - della legge n.1133 del 1971.

Infine, nel febbraio del 1988 l'Amministrazione dei lavori pubblici ha disposto l'annullamento d'ufficio, per "error in procedendo", degli atti di conferimento dei ricordati incarichi progettuali.

Questa vicenda - di cui, sotto altri profili, si è occupato anche il giudice penale - ha prodotto una fase di stallo nella realizzazione del programma di edilizia penitenziaria, che si è protratta per oltre un anno e mezzo.

Solo nell'autunno del 1988 le due Amministrazioni interessate hanno costituito un gruppo di lavoro misto, allo scopo di stabilire i criteri di acquisizione dei progetti delle nuove opere previste dal programma integrativo 1987 e di verificarne l'idoneità fin dalla fase della loro ideazione.

#### 4. Il programma di interventi straordinari

Come accennato nel precedente paragrafo 2, la legge finanziaria 1985 (L. n. 887 del 1984, art.11) ha stanziato 530 miliardi in tre anni per "interventi straordinari" di edilizia penitenziaria, da realizzare prevalentemente mediante strutture prefabbricate (cap. 8411).

Il Ministero di grazia e giustizia, di concerto con quello dei lavori pubblici, ha ritenuto opportuno utilizzare tali strutture per la "realizzazione, in tempi brevi, di edifici penitenziari aventi caratteristiche custodiali attenuate, finalizzate anche al trattamento rieducativo (al di sotto dei venticinque anni)..., nonchè alla realizzazione di strutture di servizio e di sezioni di semilibertà in istituti esistenti"; è stata anche ravvisata l'esigenza di "assicurare il recupero igienico e funzionale di complessi penitenziari esistenti, onde renderli meglio corrispondenti ai principi di trattamento e rieducazione del detenuto, statuiti con la legge 26 luglio 1975, n.354" (D.I. 11 novembre 1985).

Con successivo provvedimento (D.I. 8 aprile 1986) è stata poi compiuta la scelta di affidare congiuntamente in concessione la progettazione ed esecuzione dell'intero programma ad una società a partecipazione statale anche indiretta, "in considerazione del carattere di segretezza delle opere" e al dichiarato scopo di "assicurare un'unitaria, organica ed uniforme attuazione degli interventi sull'intero territorio nazionale".

Il Ministero dei lavori pubblici ha quindi stipulato una convenzione con la Soc. EDIL.PRO del Gruppo IRI-ITALSTAT (ora IRITEKNA), affidando alla stessa la progettazione ed esecuzione delle opere di cui ai gruppi A, B e C dell'art. 1 del citato decreto interministeriale, per l'importo di 480 miliardi pari ad oltre il 90% dello stanziamento complessivo di 530 miliardi.

La somma residua di 50 miliardi è stata destinata a lavori di ristrutturazione di edifici penitenziari esistenti e alla costruzione di cappelle per l'esercizio del culto (gruppi D ed E del decreto di cui sopra), da eseguirsi a cura dei Provveditorati alle OO.PP. territorialmente competenti.

A valere su quest'ultimo accantonamento, un primo finanziamento per complessivi 22,5 miliardi è stato disposto con D.I. 24 settembre 1987 per opere di recupero nelle case circondariali di Massa (3,5 mld.) e Lucca (5 mld.) e nelle case di reclusione di Alghero (2 mld.) e Alessandria (12 mld.).

#### 5. I dati gestionali del quinquennio 1988-1992

Sotto il profilo finanziario, va detto che il periodo compreso tra il 1988 e il 1992 ha visibilmente risentito dell'"impasse" verificatasi nell'attività amministrativa a causa degli avvenimenti già descritti sub.3.3.

In relazione a tali circostanze - alle quali si sono aggiunti i provvedimenti restrittivi disposti dal D.L. n.65 del 1989 convertito dalla legge 26 aprile 1989 n.155, - le annuali leggi finanziarie hanno disposto ripetute e consistenti rimodulazioni degli stanziamenti riguardanti il programma ordinario di edilizia penitenziaria (cfr. tabella 1), diluendo le risorse in un arco temporale più che doppio (9 anni invece di 4) di quello previsto e che si spinge fino all'esercizio 1996: in termini percentuali i fondi disponibili nel 1990 (250 miliardi) hanno subito una diminuzione del 37,5% rispetto all'esercizio precedente (400 miliardi), scendendo nel 1992 a soli 20 miliardi, con una decurtazione del 95% nei confronti del 1991 (250 miliardi).

Nel periodo considerato non sono intervenuti ulteriori stanziamenti, anzi l'art. 26 del D.L. n.415 del 1989 concernente norme urgenti in materia di finanza locale - convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n.38 - ha ridotto di 20 miliardi l'autorizzazione di spesa per il 1990 recata dalla legge n.910 del 1986.

Il totale delle somme stanziato sul cap. 8404 si riduce pertanto a 4.780 miliardi, di cui 3.900 resi disponibili a tutto il 31 dicembre 1992. A fronte di tale disponibilità risultano complessivamente impegnati 3.785 miliardi, pari ad oltre il 97% del totale, mentre i pagamenti ammontano a 3.334,6 miliardi corrispondenti all'88% delle somme impegnate. Nell'unita tabella 2 sono riportati in dettaglio i dati dell'ultimo quinquennio, suddivisi per esercizio, relativi agli impegni, ai pagamenti ed ai residui.

In termini di opere eseguite tale impegno finanziario si è tradotto nella costruzione di 68 nuovi istituti di prevenzione e pena, già ultimati e consegnati, cui vanno aggiunte 15 opere in corso di esecuzione e 10 programmate ma non ancora iniziate (cfr. tabella 3); nella tabella 3/bis sono, infine, elencate le opere stralciate dal programma, che ammontano a 26.

Con specifico riferimento alle strutture sanitarie, si rileva che due nuovi Centri clinici sono stati realizzati nell'ambito delle case circondariali di Napoli- Secondigliano e Catanzaro; tra le iniziative in corso va segnalata la realizzazione del nuovo Centro clinico presso la casa di reclusione di Parma, cui il D.I. 5 luglio 1991 ha assegnato un primo finanziamento di 3,5 miliardi.

Entro il 1993 è prevista l'ultimazione della nuova casa circondariale di Palermo e della casa di reclusione di Perugia, entrambe dotate di "Centri clinici" con capienza, rispettivamente, di 100 posti e 30 posti.

Per quanto concerne gli istituti esistenti, risultano completati i lavori di ristrutturazione del Centro clinico della casa circondariale di Bari, mentre un analogo intervento è in corso nel carcere dell'Ucciardone a Palermo, con una spesa prevista di 2,9 miliardi; sono state, inoltre, potenziate e ampliate le infermerie degli istituti penitenziari di Lucca e Massa, mentre il Centro clinico del carcere di Poggioreale e Napoli è stato dotato di un reparto operatorio.

E' stato, per contro, stralciato "per sopravvenute esigenze dell'Amministrazione penitenziaria" l'intervento di risanamento dell'ospedale psichiatrico giudiziario di Reggio Emilia, precedentemente incluso nel programma di utilizzo dei fondi riservati ex art.4, comma 2, della legge n.99 del 1985.

A quest'ultimo riguardo va evidenziato che nell'originario elenco, stabilito nel marzo 1986, sono stati inseriti - previo stralcio di interventi mai finanziati - altri 9 istituti già esistenti (per un totale di 31), bisognosi di lavori manutentori, finalizzati al miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie: il D.I. 22 novembre 1988 - che ha anche integrato talune assegnazioni disposte in precedenza - ha finanziato interventi per circa 17 miliardi, utilizzando quasi interamente l'accantonamento di 50 miliardi previsto per tali specifiche finalità (cfr. tabella 4).

### 5.1 Le più rilevanti modifiche programmatiche

Tralasciando le variazioni dovute a semplici rimodulazioni dei finanziamenti relativi alle singole opere in dipendenza degli "slittamenti" disposti dalle leggi finanziarie, sembra utile porre in evidenza le modifiche più significative che il programma ordinario di edilizia penitenziaria ha subito nel periodo considerato.

Va innanzitutto sottolineato come il "programma integrativo 1987" sia stato notevolmente ridimensionato mediante la cancellazione delle due nuove case circondariali di Napoli (finanziate per complessivi 150 miliardi nel triennio 1988-1990) e degli analoghi istituti di Sondrio (20 miliardi) e Mistretta (30 miliardi), nonché della custodia preventiva minori di Foggia (20 miliardi). Per perduranti difficoltà connesse all'indisponibilità dell'area l'Amministrazione ha anche deciso di rinunciare alla costruzione della casa circondariale di Rieti, destinando il residuo finanziamento (9,3 miliardi) agli altri istituti in corso di realizzazione nella regione Lazio (Civitavecchia, Velletri e Viterbo).



## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Sono stati invece inseriti nel novero delle nuove opere da realizzare la casa circondariale di Patti (ME) e la casa di reclusione di Favignana (TP), quest'ultima con un primo finanziamento di 10 miliardi disposto dal D.I. 20 dicembre 1990. Con successivo provvedimento (D.I. 25 maggio 1992) sono stati assegnati all'istituto di Patti 40,7 miliardi, è stato integrato il finanziamento del penitenziario di Favignana per 78,5 miliardi e si è provveduto ad inserire nel programma l'ampliamento degli istituti di Milano-Opera e Milano-Bollate.

Largo spazio è stato dato anche alla ristrutturazione e adeguamento di strutture carcerarie esistenti: oltre 140 miliardi sono stati assegnati nel 1991 per la realizzazione di numerosi interventi (riportati in dettaglio nella tabella 5), tra i quali si segnalano per entità quelli concernenti la Scuola agenti di custodia (25 miliardi) e la casa circondariale (12,5 miliardi) di Verbania, la casa di reclusione di Alessandria (18 miliardi) e le case circondariali di Bergamo (11 miliardi) e di Napoli - Poggioreale (8,2 miliardi).

Nell'ambito degli interventi di risanamento edilizio finanziati dalla legge n.99 del 1985 più volte citata, va segnalato il finanziamento di 9 miliardi destinato al recupero della casa di reclusione di Pianosa.

A quest'ultimo istituto - unitamente al penitenziario dell'Asinara - il D.L. n.369 del 1992, convertito dalla legge 30 ottobre 1992 n.422, ha assegnato uno stanziamento di 70 miliardi per la realizzazione, con procedure d'urgenza, di opere di ristrutturazione e di difesa con particolare riguardo ai sistemi di sicurezza e di allarme: la somma di cui sopra è stata iscritta in ragione di 50 miliardi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici e in ragione di 20 miliardi nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia.

### 5.2 L'attuazione degli interventi straordinari ex lege n.887 del 1984

Un andamento insoddisfacente si rileva nell'attuazione del programma straordinario di edilizia penitenziaria prefabbricata, affidato in concessione unitaria alla Soc. EDIL.PRO. del Gruppo IRI - ITAL-STAT (ora IRITEKNA) per l'importo di 480 miliardi.

Al riguardo deve evidenziarsi preliminarmente che le finalità a suo tempo individuate dall'Amministrazione (realizzazione, in tempi brevi, di edifici penitenziari con caratteristiche custodiali attenuate per la rieducazione di detenuti al di sotto dei 25 anni; realizzazione di sezioni di semilibertà in istituti esistenti) sono state contraddette dalle modifiche successivamente apportate al programma con decreti interministeriali del 6 settembre e 20 dicembre 1990 e del 4 ottobre 1991.

Come è dato rilevare dall'unita tabella 6, su cinque interventi originariamente previsti per la costruzione di "padiglioni per giovani adulti" (con una capienza di 720 posti), viene confermato solo quello relativo al carcere "Le Vallette" di Torino con una capienza di 150 posti; sono stati, inoltre, ridotti da 7 a 3 gli interventi riguardanti le "sezioni di semilibertà" e la relativa capienza risulta diminuita di oltre quattro volte (da 750 a 180 posti).

Appare vanificato, altresì, l'intendimento di realizzare "in tempi brevi" le opere in questione, atteso che - nonostante gli interventi siano stati quasi dimezzati "medio tempore" (da 27 a 15) - la progettazione di massima ed esecutiva da parte della Società concessionaria ha assorbito quasi 5 anni: solo nel 1991, infatti, sono stati presentati e approvati dal Consiglio superiore dei lavori pubblici 12 dei 15 progetti esecutivi, mentre i restanti 3 (riguardanti le sezioni di semilibertà di Messina, Belluno e Avellino) sono stati approvati nel primo semestre del 1992. Per l'ultimazione delle opere la stessa Amministrazione prevede un tempo medio di altri cinque anni.

La valutazione che si può dare in proposito è certamente negativa, poichè un programma di interventi urgenti, basato quasi interamente sull'impiego di strutture prefabbricate e da attuare in tre anni, sarà probabilmente completato in dieci anni, cioè un tempo pari a tre volte quello preventivato, realizzando poco più della metà (15 su 27) delle opere originariamente previste. E ciò, senza dire delle previsioni finanziarie che, nonostante il drastico ridimensionamento degli interventi, dovrebbero scontare nella fase esecutiva dei lavori il cospicuo ritardo accumulato nella fase programmatica e progettuale.

Secondo notizie fornite dall'Amministrazione penitenziaria, nel corso del 1992 sono stati consegnati i lavori, affidati in concessione (gruppo B), per la costruzione degli istituti di S. Maria C.V., Vibo Valentia, Rossano, Caltagirone e Siracusa, nonché quelli relativi alla realizzazione del padiglione giovani adulti di Torino "Le Vallette" (gruppo A - parte prima) e delle caserme per la polizia penitenziaria di Crotone (60 posti), Rimini (150 posti) e Udine (80 posti).

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per quanto attiene, invece, agli interventi di ristrutturazione di edifici esistenti (di cui alla lettera "D" del programma) - affidati ai Provveditorati regionali alle OO.PP. - va sottolineato che essi sono stati portati da 4 a 7, mediante la sostituzione della casa circondariale di Alghero con quella di Cagliari e l'aggiunta dei due istituti romani di "Regina Coeli" e "Rebibbia" e della casa circondariale di Cassino (FR).

I fondi assegnati sul cap. 8411, a valere sull'accantonamento di 50 miliardi, risultano dal seguente prospetto:

		(in milioni)
Provveditorato per il Lazio . . . . .	OO.PP - Roma "Regina Coeli" C.C. . . . .	4.000
	- Roma "Rebibbia" C.C. . . . .	2.500
	- Cassino C.C. . . . .	6.200
Provveditorato OO.PP per la Toscana . . . . .	OO.PP - Massa C.R. . . . .	10.174
	- Lucca C.C. . . . .	5.000
Provveditorato per il Piemonte . . . . .	OO.PP - Alessandria C.R. . . . .	12.000
Regione Sardegna . . . . .	- Cagliari C.C. . . . .	2.228
Totale . . . . .		42.102

#### 6. Gli interventi di competenza del Ministero di grazia e giustizia

Come accennato nella premessa del presente referto, anche il Ministero di grazia e giustizia interviene con proprie risorse (imputate prevalentemente ai capitoli 2085 e 7001) nel settore dell'edilizia penitenziaria, assicurando la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture carcerarie esistenti.

Tale attività comprende anche lavori di riparazione e adattamento degli immobili, che in relazione alla loro complessità vengono realizzati direttamente dall'Amministrazione penitenziaria, ovvero mediante assegnazione di fondi ai Provveditorati regionali alle OO.PP., ai sensi dell'art. 17, comma 23, della legge n. 67 del 1988.

Gli interventi diretti, a loro volta, vengono eseguiti in economia (fino al limite di 200 milioni) mediante accredito dei fondi ai funzionari delegati, oppure attraverso procedure contrattuali basate - ove necessario - su perizie tecniche redatte dai citati organi decentrati del Ministero dei lavori pubblici.

A quest'ultimo riguardo giova ricordare che la legge 15 dicembre 1990 n. 395, concernente il nuovo ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria (ex Agenti di custodia), ha sensibilmente modificato l'organizzazione delle strutture centrali e periferiche nel settore in questione.

E' stato, infatti istituito il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria (con contestuale soppressione della Direzione generale per gli istituti di prevenzione e pena), cui fanno capo a livello decentrato 16 Provveditorati regionali che operano nel settore degli istituti e servizi per adulti, con compiti di organizzazione e gestione interna e nei rapporti con enti locali, regioni e strutture del Servizio sanitario nazionale nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali. A tali Organi sono trasferite, inoltre, tutte le funzioni in materia di personale, istituti e servizi penitenziari, prima spettanti ai Procuratori e Procuratori generali della Repubblica.

Proprio per far fronte alle specifiche esigenze dell'edilizia penitenziaria l'art. 35 della legge n. 395 del 1990 - colmando una lacuna normativa ripetutamente segnalata dall'Amministrazione - ha notevolmente potenziato i ruoli dei dirigenti e del personale tecnico (ingegneri, architetti, assistenti edili, disegnatori, ecc.) del Dipartimento, aggiungendo alcune qualifiche funzionali corrispondenti ai nuovi profili professionali.

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Riconoscendo a tale personale funzioni di studio, ricerca, standardizzazione costruttiva e progettazione, nonché la possibilità di redigere - in casi di urgenza - perizie di spesa per la ristrutturazione di immobili, il legislatore ha notevolmente ampliato la possibilità di intervento diretto dall'Amministrazione penitenziaria, alla quale è riconosciuta altresì la facoltà di accedere in ogni tempo ai cantieri per la costruzione di nuove opere, chiedendo informazioni e chiarimenti ai Provveditorati regionali alle OO.PP. e alle stesse imprese appaltatrici o concessionarie dei lavori (art. 35, comma 3).

Da ultimo va sottolineato che l'art. 38 della legge citata ha trasformato da preventivo a successivo il controllo della Corte sugli atti degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione penitenziaria.

#### 6.1 *Manutenzione e ristrutturazione degli istituti esistenti*

La Corte, quindi, non dispone in proposito di notizie complete e aggiornate risultanti dalle proprie scritture, nè può basarsi sui dati di consuntivo relativi ai ricordati capitoli 2085 e 7001, poichè gli stessi sono ad oggetto promiscuo e si riferiscono anche all'edilizia giudiziaria, la cui esecuzione è demandata - com'è noto agli Enti locali.

Secondo informazioni fornite dall'Amministrazione penitenziaria - la cui riforma è divenuta pienamente operante con la pubblicazione nella G.U. del 20 novembre 1992 di sette decreti legislativi di attuazione della ripetuta legge n. 395/90 -, gli interventi riguardanti gli istituti di prevenzione e pena sono stati indirizzati, nell'ultimo biennio, ad un capillare adeguamento delle strutture alle nuove e diverse competenze della Polizia penitenziaria.

Così ad esempio, si sono resi necessari l'ampliamento e la ristrutturazione delle caserme (in relazione all'aumento di organico degli agenti, che passano da 33.460 a 40.020 unità) e dei relativi servizi logistici; allo scopo di pervenire alla migliore utilizzazione del personale sono stati, inoltre, incrementati in molti istituti gli impianti di sicurezza passiva e quelli di chiusura automatica dei controlli e divisorii interni; sono state, infine, costruite strutture prefabbricate per il ricovero degli automezzi per la traduzione dei detenuti, ora spettante alla Polizia penitenziaria.

Il costante aumento del numero dei detenuti - che nell'arco di due anni è quasi raddoppiato, passando da 26.000 nel 1991 a 51.120 unità al 30 aprile 1993 - ha inoltre incentivato gli interventi per il recupero edilizio ed il riadattamento di locali all'interno delle strutture carcerarie.

Nell'ultimo quinquennio l'impegno finanziario è stato mediamente di 60 miliardi all'anno per interventi di manutenzione ordinaria e a carico del cap. 2085, eseguiti in gran parte mediante accreditamento di fondi ai funzionari delegati (cfr. tabella 7).

Meno numerosi sono gli interventi realizzati mediante contratti ad evidenza pubblica tra i quali non mancano quelli relativi alle strutture sanitarie. Possono citarsi, tra gli altri: i lavori di ripristino del reparto medicina del Centro clinico e di ristrutturazione locali dell'ambulatorio e della farmacia nel carcere romano di "Regina Coeli" (importo complessivo 1,2 miliardi); la ristrutturazione e completamento del 2° reparto minorati dell'ospedale psichiatrico giudiziario di Napoli (361,6 milioni); i lavori di adattamento locali per detenuti tossicodipendenti presso il Centro di osservazione di Roma-Rebibbia (431,6 milioni); l'installazione di ascensori e montabarelle a servizio dell'infermeria della casa circondariale di La Spezia (434,8 milioni); i lavori di straordinaria manutenzione in alcuni padiglioni dell'ospedale psichiatrico giudiziario di Barcellona (740,2 milioni).

Nell'unità tabella 8 sono invece riportati gli impegni assunti dall'Amministrazione a carico del cap. 7001 nel quinquennio 1988-1992, separatamente per le somme accreditate ai funzionari delegati, per gli importi relativi a contratti e per gli interventi di maggiore rilevanza e complessità tecnica, eseguiti mediante assegnazione dei relativi fondi ai Provveditorati regionali alle OO.PP. territorialmente competenti. Questi ultimi interventi sono poi elencati analiticamente e per ciascun esercizio finanziario nella successiva tabella 9.

Nel 1992 il Ministero di grazia e giustizia ha anche fruito di uno stanziamento straordinario di 20 miliardi, recato dalla legge 30 ottobre 1992 n. 422 per la ristrutturazione ed il miglioramento funzionale dei penitenziari di Pianosa e dell'Asinara.

Utilizzando la facoltà di deroga alla normativa vigente, prevista dalla stessa legge, l'Amministrazione ha attribuito all'Ufficio centrale beni e servizi - Divisione I l'approvazione tecnico-economica dei progetti, la direzione dei lavori e l'effettuazione dei relativi collaudi.

#### 6.2 *Strutture di custodia per i tossicodipendenti*

Un particolare settore di attività dell'Amministrazione penitenziaria è rappresentato dalla creazione di idonee strutture negli istituti penitenziari, da destinare alla custodia di detenuti tossicodipendenti, in attuazione della legge n. 162 del 1990.

Infatti, ai sensi dell'art. 30 di quest'ultima legge, la pena detentiva di coloro che sono condannati per reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendenza deve essere scontata in istituti attrezzati per lo svolgimento di programmi terapeutici e socio-riabilitativi.

A valere sullo svolgimento di 48 miliardi nel triennio 1990-1992, sul pertinente capitolo 7006 risultano assunti impegni per complessivi 30,6 miliardi, di cui oltre il 50%, pari a 16 miliardi, riguardano interventi affidati ai Provveditorati regionali alle OO.PP. ai sensi dell'art. 17, comma 23, della legge n. 67/88. Nell'ambito di questi ultimi vengono in evidenza per la particolare complessità quelli concernenti le case circondariali di Genova - Marassi, Roma - "Regina Coeli", Torino - "Le Nuove" e il Centro di osservazione di Rebibbia in Roma.

Va anche segnalato al riguardo che con decreto ministeriale 10 maggio 1991, emanato a termini dell'art. 24 - comma 2 - della citata legge n. 162/90, l'Amministrazione penitenziaria ha disposto l'acquisizione di 27 case mandamentali da destinare alla detenzione di soggetti tossicodipendenti.

Degno di nota, infine, è l'art. 7 del recente decreto-legge 13 aprile 1993 n. 107 - recante nuove misure in materia di trattamento penitenziario, nonché sull'espulsione dei cittadini extracomunitari - , il quale stabilisce che ciascun capoluogo di provincia negli ospedali generali sono riservati reparti destinati, via prioritaria, al ricovero dei detenuti e degli internati per i quali la competente autorità abbia disposto il piantonamento.

La struttura ospedaliera provvede agli accertamenti diagnostici e alle cure, mentre la sicurezza dei reparti destinati ai detenuti e agli internati è affidata al Corpo di polizia penitenziaria.

Nei termini surriferiti è il referto per il Parlamento sull'utilizzazione delle risorse finanziarie destinate all'edilizia penitenziaria, ivi compresa quella sanitaria.

L'ESTENSORE

F.to Pietro De Franciscis

IL PRESIDENTE F.F.

F.to Ferdinando Angelini

Depositato in segreteria il 5 giugno 1993  
IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA  
(F.to Sforza)

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA 1

**PROGRAMMA ORDINARIO DI EDILIZIA PENITENZIA  
STANZIAMENTI COMPLESSIVI RIPARTITI PER L'ESERCIZIO  
(MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI - CAP. 8404)**

(in miliardi)

LEGGI	anni precedenti	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	Totale risorse stanziare
Legge 12 dicembre 1971, n. 1133	100												100
Legge 1 luglio 1977, n. 404 (anni dal 1977 al 1982) . . . . .	400												400
Legge 24 aprile 1980, n. 146 art. 25 (nel triennio 1980-1982) . . . . .	150												150
Legge 30 marzo 1981, n. 119 art. 20 (nel triennio 1981-1983) . . . . .	1.050												1.050
Legge 7 marzo 1985, n. 99 art. 4 (nel biennio 1984-1985) . . . . .	500												500
Legge 28 febbraio 1986, n. 41 art. 13 (nel quadriennio 1986-1989)		200	100	300	—	—	200	10	50	70	70		a) 1.000
Legge 22 dicembre 1986, n. 910 art. 7 (nel quadriennio 1987-1990) . . . . .			100	100	400	d) 230	50	10	50	80	200	360	b) 1.580
c) TOTALE risorse disponibili . . . . .	2.200	200	200	400	400	230	250	20	100	150	270	360	4.780

a) Lo stanziamento di 1.000 miliardi di cui alla legge n. 41 del 1986 era, in origine, così ripartito: 200 miliardi, rispettivamente, per il 1986 e il 1987 e 300 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989.

b) Lo stanziamento di 1.600 miliardi di cui alla legge n. 910 del 1987 era, in origine, così ripartito: 100 miliardi per l'anno 1987 e 500 miliardi per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990.

c) La rimodulazione degli stanziamenti è stata disposta dalle leggi finanziarie successivamente intervenute, da ultimo legge 23 dicembre 1992, n. 500 (legge finanziaria 1993 - TAB. F.)

d) L'originaria autorizzazione di spesa, pari a 250 miliardi, è stata ridotta di 20 miliardi dall'art. 26 del D.L. n. 415 del 1989, convertito dalla legge 28 febbraio 1990 n. 38.

TABELLA 2

PROGRAMMA ORDINARIO DI EDILIZIA PENITENZIARIA  
 DATI DI CONSUNTIVO  
 (Ministero LL.PP. - Cap. 8404)

in milioni

	1988	1989	1990	1991	1992
Stanziamiento di competenza	400.256	351.945	293.496	260.981	28.726
Impegni complessivi	400.256	351.945	293.496	260.981	28.726
Disponibilità (comp. fres.)	1.047.547	911.974	911.974	880.252	705.074
Pagato totale	393.973	344.990	256.397	195.174	208.352
Pagato competenza	128.987	56.126	12.963	13.352	10.113
Pagato residui	264.986	288.863	243.433	181.822	198.239
Residui totali (o finali)	640.029	617.986	619.271	676.348	493.164
Residui propri	543.373	418.945	406.198	484.630	377.280
Residui di stanziamento	96.656	199.041	213.073	191.718	115.884

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA 3

**EDILIZIA PENITENZIARIA**  
**PROGRAMMA DI INTERVENTI ORDINARI EX LEGE N. 1133/71**  
**STATO DI ATTUAZIONE AL 31-12-1992**  
**(Stanziamiento complessivo 4.780 miliardi)**

**ISTITUTI**

REGIONE	ULTIMATI	IN CORSO	PROGRAMMATI
PIEMONTE-VALLE D'AOSTA	Alba, Alessandria, Asti, Aosta, Biella, Cuneo, Ivrea, Novara, Saluzzo, Torino, Vercelli	—	Fossano
LOMBARDIA	Bergamo, Brescia, Busto Arsizio, Como, Milano-Opera, Voghera, Cremona, Monza, Pavia	Vigevano	Milano Milano-Opera (ampliamento) Milano-Bollate (ampliamento)
LIGURIA	Genova-Pontedecimo	San Remo	Genova
EMILIA ROMAGNA	Bologna, Ferrara, Modena, Parma, Piacenza, Rimini, Reggio Emilia	Parma (centro clinico)	—
TRENTINO-ALTO ADIGE	—	—	Trento
VENETO	Padova, Vicenza	Verona	Venezia
FRIULI-VENEZIA GIULIA	Tolmezzo	—	—
TOSCANA	Firenze (2 C.C.), Livorno, Prato, S. Gimignano	—	—
MARCHE	Ancona, Ascoli Piceno, Pesaro	Ancona (ex C.P.M.)	—
UMBRIA	Spoletto, Terni	Perugia	—
LAZIO	Frosinone, Velletri, Civitavecchia	Viterbo	—
ABRUZZO	L'Aquila, Lanciano, Sulmona, Teramo, Vasto	—	—
MOLISE	Larino	—	—
CAMPANIA	Ariano Irpino, Avellino, Benevento, Carinola, Napoli, Salerno	—	S. Angelo dei Lombardi, Eboli
BASILICATA	Melfi	—	—
PUGLIA	Foggia, Taranto, Trani	Lecce	—
CALABRIA	Cosenza, Crotone, Palmi, Paola, Catanzaro	Castrovillari, Reggio Calabria	Cassano allo Jonio
SICILIA	Augusta, Catania	Agrigento, Palermo, Marsala, Favignana, Patti	—
SARDEGNA	Cagliari	—	—

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA 3 bis

PROGRAMMA DI EDILIZIA PENITENZIARIA  
OPERE STRALCIATE

N	TIPO	LOCALITÀ
1	C.C.	BOLZANO
2	C.R.	FOSSOMBRONE
3	C.C.	MACERATA
4	C.C.	URBINO
5	C.C.	LAMEZIA TERME
6	C.C.	LUCCA
7	C.C.	LUCERA
8	C.C.	MISTRETTA
9	C.C.	NAPOLI (2 istituti)
10	C.R.	NOTO
11	C.C.	PORDENONE
12	C.C.	RIETI
13	C.R.	ROGLIANO
14	C.C.	ROVIGO
15	C.C.	SASSARI
16	C.C.	SCIACCA
17	C.C.	SONDRIO
18	C.C.	TEMPIO PAUSANIA
19	C.C.	TORTONA
20	C.C.	VALLO DELLA LUCANIA
21	C.P.M.	FOGGIA
22	C.P.M.	GORIZIA
23	C.P.M.	NAPOLI
24	C.P.M.	SALERNO
25	U.G.M.	PERUGIA

NOTA. sigle utilizzate per l'indicazione degli Istituti

C.C.	CASA CIRCONDARIALE
C.R.	CASA DI RECLUSIONE
C.L.	CASA DI LAVORO
C.C.F.	CASA CIRCONDARIALE FEMMINILE
C.C.C.R.	CASA CIRCONDARIALE E - CASA DI RECLUSIONE
C.R. MIN FIS	CASA DI RECLUSIONE PER MINORATI FISICI
O.P.G.	OSPEDALE PSICHIATRICO GIUDIZIARIO
I.O.M.	ISTITUTO DI OSSERVAZIONE MINORILE
C.P.M.	CUSTODIA PREVENTIVA MINORENNI
U.G.M.	UFFICI GIUDIZIARI MINORILI
SCUOLA AA.CC.	SCUOLA AGENTI DI CUSTODIA
SCUOLA P.P.	SCUOLA POLIZIA PENITENZIARIA



## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA 4

EDILIZIA PENITENZIARIA  
 RISANAMENTO IGIENICO-SANITARIO DI ISTITUTI ESISTENTI  
 (LEGGE N. 99/85 - ART. 4, COMMA 2)  
 FONDI RISERVATI: 50 MILIARDI

(in milioni)

	SEDE	STANZIAMENTO
1	AVERSA O.P.G. . . . .	1.091
2	BARI C.C. . . . .	3.750
3	BRESCIA C.C. . . . .	1.050
4	CAGLIARI C.C. . . . .	600
5	CALTANISSETTA C.C. . . . .	1.217
6	CAMPOBASSO C.C. . . . .	1.794
7	CARINOLA C.R. . . . .	1.150
8	CIVITAVECCHIA C.C. . . . .	3.000
9	COMO C.C. . . . .	770
10	ENNA C.C. . . . .	1.300
11	FOGGIA C.C. . . . .	1.700
12	IMPERIA C.C. . . . .	955
13	LA SPEZIA C.C. . . . .	800
14	LODI C.C. . . . .	1.500
15	MANTOVA C.C. . . . .	500
16	NAPOLI-POGGIOREALE C.C. . . . .	1.797
17	NOTO C.R. . . . .	350
18	PALERMO C.C. . . . .	2.865
19	PARMA C.C. . . . .	925
20	PIANOSA C.C. . . . .	9.000
21	PORTO AZZURRO C.R. . . . .	1.428
22	POTENZA C.C. . . . .	1.300
23	REGGIO CALABRIA C.C. . . . .	300
24	ROMA «REGINA COELI» C.C. . . . .	2.134
25	SALERNO C.C. . . . .	129
26	SPOLETO C.R. . . . .	264
27	TORINO «LE VALLETTE» C.C. . . . .	2.344
28	VALLO DELLA LUCANIA C.C. . . . .	475
29	VARESE C.C. . . . .	1.500
30	VENEZIA C.C.F. . . . .	300
31	VOLTERRA C.R. . . . .	800
	TOTALE . . .	47.088

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA 5

EDILIZIA PENITENZIARIA  
RISTRUTTURAZIONE DI ISTITUTI ESISTENTI

(in milioni)

	SEDE	STANZIAMENTO
1	ALESSANDRIA C.R. . . . .	18.000
2	ASCOLI PICENO C.C. . . . .	2.000
3	BENEVENTO C.C. . . . .	750
4	BERGAMO C.C. . . . .	11.000
5	CAIRO MONTENOTTE - SCUOLA AA.CC. . . . .	1.340
6	CATANIA-BICOCCA C.C. . . . .	4.000
7	GENOVA C.C. . . . .	6.500
8	LODI C.C. . . . .	3.300
9	MILANO-OPERA C.R. . . . .	2.600
10	NAPOLI-POGGIOREALE C.C. . . . .	8.200
11	NOTO C.C. . . . .	5.000
12	NOVARA C.C. . . . .	2.450
13	PARMA - SCUOLA AA.CC. . . . .	4.400
14	PERUGIA C.C. . . . .	1.516
15	PESCARA C.C. . . . .	11.500
16	REGGIO CALABRIA C.C. . . . .	6.000
17	ROMA «REGINA COELI» C.C. . . . .	8.785
18	SALICETA S. GIULIANO C.L. . . . .	9.000
19	TORINO «LE VALLETTE» C.C. . . . .	7.642
20	URBINO S.P.P. . . . .	2.985
21	VERBANIA C.C. . . . .	12.500
22	VERBANIA - SCUOLA AA.CC. . . . .	25.000
	TOTALE . . . .	144.468

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA 6

**EDILIZIA PENITENZIARIA**  
**INTERVENTI STRAORDINARI EX ART. 11 LEGGE N. 887/84**  
**(stanziamento 530 miliardi)**

Programma originario (D.D. 22 febbraio e 8 aprile 1986)		Programma aggiornato (D.I. 4 ottobre 1991)
SEDE	TIPOLOGIA DELL'OPERA	SEDE
Parte prima	<b>GRUPPO A</b>	
1) TORINO «Le Vallette»	Padiglione giovani adulti	1) TORINO «Le Vallette»
2) ROMA «Rebibbia»	Padiglione giovani adulti	Soppresso
3) AVELLINO	Padiglione giovani adulti	Soppresso
4) CASTELFRANCO VENETO	Padiglione giovani adulti	Soppresso
5) LONATE POZZOLO	Padiglione giovani adulti	Soppresso
Parte seconda		
1) TORINO «Le Vallette»	Sezione semilibertà	Soppressa
2) TRENTO	Sezione semilibertà	Soppressa
3) BARI	Sezione semilibertà	Soppressa
4) MESSINA	Sezione semilibertà	1) MESSINA
5) BELLUNO	Sezione semilibertà	2) BELLUNO
6) NAPOLI	Sezione semilibertà	Soppressa
7) PALERMO	Sezione semilibertà	3) AVELLINO
	<b>GRUPPO B</b>	
1) S. MARIA CAPUA VETERE	Casa circondariale	1) S. MARIA CAPUA VETERE
2) VIBO VALENTIA	Casa circondariale	2) VIBO VALENTIA
3) ROSSANO	Casa circondariale	3) ROSSANO
4) CALTAGIRONE	Casa circondariale	4) CALTAGIRONE
5) SIRACUSA	Casa circondariale	5) SIRACUSA
6) BRINDISI	Casa circondariale	Soppressa
7) FAVIGNANA	Casa circondariale	Soppressa
8) ISILI	Diramazione centrale	Soppressa
	<b>GRUPPO C</b>	
1) NAPOLI	Caserma agenti e comando	1) NAPOLI
2) AVERSA	Magazzino vestiario	2) AVERSA
3) ROMA «Rebibbia»	Deposito casermaggio	3) ROMA «Rebibbia»
4) CROTONE	Caserma agenti di custodia	4) CROTONE
5) AVELLINO	Caserma agenti di custodia	Soppressa
6) RIMINI	Caserma agenti di custodia	5) RIMINI
7) UDINE	Caserma agenti di custodia	6) UDINE
	<b>GRUPPO D</b>	
1) MASSA	Casa di reclusione	1) MASSA
2) ALGHERO	Casa di reclusione	Soppressa
3) LUCCA	Casa circondariale	2) LUCCA
4) ALESSANDRIA	Casa di reclusione	3) ALESSANDRIA
4) ALESSANDRIA	Casa circondariale	4) ROMA «R. Coeli»
4) ALESSANDRIA	Casa circondariale	5) ROMA «Rebibbia»
4) ALESSANDRIA	Casa circondariale	6) CASSINO
4) ALESSANDRIA	Casa circondariale	7) CAGLIARI
	<b>GRUPPO E</b>	
Costruzione di cappelle per l'esercizio del culto negli Istituti che ne sono sprovvisti		

Interventi in concessione

Provveditori alle OO.PP.

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA 7

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA  
EDILIZIA PENITENZIARIA

## CAPITOLO 2085

Coi fondi stanziati in bilancio su questo capitolo vengono effettuati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria mediante contratti ad evidenza pubblica e con procedure amministrative nei limiti di spesa consentiti al Funzionario Delegato.

Di seguito si riportano i dati relativi al quinquennio che va dal 1988 al 1992.

ANNO	IMPEGNI CON CONTRATTI EVIDENZA PUBBLICA	IMPEGNI ASSUNTI DAI FUNZIONARI DELEGATI
1988	16.534.012.000	42.698.784.000
1989	16.745.181.000	47.160.560.000
1990	10.148.055.000	48.076.977.000
1991	10.612.892.000	63.833.705.000
1992	12.456.482.000	58.695.717.000

TABELLA 8

## CAPITOLO 7001

Coi fondi di questo Capitolo oltre agli interventi realizzati con le stesse procedure amministrative del capitolo 2085 sono finanziate mediante provvedimenti di assegnazione fondi ai Provveditori alle OO.PP., ai sensi dell'art. 17 comma 23° legge Finanziaria 11-3-88 n. 67, opere di particolare entità economica la cui realizzazione richiede tempi di esecuzione più ampi e l'opportunità di un'unica gestione, amministrativa e tecnica, degli appalti che in questi casi sono espletati dagli organi periferici del Ministero dei LL.PP.

Di seguito si riportano i dati relativi al quinquennio 1988-1992.

ANNO	IMPEGNI ASSUNTI ART. 17 LEGGE 67 11-3-88	IMPEGNI ASSUNTI CON CONTRATTI ED EVIDENZA PUBBLICA	IMPEGNI ASSUNTI DAI FUNZIONARI DELEGATI
1988	25.750.000.000	1.220.592.000	5.888.567.000
1989	40.797.081.000	416.034.000	2.400.292.000
1990	25.000.000.000	—	2.052.820.000
1991	—	1.189.069.000	7.155.003.000
1992	1.800.000.000	3.939.810.000	5.806.109.000

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA 9

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA  
EDILIZIA PENITENZIARIAIMPEGNI ASSUNTI CON ASSEGNAZIONE FONDI AI PROVVEDIMENTI ALLE OO.PP.,  
AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 23° DELLA LEGGE FINANZIARIA N. 67 DELL'11-3-1988**1988:**

ISTITUTO	DECRETO	OGGETTO	IMPORTO
CAIRO MONTENOTTE SCUOLA P.P.	Del 2-12-88	Ristrutt. generale	L. 10.500.000.000
C.C. PALERMO	Del 5-12-88	Ristrutt. adeg. posti Istituto ed imp. elettr.	L. 8.000.000.000
C.C. TRIESTE	Del 5-12-88	Ristrutt. generale	L. 7.250.000.000

**1989:**

C.C. BUSTO ARSIZIO	Del 10-11-89	Ristrutt. passaggi muro cinta campo sportivo	L. 1.382.068.000
C.C. BUSTO ARSIZIO	Del 29-9-89	Ristrutt. fabbr. C.	L. 1.386.664.000
C.C. BERGAMO	Del 28-9-89	Ampl. soprael. sezione femminile	L. 2.039.215.000
C.C. GENOVA	Del 2-11-89	Sopraelevazione Caserma Agenti	L. 1.256.508.000
C.C. MILANO	Del 28-9-89	Adeguamento prevenzione incendi	L. 1.552.804.000
C.C. REGGIO CALABRIA	Del 28-9-89	Ristrutt. Caserma Agenti	L. 1.478.431.000
C.C. REGGIO CALABRIA	Del 14-5-92	Ristrutt. Caserma Agenti	L. 511.569.000
ROMA-SCUOLA VIA DI BRAVA	Del 19-12-89	Costr. fabbricato	L. 20.800.000.000
ROMA-SCUOLA VIA DI BRAVA	Del 4-10-91	Costr. fabbricato	L. 8.300.000.000
C.C. TORINO	Del 2-11-89	Ristrutt. cortili passeggi	L. 2.089.822.000

**1990:**

O.P.G. AVERSA	Del 21-12-90	Ristrutt. scuola	L. 25.000.000.000
---------------	--------------	------------------	-------------------

**1992:**

C.C. TARANTO	Del 5-11-92	Realiz. isolamento giudiziario	L. 950.000.000
C.R. REBIBBIA	Del 26-1-92	Completamento Caserma Agenti	L. 850.000.000

ALLEGATO I/A

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 22 novembre 1988.

**Varianti al programma di edilizia penitenziaria.**

## IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

## IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133, con il quale è stato autorizzato uno stanziamento di lire 100 miliardi per la costruzione, il completamento, l'adeguamento e la permuta di edifici destinati ad istituti di prevenzione e pena;

Visto l'art. 4 della citata legge 12 dicembre 1971, n. 1133;

Visto l'art. 1 della legge 1° luglio 1977, n. 404, con il quale è stato aumentato di lire 400 miliardi lo stanziamento previsto dall'art. 1 della legge n. 1133/71;

Visto l'art. 25 della legge 24 aprile 1980, n. 146, con il quale è stata autorizzata l'ulteriore complessiva spesa di lire 150 miliardi per l'attuazione del programma di intervento di cui alle suddette leggi 12 dicembre 1971, n. 1133 e 1° luglio 1977, n. 404;

Visto l'art. 20 della legge 30 marzo 1981, n. 119, con il quale l'autorizzazione di spesa di cui al citato art. 25 della legge 24 aprile 1980, n. 146, è stata elevata a complessive lire 1.200 miliardi;

Visto l'art. 4 della legge 7 marzo 1985, n. 99, con il quale è stata autorizzata la complessiva spesa di lire 500 miliardi in ragione di lire 250 miliardi per ciascuno degli anni 1984 e 1985, destinata esclusivamente al completamento di quelle opere già avviate, in base al programma costruttivo predisposto ai sensi dell'art. 4 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133 e art. 20 della legge 30 marzo 1981, n. 119;

Visto l'art. 13 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, con il quale è stata autorizzata la complessiva spesa di lire 1.000 miliardi sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici, in ragione di lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1986 e 1987, e di lire 300 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, da destinare al completamento anche funzionale delle opere già avviate, in base al programma costruttivo predisposto ai sensi dell'art. 4 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133 e dell'art. 20 della legge 30 marzo 1981, n. 119;

Visto l'art. 7, comma sesto, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, con il quale è stata autorizzata la complessiva spesa di lire 1.600 miliardi sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici, in ragione di lire 100 miliardi per l'anno 1987 e di lire 500 miliardi per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990, da destinare al completamento, anche funzionale, delle opere già avviate o ancora da avviarsi, nonché lo slittamento di lire 100 miliardi autorizzati con la succitata legge n. 41/86 dall'anno 1987 all'anno 1988;

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, con la quale gli stanziamenti disposti con le predette leggi n. 41/86, art. 13, e n. 910/86, art. 7, relativi agli esercizi finanziari 1987 e 1988 sono stati così modificati:

legge 28 febbraio 1986, n.41, art. 13:

esercizio finanziario 1986 L. 200.000.000.000;  
esercizio finanziario 1987 L. 100.000.000.000;  
esercizio finanziario 1988 L. 300.000.000.000;  
esercizio finanziario 1989 L. 300.000.000.000;  
esercizio finanziario 1990 L. 100.000.000.000;

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

legge 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7:

esercizio finanziario 1987 L. 100.000.000.000;

esercizio finanziario 1988 L. 100.000.000.000;

esercizio finanziario 1989 L. 500.000.000.000;

esercizio finanziario 1990 L. 500.000.000.000;

esercizio finanziario 1991 L. 400.000.000.000;

Visto il decreto interministeriale in data 1° giugno 1981 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 6 giugno 1981;

Visto il decreto interministeriale in data 11 marzo 1986 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 24 marzo 1986;

Visto il decreto interministeriale in data 2 marzo 1987 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 13 marzo 1987;

Visto il decreto interministeriale in data 24 settembre 1987 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 9 ottobre 1987;

Considerato che, allo scopo di permettere l'ultimazione o la realizzazione di taluni interventi di manutenzione edilizia necessari alla funzionalità delle case circondariali di Potenza, Palermo, Salerno, Imperia, Parma, Bari, La Spezia, Torino «Le Vallette», Roma «Regina Coeli», Como, Campobasso, Potenza, Vallo della Lucania, delle case di reclusione di Spoleto, Porto Azzurro, Pianosa, dell'ospedale psichiatrico giudiziario di Aversa, occorre assegnare per detti istituti un finanziamento, da prelevarsi dai fondi riservati, ex art. 4 della legge 7 marzo 1985, n. 99, alla manutenzione ed al risanamento igienico-sanitario del patrimonio edilizio esistente, previo inserimento di alcuni dei predetti istituti nell'elenco di interventi predisposto con il predetto decreto interministeriale in data 11 marzo 1986;

Considerato che, perdurando le cause ostative alla realizzazione della nuova casa circondariale di Rieti, è necessario stralciare dal programma di edilizia penitenziaria di cui al decreto interministeriale 1° giugno 1981 il suddetto istituto, rinviando lo storno dei fondi alla prossima verifica da parte del comitato paritetico;

Considerato che, non ritenendosi più opportuno realizzare la nuova casa circondariale di Sondrio ed una delle due case circondariali di Napoli, è necessario stralciare dal programma di edilizia penitenziaria di cui al decreto interministeriale 2 marzo 1987 i suddetti istituti;

Considerato che, essendo la casa circondariale di Cinquefrondi ubicata in fabbricato non demaniale, nel quale non è possibile eseguire lavori di straordinaria manutenzione, è necessario stralciare dal programma di interventi di cui al predetto decreto interministeriale 11 marzo 1986 il suddetto istituto;

Considerato che, non ritenendosi più opportuno per sopravvenute esigenze dell'amministrazione penitenziaria effettuare gli interventi previsti presso la casa circondariale di Cittanova e presso l'ospedale psichiatrico di Reggio Emilia, è necessario stralciare dal programma di interventi di cui al predetto decreto interministeriale 11 marzo 1986 i suddetti istituti;

Considerato, inoltre, che occorre provvedere all'integrazione di fondi per il completamento di lavori e per la definizione delle pratiche amministrativo-contabili relativamente ai nuovi istituti di: Lanciano c.c., Taranto c.c., Genova Pontedecimo ex c.p.m., Larino c.c., Vicenza c.c., Agrigento c.c., Catania i.o.m.;

Ritenuta la necessità di provvedere a quanto in premessa ed a contenere i finanziamenti già disposti nei limiti delle modifiche disposte dalla legge 11 marzo 1988, n. 67;

Decreta:

È stralciata dal programma di edilizia penitenziaria di cui al decreto interministeriale 1° giugno 1981 la costruzione della nuova casa circondariale di Rieti, fermo restando che allo storno dei fondi si provvederà con successivo decreto, dopo verifica da parte del comitato paritetico dell'utilizzo dei fondi a suo tempo riservati.

È stralciata dal programma di edilizia penitenziaria di cui al decreto interministeriale 2 marzo 1987 la costruzione della casa circondariale di Sondrio e di una delle due case circondariali di Napoli.

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

È stralciata dal programma previsto dal decreto interministeriale 11 marzo 1986 la realizzazione degli interventi manutentori presso le case circondariali di Cinquefrondi, Cittanova e presso l'ospedale psichiatrico giudiziario di Reggio Emilia.

È approvato l'inserimento dei seguenti istituti nell'elenco di interventi predisposto con decreto interministeriale 11 marzo 1986: Como c.c., Torino «Le Vallette» c.c., Campobasso c.c., Spoleto c.r., Palermo c.c., Salerno c.c., Porto Azzurro c.r., Parma c.c., La Spezia c.c.

È approvata la seguente rimodulazione dei finanziamenti disposti dal decreto interministeriale 2 marzo 1987 ai sensi della modifica di cui alla predetta legge 11 marzo 1988, n. 67:

1) Milano C.C.:		
esercizio 1989 . . . . .	L.	40.000.000.000
esercizio 1990 . . . . .	»	60.000.000.000
esercizio 1991 . . . . .	»	<u>30.000.000.000</u>
Totale . . . . .	L.	130.000.000.000
2) Napoli C.C.:		
esercizio 1989 . . . . .	L.	20.000.000.000
esercizio 1990 . . . . .	»	35.000.000.000
esercizio 1991 . . . . .	»	<u>20.000.000.000</u>
Totale . . . . .	L.	75.000.000.000
3) Genova C.C.:		
esercizio 1989 . . . . .	L.	25.000.000.000
esercizio 1990 . . . . .	»	35.000.000.000
esercizio 1991 . . . . .	»	<u>20.000.000.000</u>
Totale . . . . .	L.	80.000.000.000
4) Venezia C.C.:		
esercizio 1989 . . . . .	L.	15.000.000.000
esercizio 1990 . . . . .	»	25.000.000.000
esercizio 1991 . . . . .	»	<u>10.000.000.000</u>
Totale . . . . .	L.	50.000.000.000
5) Cassano allo Ionio C.R.:		
esercizio 1989 . . . . .	L.	15.000.000.000
esercizio 1990 . . . . .	»	25.000.000.000
esercizio 1991 . . . . .	»	<u>10.000.000.000</u>
Totale . . . . .	L.	50.000.000.000
6) Reggio Calabria C.R.:		
esercizio 1989 . . . . .	L.	15.000.000.000
esercizio 1990 . . . . .	»	25.000.000.000
esercizio 1991 . . . . .	»	<u>10.000.000.000</u>
Totale . . . . .	L.	50.000.000.000
7) Eboli C.R.:		
esercizio 1989 . . . . .	L.	15.000.000.000
esercizio 1990 . . . . .	»	25.000.000.000
esercizio 1991 . . . . .	»	<u>10.000.000.000</u>
Totale . . . . .	L.	50.000.000.000



## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

8) Fossano C.R.:		
esercizio 1989. . . . .	L.	10.000.000.000
esercizio 1990. . . . .	»	10.000.000.000
esercizio 1991. . . . .	»	<u>10.000.000.000</u>
Totale . . . .	L.	30.000.000.000
9) Settore giustizia minorile:		
Foggia C.P.M., Catania U.G.M., Bari U.G.M. e Potenza U.G.M.:		
esercizio 1989. . . . .	L.	20.000.000.000
esercizio 1990. . . . .	»	20.000.000.000
esercizio 1991. . . . .	»	<u>20.000.000.000</u>
Totale . . . .	L.	60.000.000.000
10) Trento C.C.:		
esercizio 1989. . . . .	L.	15.000.000.000
esercizio 1990. . . . .	»	25.000.000.000
esercizio 1991. . . . .	»	<u>10.000.000.000</u>
Totale . . . .	L.	50.000.000.000
11) Marsala C.C.:		
esercizio 1989. . . . .	L.	10.000.000.000
esercizio 1990. . . . .	»	10.000.000.000
esercizio 1991. . . . .	»	<u>10.000.000.000</u>
Totale . . . .	L.	30.000.000.000
12) Mistretta C.C.:		
esercizio 1989. . . . .	L.	10.000.000.000
esercizio 1990. . . . .	»	10.000.000.000
esercizio 1991. . . . .	»	<u>10.000.000.000</u>
Totale . . . .	L.	30.000.000.000

L'accantonamento per complessive lire 250 miliardi, riservato al completamento della copertura finanziaria delle restanti opere già avviate o in corso di avviamento viene così ripartito:

esercizio finanziario 1989. . . . .	L.	125.000.000.000
esercizio finanziario 1990. . . . .	»	125.000.000.000
Totale . . . .	L.	250.000.000.000

Sono approvate le seguenti integrazioni finanziarie, da prelevarsi dal residuo degli stanziamenti disponibili ai sensi dell'art. 13 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 e dell'art. 7 della legge 22 dicembre 1986, n. 910:

1) Lanciano C.C.:		
esercizio 1987. . . . .	L.	1.524.000.000
esercizio 1988. . . . .	»	<u>1.576.000.000</u>
Totale . . . .	L.	3.100.000.000

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2) Taranto C.C.: esercizio 1986 . . . . .	L.	10.000.000
3) Genova Pontedecimo ex C.P.M.:		
esercizio 1986 . . . . .	L.	67.000.000
esercizio 1987 . . . . .	»	<u>163.000.000</u>
Totale . . . . .	L.	230.000.000
4) Larino C.C.: esercizio 1987 . . . . .	L.	1.500.000.000
5) Vicenza C.C.: esercizio 1987 . . . . .	L.	1.313.000.000
6) Catania I.O.M.: esercizio 1987 . . . . .	L.	500.000.000

È approvata la seguente integrazione finanziaria, da prelevarsi dall'accantonamento di lire 250 miliardi riservati al completamento della copertura finanziaria delle restanti opere già avviate o in corso di avviamento:

1) Agrigento C.C.:		
esercizio 1989 . . . . .	L.	20.000.000.000
esercizio 1990 . . . . .	»	<u>22.975.000.000</u>
Totale . . . . .	L.	42.975.000.000

Per l'ultimazione o la realizzazione di taluni interventi necessari alla manutenzione delle strutture, vengono assegnati i seguenti stanziamenti, da prelevarsi dal residuo di fondi (esercizio 1985) riservati ai sensi del citato art. 4 della legge 7 marzo 1985, n. 99:

1) Potenza C.C. . . . .	L.	200.000.000
2) Pianosa C.R. . . . .	»	3.000.000.000
3) Como C.C. . . . .	»	770.000.000
4) Torino «Le Vallette» C.C. . . . .	»	2.344.000.000
5) Campobasso C.C. . . . .	»	1.794.000.000
6) Aversa O.P.G. . . . .	»	251.000.000
7) Vallo della Lucania C.C. . . . .	»	260.000.000
8) Spoleto C.R. . . . .	»	264.000.000
9) Palermo C.C. . . . .	»	2.865.000.000
10) Salerno C.C. . . . .	»	129.000.000
11) Porto Azzurro C.R. . . . .	»	1.428.000.000
12) Imperia C.C. . . . .	»	875.000.000
13) Parma C.C. . . . .	»	925.000.000
14) Bari C.C. . . . .	»	950.000.000
15) La Spezia C.C. . . . .	»	800.000.000
16) Roma «Regina Coeli» C.C. . . . .	»	<u>134.000.000</u>
Totale . . . . .	L.	16.989.000.000

Per effetto del presente decreto, la disponibilità dei fondi stanziati con la legge 7 marzo 1985, n. 99, art. 4, è la seguente:

esercizio finanziario 1985, L. 2.912.000.000, destinata al finanziamento degli ulteriori interventi di cui al secondo comma del citato art. 4 della legge 7 marzo 1985, n. 99.

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La disponibilità complessiva dei fondi stanziati con la legge 28 febbraio 1986, n. 41, art. 13, e con la legge 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7, è la seguente:

esercizio 1988 . . . . .	L.	51.339.000.000
esercizio 1989 . . . . .	»	228.225.000.000
esercizio 1990 . . . . .	»	170.000.000.000
esercizio 1991 . . . . .	»	230.000.000.000

per un totale di L. 679.564.000.000, destinate al completamento delle opere di cui al programma dei nuovi istituti penitenziari.

La disponibilità dei fondi riservati al completamento della copertura finanziaria delle restanti opere già avviate o in corso di avviamento è la seguente:

esercizio 1989 . . . . .	L.	105.000.000.000
esercizio 1990 . . . . .	»	102.025.000.000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 novembre 1988

*Il Ministro di grazia e giustizia*  
VASSALLI

*Il Ministro dei lavori pubblici*  
FERRI

ALLEGATO I/B

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 6 settembre 1990.

**Variante al programma di edilizia penitenziaria.**

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133, con il quale è stato autorizzato uno stanziamento di lire 100 miliardi per la costruzione, il completamento, l'adeguamento e la permuta di edifici destinati ad istituti di prevenzione e pena;

Visto l'art. 4 della citata legge 12 dicembre 1971, n. 1133;

Visto l'art. 1 della legge 1° luglio 1977, n. 404, con il quale è stato aumentato di lire 400 miliardi lo stanziamento previsto dall'art. 1 della legge n. 1133/71;

Visto l'art. 25 della legge 24 aprile 1980, n. 146, con il quale è stata autorizzata l'ulteriore complessiva spesa di lire 150 miliardi per l'attuazione del programma di intervento di cui alle suddette leggi 12 dicembre 1971, n. 1133 e 1° luglio 1977, n. 404;

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Visto l'art. 20 della legge 30 marzo 1981, n. 119, con il quale l'autorizzazione di spesa di cui al citato art. 25 della legge 24 aprile 1980, n. 146, è stata elevata a complessive lire 1.200 miliardi;

Visto l'art. 4 della legge 7 marzo 1985, n. 99, con il quale è stata autorizzata l'ulteriore spesa di lire 500 miliardi, destinata esclusivamente al completamento di quelle opere già avviate, in base al programma costruttivo predisposto ai sensi dell'art. 4 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133 e art. 20 della legge 30 marzo 1981, n. 119;

Visto l'art. 13 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, con il quale è stata autorizzata l'ulteriore spesa di lire 1.000 miliardi, da destinare al completamento anche funzionale delle opere già avviate, in base al programma costruttivo predisposto ai sensi dell'art. 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133 e dell'art. 20 della legge 30 marzo 1981, n. 119;

Visto l'art. 7 della legge 22 dicembre 1986, n. 910, con il quale è stata autorizzata l'ulteriore spesa di lire 1.600 miliardi, da destinare al completamento, anche funzionale, delle opere già avviate o ancora da avviarsi, nonché lo slittamento di lire 100 miliardi autorizzati con la succitata legge n. 41/86 dall'anno 1987 all'anno 1988;

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, con la quale gli stanziamenti disposti con le predette leggi n. 41/86, art. 13 e n. 910/86, art. 7, relativi agli esercizi finanziari 1987 e 1988 sono stati rimodulati;

Vista la legge 24 dicembre 1988, n. 541, con la quale gli stanziamenti disposti con le predette leggi n. 41/86, art. 13 e n. 910/86, art. 7, relativi agli esercizi finanziari 1989, 1990 e 1991 sono stati rimodulati;

Visto il decreto interministeriale 21 dicembre 1989 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 gennaio 1990;

Considerato che occorre provvedere all'integrazione dei fondi per il completamento dei lavori relativamente agli istituti di: Sanremo C.C., Verona C.C., Padova C.R., Ferrara C.C., Parma C.C. e C.R., Piacenza C.C., Reggio Emilia C.C., Cremona C.C., Monza C.C., Pavia C.C., Vigevano C.C., Sulmona C.C. e C.R., Enna C.C., Melfi C.C., Aversa O.P.G., La Spezia C.C.;

Considerato che con proprio decreto n. 418 il Ministro dei lavori pubblici, in data 30 novembre 1989 ha assegnato alla C.C. di Modena la somma di L. 2.000.000.000; che erroneamente con decreto interministeriale 21 dicembre 1989 è stato concesso allo stesso istituto un importo di L. 357.000.000; che il comitato paritetico nella seduta del 25 gennaio 1990 ha ritenuto di assegnare complessivamente la somma di L. 2.000.000.000 al predetto istituto; che pertanto occorre recuperare la somma di L. 357.000.000;

Considerato che per gli interventi di manutenzione presso la casa circondariale di Roma «Regina Coeli» si provvederà con i fondi disponibili dell'art. 11 della legge n. 887/84 e che quindi occorre revocare lo stanziamento previsto con decreto interministeriale 21 dicembre 1989;

Considerato che, non ritenendosi più opportuno realizzare la nuova casa circondariale di Napoli (2° istituto) e la nuova custodia preventiva minorenni di Foggia, è necessario stralciare detti istituti dal programma di edilizia penitenziaria di cui al decreto interministeriale 2 marzo 1987;

Visto il parere del comitato paritetico per l'edilizia penitenziaria espresso nelle adunanze del 7 dicembre 1989 e 25 gennaio 1990;

Ritenuta la necessità di provvedere a quanto in premessa;

Decreta:

Art. 1.

È revocato il finanziamento di L. 357.000.000 concesso con decreto interministeriale 21 dicembre 1989 per la casa circondariale di Modena. È confermata l'assegnazione di L. 2.000.000.000 di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 418 del 30 novembre 1989.

Art. 2.

Sono stralciate dal programma di edilizia penitenziaria di cui al decreto interministeriale 2 marzo 1987 la costruzione della nuova casa circondariale di Napoli (2° istituto) e della nuova custodia preventiva minorenni di Foggia.

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## Art. 3.

È revocato il finanziamento di L. 4.000.000.000 concesso alla casa circondariale di Roma «Regina Coeli» con decreto interministeriale 21 dicembre 1989.

## Art. 4.

È approvata la seguente integrazione finanziaria da prelevarsi sull'accantonamento di L. 137.025.000.000 riservato al completamento della copertura finanziaria delle opere già avviate o in corso di avviamento:

Sanremo - C.C. . . . . .	L.	28.100.000.000
Verona - C.C. . . . . .	»	12.865.000.000

## Art. 5.

Sono approvate le seguenti integrazioni finanziarie da prelevarsi dal residuo degli stanziamenti disponibili ai sensi dell'art. 13 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e dell'art. 7 della legge 22 dicembre 1986, n. 910:

Padova - C.R. . . . . .	L.	2.455.000.000
Ferrara - C.C. . . . . .	»	600.000.000
Parma - C.C. - C.R. . . . . .	»	8.544.000.000
Piacenza - C.C. . . . . .	»	1.620.000.000
Reggio Emilia - C.C. . . . . .	»	950.000.000
Cremona - C.C. . . . . .	»	10.000.000.000
Monza - C.C. . . . . .	»	9.150.000.000
Pavia - C.C. . . . . .	»	14.000.000.000
Vigevano - C.C. . . . . .	»	11.000.000.000
Sulmona - C.C. - C.R. . . . . .	»	4.850.000.000
Enna - C.C. . . . . .	»	1.000.000.000
La Spezia - C.C. . . . . .	»	346.000.000
Aversa - O.P.G. . . . . .	»	300.000.000
Melfi - C.C. . . . . .	»	330.000.000

## Art. 6.

Per effetto del presente decreto la disponibilità dei fondi stanziati con legge 7 marzo 1985, n. 99, legge 28 febbraio 1986, n. 41, art. 13 e con legge 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7, di cui al decreto interministeriale 22 novembre 1988 risulta di L. 815.010.000.000.

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## Art. 7.

La disponibilità dei fondi riservati al completamento della copertura finanziaria delle restanti opere già avviate o in corso di avviamento risulta di L. 96.060.000.000.

## Art. 8.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 settembre 1990

*Il Ministro di grazia e giustizia*  
VASSALLI

*Il Ministro dei lavori pubblici*  
PRANDINI

ALLEGATO I/C

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 20 dicembre 1990.

**Variante al programma di edilizia penitenziaria.**

## IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

## IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133, con il quale è stato autorizzato uno stanziamento di lire 100 miliardi per la costruzione, il completamento, l'adeguamento e la permuta di edifici destinati ad istituti di prevenzione e pena;

Visto l'art. 4 della citata legge 12 dicembre 1971, n. 1133;

Visto l'art. 1 della legge 1° luglio 1977, n. 404, con il quale è stato aumentato di lire 400 miliardi lo stanziamento previsto dall'art. 1 della legge n. 1133/71;

Visto l'art. 25 della legge 24 aprile 1980, n. 146, con il quale è stata autorizzata l'ulteriore complessiva spesa di lire 150 miliardi per l'attuazione del programma di intervento di cui alle suddette leggi 12 dicembre 1971, n. 1133 e 1° luglio 1977, n. 404;

Visto l'art. 20 della legge 30 marzo 1981, n. 119, con il quale l'autorizzazione di spesa di cui al citato art. 25 della legge 24 aprile 1980, n. 146, è stata elevata a complessive lire 1.200 miliardi;

Visto l'art. 4 della legge 7 marzo 1985, n. 99, con il quale è stata autorizzata l'ulteriore spesa di lire 500 miliardi, destinata esclusivamente al completamento di quelle opere già avviate, in base al programma costruttivo predisposto ai sensi dell'art. 4 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133 e art. 20 della legge 30 marzo 1981, n. 119;

Visto l'art. 13 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, con il quale è stata autorizzata l'ulteriore spesa di lire 1.000 miliardi, da destinare al completamento anche funzionale delle opere già avviate, in base al programma costruttivo predisposto ai sensi dell'art. 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133 e dell'art. 20 della legge 30 marzo 1981, n. 119;

Visto l'art. 7 della legge 22 dicembre 1986, n. 910, con il quale è stata autorizzata l'ulteriore spesa di lire 1.600 miliardi, da destinare al completamento, anche funzionale, delle opere già avviate o ancora da avviarsi, nonché lo slittamento di lire 100 miliardi autorizzati con la succitata legge n. 41/86 dall'anno 1987 all'anno 1988;

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, con la quale gli stanziamenti disposti con le predette leggi n. 41/86, art. 13 e n. 910/86, art. 7, relativi agli esercizi finanziari 1987 e 1988 sono stati rimodulati;

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Vista la legge 24 dicembre 1988, n. 541, con la quale gli stanziamenti disposti con le predette leggi n. 41/86, art. 13 e n. 910/86, art. 7, relativi agli esercizi finanziari 1989, 1990 e 1991 sono stati rimodulati;

Visto il decreto interministeriale 6 settembre 1990 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 settembre 1990;

Considerato che i residui fondi recuperati dallo stralcio della nuova casa circondariale di Rieti di cui al decreto del 22 novembre 1988 vengono destinati al parziale finanziamento degli istituti penitenziari di Civitavecchia, Velletri e Viterbo;

Considerato che non si ritiene più opportuno realizzare in Mistretta un nuovo istituto penitenziario già previsto con decreto interministeriale 2 marzo 1987 e che si ritiene più conveniente la realizzazione dello stesso in Patti;

Considerato che occorre realizzare in Parma un nuovo centro clinico;

Considerato che occorre provvedere all'integrazione dei fondi per il completamento dei lavori e adeguamento ai nuovi criteri di edilizia penitenziaria dei seguenti istituti: Lecce C.C.-C.R., Vasto C.C., Viterbo C.C., Velletri C.C., Civitavecchia C.C., Palermo C.C., Castrovillari C.C., Napoli Secondigliano C.C., Busto Arsizio C.C., Monza C.C., Bologna C.C., Parma C.C.-C.R., Piacenza C.C., Milano Opera C.R., Reggio Emilia C.C., Ferrara C.C., Verona C.C., Padova C.R., Sulmona C.C.-C.R., Torino «Le Vallette» C.C., Prato C.C.-C.R., Firenze «Sollicciano» C.C., Modena C.C., Genova-Pontedecimo C.C.F.;

Considerato che occorre provvedere allo stanziamento dei fondi per la ristrutturazione dei seguenti istituti: Lodi C.C., Verbania C.C., Verbania Scuola AA.CC., Torino «Le Vallette» C.C., Milano Opera C.R., Napoli Poggioreale C.C., Genova C.C., Cairo Montenotte Scuola AA.CC., Saliceta San Giuliano C.L., Pescara C.C., Bergamo C.C., Parma Scuola AA.CC., Roma «Regina Coeli» C.C., Perugia C.C., Reggio Calabria C.C., Novara C.C., Alessandria C.R.;

Considerato che occorre procedere alla realizzazione di nuovi corpi di fabbrica da destinare a servizi presso le case circondariali di Rimini e Foggia;

Considerato che con propri decreti il Ministero dei lavori pubblici ha assegnato somme dovute per integrazione aliquota IVA, revisione prezzi ed interessi per ritardato pagamento ai seguenti istituti: Pesaro C.C., Genova Pontedecimo C.C.F., Campobasso C.C., Foggia C.C., Taranto C.C., Napoli Secondigliano C.C., Piacenza C.C., Parma C.C., Sulmona C.C., San Remo C.C., Firenze magazzino vestiario;

Visto il parere del comitato paritetico per l'edilizia penitenziaria espresso nell'adunanza del 22 novembre 1990;

Ritenuta la necessità di provvedere a quanto in premessa;

## Decreta:

È revocato il finanziamento nella misura di L. 9.300.000.000 per la casa circondariale di Rieti già stralciata con decreto interministeriale 22 novembre 1988.

È stralciata dal programma di edilizia penitenziaria, di cui al decreto interministeriale 2 marzo 1987 la costruzione in Mistretta della nuova casa circondariale e viene inserita in programma la costruzione di una nuova casa circondariale in Patti.

È inserita in programma la realizzazione di un centro clinico presso la nuova C.C.-C.R. di Parma.

È inserita nel programma di edilizia penitenziaria la costruzione di una nuova casa di reclutamento in Favignana.

Sono approvate le seguenti integrazioni finanziarie da prelevarsi dal residuo degli stanziamenti disponibili ai sensi dell'art. 13 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 e dell'art. 7 della legge 22 dicembre 1986, n. 910:

Lecce C.C. . . . . .	L.	102.000.000.000
	»	<u>12.505.000.000</u>
	L.	114.505.000.000

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Vasto C.C. . . . .	L.	2.072.000.000
Viterbo C.C.-C.R. . . . .	L.	2.822.000.000
	»	<u>5.241.000.000</u>
	L.	8.063.000.000
Velletri C.C. . . . .	L.	577.000.000
Civitavecchia C.C. . . . .	L.	8.465.000.000
	»	<u>9.500.000.000</u>
	L.	17.965.000.000
Palermo C.C. . . . .	L.	14.000.000.000
Castrovillari C.C. . . . .	L.	8.500.000.000
Napoli Secondigliano C.C. . . . .	L.	7.000.000.000
	»	<u>3.500.000.000</u>
	L.	10.500.000.000
Busto Arsizio C.C. . . . .	L.	6.000.000.000
Monza C.C. . . . .	L.	4.000.000.000
Bologna C.C. . . . .	L.	10.100.000.000
Parma C.C.-C.R. . . . .	L.	5.200.000.000
Piacenza C.C. . . . .	L.	700.000.000
Milano Opera C.R. . . . .	L.	13.500.000.000
Reggio Emilia C.C. . . . .	L.	5.500.000.000
Ferrara C.C. . . . .	L.	1.500.000.000
Verona C.C. . . . .	L.	4.280.000.000
Padova C.R. . . . .	L.	2.600.000.000
Sulmona C.C.-C.R. . . . .	L.	2.000.000.000
Torino «Le Vallette» C.C. . . . .	L.	8.435.000.000
Prato C.C.-C.R. . . . .	L.	1.000.000.000
Firenze «Sollicciano» C.C. . . . .	L.	3.200.000.000
Modena C.C. . . . .	L.	2.000.000.000
Genova C.C.F. . . . .	L.	35.000.000



---

 XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
 

---

Per la ristrutturazione dei seguenti istituti sono approvati gli stanziamenti a fianco degli stessi indicati:

Lodi C.C. . . . . .	L.	3.300.000.000
Verbania C.C. . . . . .	L.	12.500.000.000
Verbania Scuola AA.CC. . . . . .	L.	25.000.000.000
Torino «Le Vallette» C.C. . . . . .	L.	482.000.000
	»	160.000.000
	».	<u>7.000.000.000</u>
	L.	7.642.000.000
Milano Opera C.R. . . . . .	L.	2.600.000.000
Napoli Poggioreale C.C. . . . . .	L.	7.000.000.000
	»	1.000.000.000
	»	<u>200.000.000</u>
	L.	8.200.000.000
Genova C.C. . . . . .	L.	6.500.000.000
Cairo Montenotte Scuola AA.CC. . . . . .	L.	4.000.000.000
Saliceta S. Giuliano C.L. . . . . .	L.	9.000.000.000
Pescara C.C. . . . . .	L.	1.500.000.000
Bergamo C.C. . . . . .	L.	11.000.000.000
Parma Scuola AA.CC. . . . . .	L.	4.400.000.000
Roma «Regina Coeli» C.C. . . . . .	L.	785.000.000
Perugia C.C. . . . . .	L.	1.516.000.000
Reggio Calabria C.C. . . . . .	L.	6.000.000.000
Novara C.C. . . . . .	L.	2.450.000.000
Alessandria C.R. . . . . .	L.	18.000.000.000

Per la realizzazione di nuovi corpi di fabbrica da destinare a servizi presso i seguenti istituti viene approvato lo stanziamento a fianco degli stessi indicato:

Rimini C.C. . . . . .	L.	670.000.000
Foggia C.C. . . . . .	L.	1.400.000.000

Si prende atto delle assegnazioni effettuate con propri decreti dal Ministero dei lavori pubblici per integrazione aliquota IVA, revisione prezzi e interessi per ritardato pagamento per i seguenti istituti:

Pesaro C.C. . . . . .	L.	511.000.000
Genova Pontedecimo C.C.F. . . . . .	L.	350.000.000
Campobasso C.C. . . . . .	L.	22.000.000
Foggia C.C. . . . . .	L.	152.000.000

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Napoli Secondigliano C.C. . . . . .	L.	4.500.000.000
Taranto C.C. . . . . .	L.	10.000.000
	L.	<u>240.000.000</u>
	L.	250.000.000
Piacenza C.C. - Parma C.C. . . . . .	L.	1.140.000.000
Sulmona C.C. . . . . .	L.	670.306.366
San Remo C.C. . . . . .	L.	321.300.000
Firenze M.V. . . . . .	L.	40.698.000

È inserita nel programma di edilizia penitenziaria la costruzione della nuova casa di reclusione di:  
Favignana per la quale viene assentito un finanziamento di L. 10.000.000.000.

Per effetto del presente decreto la disponibilità dei fondi stanziati con la legge 28 febbraio 1986, n. 41, art. 13 e con legge 22 dicembre 1986, n. 910, di cui al decreto interministeriale 6 settembre 1990 risulta di lire 441.615.000.000.

La disponibilità dei fondi riservati al completamento della copertura finanziaria delle restanti opere già avviate o in corso di avviamento risulta di L. 96.060.000.000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 1990

*Il Ministro di grazia e giustizia*  
VASSALLI

*Il Ministro dei lavori pubblici*  
PRANDINI

**PROGRAMMA ORDINARIO**  
di Edilizia Penitenziaria

**DECRETI DI VARIAZIONE**  
(1988-1992)



DECRETO 20 dicembre 1990.

**Variante al programma straordinario di edilizia penitenziaria.**

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 11 della legge 22 dicembre 1984, n. 887;

Visto il decreto interministeriale in data 8 aprile 1986;

Visto il decreto interministeriale in data 6 settembre 1990 in corso di registrazione;

Ritenuta la necessita di apportare delle modifiche al programma di interventi di cui all'art. 1, lettera *a*), parte prima e seconda, lettera *b*) di detto decreto 8 aprile 1986, per sopravvenute esigenze dell'amministrazione penitenziaria;

Visto il parere del comitato paritetico per l'edilizia penitenziaria espresso nelle adunanze del 22 novembre 1990 ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, del citato decreto interministeriale 8 aprile 1986;

Decreta:

Art. 1.

Il programma di interventi, di cui all'art. 1, lettere *a*) e *b*), risulta così modificato e definito:

A

*Parte prima*

1) Torino «Le Vallette» padiglione giovani adulti centocinquanta posti.

*Parte seconda*

1) Messina, semilibertà . . . . .	80 posti
2) Belluno, semilibertà . . . . .	50 »
3) Palermo, semilibertà . . . . .	150 »
4) Avellino, semilibertà . . . . .	50 »

**B**

- 1) S. Maria Capua Vetere - C.C. 400 U. - 30 D. - 50 sem.;
- 2) Vibo Valentia - C.C. 200 U. - 20 sem.;
- 3) Rossano - C.C. 150 U. - 20 sem.;
- 4) Caltagirone - C.C. 150 U. - 20 sem.;
- 5) Siracusa - C.C. 200 U. - 20 D. - 30 sem.

**Art. 2.**

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 1990

*Il Ministro di grazia e giustizia*  
VASSALLI

*Il Ministro dei lavori pubblici*  
PRANDINI

ALLEGATO 1/D

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 5 luglio 1991.

**Variante al programma di edilizia penitenziaria.**

## IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

## IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133, con il quale è stato autorizzato uno stanziamento di lire 100 miliardi per la costruzione, il completamento, l'adeguamento e la permuta di edifici destinati ad istituti di prevenzione e pena;

Visto l'art. 4 della citata legge 12 dicembre 1971, n. 1133;

Visto l'art. 1 della legge 1° luglio 1977, n. 404, con il quale è stato aumentato di lire 400 miliardi lo stanziamento previsto dall'art. 1 della legge n. 1133/1971;

Visto l'art. 25 della legge 24 aprile 1980, n. 146, con il quale è stata autorizzata l'ulteriore complessiva spesa di lire 150 miliardi per l'attuazione del programma di intervento di cui alle suddette leggi 12 dicembre 1971, n. 1133 e 1° luglio 1977, n. 404;

Visto l'art. 20 della legge 30 marzo 1981, n. 119, con il quale l'autorizzazione di spesa di cui al citato art. 25 della legge 24 aprile 1980, n. 146, è stata elevata a complessive lire 1.200 miliardi;

Visto l'art. 4 della legge 7 marzo 1985, n. 99, con il quale è stata autorizzata l'ulteriore spesa di lire 500 miliardi, destinata esclusivamente al completamento di quelle opere già avviate, in base al programma costruttivo predisposto ai sensi dell'art. 4 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133 e art. 20 della legge 30 marzo 1981, n. 119;

Visto l'art. 13 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, con il quale è stata autorizzata l'ulteriore spesa di lire 1.000 miliardi, da destinare al completamento anche funzionale delle opere già avviate, in base al programma costruttivo predisposto ai sensi dell'art. 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133 e dell'art. 20 della legge 30 marzo 1981, n. 119;

Visto l'art. 7 della legge 22 dicembre 1986, n. 910, con il quale è stata autorizzata l'ulteriore spesa di lire 1.600 miliardi, da destinare al completamento, anche funzionale, delle opere già avviate o ancora da avviarsi, nonché lo slittamento di lire 100 miliardi autorizzati con la succitata legge n. 41/1986 dall'anno 1987 all'anno 1988;

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, con la quale gli stanziamenti disposti con le predette leggi n. 41/1986, art. 13 e n. 910/1986, art. 7, relativi agli esercizi finanziari 1987 e 1988 sono stati rimodulati;

Vista la legge 24 dicembre 1988, n. 541, con la quale gli stanziamenti disposti con le predette leggi n. 41/1986, art. 13 e n. 910/1986, art. 7, relativi agli esercizi finanziari 1989, 1990 e 1991 sono stati rimodulati;

Visto il decreto interministeriale 20 dicembre 1990 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 gennaio 1991;

Considerato che si ritiene opportuno inserire nel programma di edilizia penitenziaria la costruzione di una nuova casa circondariale in Venezia;

Considerato che con decreto interministeriale 6 settembre 1990 è stata stralciata dal programma di edilizia penitenziaria la costruzione della custodia preventiva minorenni di Foggia, e quindi si ritiene opportuno ridurre di L. 15.000.000.000 lo stanziamento a suo tempo assentito per il settore della giustizia minorile;

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Considerato che occorre provvedere alla ristrutturazione della casa di reclusione di Noto, notevolmente danneggiata dai recenti eventi sismici che hanno colpito la regione Sicilia prevedendone altresì il recupero igienico funzionale;

Considerato che le particolari condizioni strutturali della casa circondariale di Roma «Regina Coeli» non rispondono agli attuali criteri di edilizia penitenziaria, e quindi si rende necessario provvedere alla completa ristrutturazione dell'istituto;

Considerato che occorre provvedere alla integrazione dei fondi per la ristrutturazione e l'adeguamento dei seguenti istituti: Augusta C.R., Campobasso C.C., San Gimignano C.R., Alba C.C., Saluzzo C.C.-C.R., Cuneo C.C., Alessandria C.C.;

Considerato che occorre provvedere ad un primo finanziamento per la realizzazione nella C.C.-C.R. di Parma del nuovo centro clinico;

Visto il parere del comitato paritetico per l'edilizia penitenziaria espresso nell'adunanza del 12 febbraio 1991;

Ritenuta la necessità di provvedere a quanto in premessa;

## Decreta:

È inserita nel programma di edilizia penitenziaria la costruzione di una nuova casa circondariale in Venezia.

L'importo dello stanziamento per il settore della giustizia minorile è ridotto di L. 15.000.000.000 a seguito dello stralcio della custodia preventiva minorenni di Foggia.

È approvato il finanziamento di L. 5.000.000.000 per la ristrutturazione della casa di reclusione di Noto.

È approvato il finanziamento di L. 8.000.000.000 per la ristrutturazione della casa circondariale di Roma «Regina Coeli».

Sono approvate le integrazioni dei fondi per i seguenti istituti:

Augusta - C.R. . . . .	L.	2.365.000.000
Campobasso - C.C. . . . .	»	1.806.000.000
San Gimignano - C.R. . . . .	»	771.000.000
Alba - C.C. . . . .	»	3.000.000.000
Saluzzo - C.C.-C.R. . . . .	»	4.400.000.000
Cuneo - C.C. . . . .	»	5.900.000.000
Alessandria - C.C. . . . .	»	230.000.000

È approvato il finanziamento, quale primo acconto, di L. 3.500.000.000 per la realizzazione del centro clinico presso la casa circondariale di Parma con annessa sezione di reclusione.

Per effetto del presente decreto la disponibilità dei fondi stanziati con la legge 28 febbraio 1986, n. 41, art. 13 e con legge 22 dicembre 1986, n. 910, di cui al decreto interministeriale 20 dicembre 1990 risulta di L. 421.643.000.000.

La disponibilità dei fondi riservati al completamento della copertura finanziaria delle restanti opere già avviate o in corso di avviamento risulta di L. 96.060.000.000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 1991

*Il Ministro di grazia e giustizia*  
MARTELLI

*Il Ministro dei lavori pubblici*  
PRANDINI



ALLEGATO 1/E

DECRETO 4 ottobre 1991.

**Modificazioni al programma straordinario di edilizia penitenziaria.**

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 11 della legge 22 dicembre 1984, n. 887;

Visto il decreto interministeriale in data 8 aprile 1986;

Visto il decreto interministeriale in data 20 dicembre 1990;

Ritenuta la necessita di apportare delle modifiche al programma di interventi di cui all'art. 1, lettera *a*), parte prima e seconda, lettera *b*) di detto decreto 8 aprile 1986, per sopravvenute esigenze dell'amministrazione penitenziaria;

Visto il parere del comitato paritetico per l'edilizia penitenziaria espresso nelle adunanze del 22 novembre 1990 ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, del citato decreto interministeriale 8 aprile 1986;

Decreta:

Il programma di interventi, di cui all'art. 1, lettera *A*) del decreto interministeriale 8 aprile 1986, è così modificato:

## PARTE PRIMA

1) Torino «Le Vallette» padiglione giovani adulti . . . . . 150 posti

## PARTE SECONDA

1) Messina - Semilibertà . . . . . 80 posti

2) Belluno - Semilibertà . . . . . 50 posti

3) Avellino - Semilibertà . . . . . 50 posti

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 1991

*Il Ministro di grazia e giustizia*  
MARTELLI

*Il Ministro dei lavori pubblici*  
PRANDINI

DECRETO 4 ottobre 1991.

**Integrazioni finanziarie relative al programma di edilizia penitenziaria.**

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133, con il quale è stato autorizzato uno stanziamento di lire 100 miliardi per la costruzione, il completamento, l'adeguamento e la permuta di edifici destinati ad istituti di prevenzione e pena;

Visto l'art. 4 della citata legge 12 dicembre 1971, n. 1133;

Visto l'art. 1 della legge 1° luglio 1977, n. 404, con il quale è stato aumentato di lire 400 miliardi lo stanziamento previsto dall'art. 1 della legge n. 1133/71;

Visto l'art. 25 della legge 24 aprile 1980, n. 146, con il quale è stata autorizzata l'ulteriore complessiva spesa di lire 150 miliardi per l'attuazione del programma di intervento di cui alle suddette leggi 12 dicembre 1971, n. 1133 e 1° luglio 1977, n. 404;

Visto l'art. 20 della legge 30 marzo 1981, n. 119, con il quale l'autorizzazione di spesa di cui al citato art. 25 della legge 24 aprile 1980, n. 146, è stata elevata a complessive lire 1.200 miliardi;

Visto l'art. 4 della legge 7 marzo 1985, n. 99, con il quale è stata autorizzata l'ulteriore spesa di lire 500 miliardi, destinata esclusivamente al completamento di quelle opere già avviate, in base al programma costruttivo predisposto ai sensi dell'art. 4 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133 e art. 20 della legge 30 marzo 1981, n. 119;

Visto l'art. 13 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, con il quale è stata autorizzata l'ulteriore spesa di lire 1.000 miliardi, da destinare al completamento anche funzionale delle opere già avviate, in base al programma costruttivo predisposto ai sensi dell'art. 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133 e dell'art. 20 della legge 30 marzo 1981, n. 119;

Visto l'art. 7 della legge 22 dicembre 1986, n. 910, con il quale è stata autorizzata l'ulteriore spesa di lire 1.600 miliardi, da destinare al completamento, anche funzionale, delle opere già avviate o anche da avviarsi, nonché lo slittamento di lire 100 miliardi autorizzati con la succitata legge n. 41/86 dall'anno 1987 all'anno 1988;

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, con la quale gli stanziamenti disposti con le predette leggi n. 41/86, art. 13 e n. 910/86, art. 7, relativi agli esercizi finanziari 1987 e 1988 sono stati rimodulati;

Vista la legge 24 dicembre 1988, n. 541, con la quale gli stanziamenti disposti con le predette leggi n. 41/86, art. 13 e n. 910/86, art. 7, relativi agli esercizi finanziari 1989, 1990 e 1991 sono stati rimodulati;

Visto il decreto interministeriale 5 luglio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 luglio 1991;

Considerato che occorre provvedere all'integrazione dei fondi per il completamento dei seguenti istituti: L'Aquila c.c., Milano c.c., Sulmona c.c. - c.r., Teramo c.c.;

Considerato che occorre provvedere all'integrazione dei fondi per la ristrutturazione e adeguamento dei seguenti istituti: Trieste c.c., Lucca c.c., Massa c.r., Novara c.c., Verbania c.c., Torino «Le Nuove» c.c.;

Considerato che occorre provvedere allo stanziamento dei fondi per la ristrutturazione dei seguenti istituti: Urbino s.p.p., Benevento c.c., Cagliari c.c., Ascoli Piceno c.c., Catania «Bicocca» c.c.;

Considerato che con propri decreti il Ministero dei lavori pubblici ha assegnato somme dovute per integrazione aliquote IVA, revisione prezzi ed interessi per ritardato pagamento e per riaccredito somme andate in economia per i seguenti istituti: Bologna c.c., Alba c.c., Campobasso c.c., Taranto c.c., Terni c.c., Massa c.r.;

Visto il parere del comitato paritetico per l'edilizia penitenziaria espresso nell'adunanza del 9 settembre 1991;

Ritenuta la necessità di provvedere a quanto in premessa;

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## Decreta:

Sono approvate le seguenti integrazioni finanziarie da prelevarsi dal residuo degli stanziamenti disponibili ai sensi dell'art. 13 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 e dell'art. 7 della legge 22 dicembre 1986, n. 910:

L'Aquila c.c. . . . .	L.	3.000.000.000
Milano c.c. . . . .	»	60.000.000.000
Sulmona c.c. - c.r. . . . .	»	1.456.000.000
Teramo c.c. . . . .	»	717.313.701
Trieste c.c. . . . .	»	8.750.000.000
Lucca c.c. . . . .	»	750.000.000
Massa c.r. . . . .	»	160.000.000
Novara c.c. . . . .	»	650.000.000
Verbania c.c. . . . .	»	3.875.000.000
Torino «Le Nuove» c.c. . . . .	»	99.000.000

Per la ristrutturazione dei seguenti istituti sono approvati gli stanziamenti a fianco degli stessi indicati:

Urbino, scuola personale penitenziario. . . . .	L.	2.985.000.000
Benevento c.c. . . . .	»	750.000.000
Cagliari c.c. . . . .	»	2.228.000.000
Ascoli Piceno c.c. . . . .	»	2.000.000.000
Catania «Bicocca» c.c. . . . .	»	1.340.000.000

Si prende atto delle assegnazioni effettuate con propri decreti dal Ministero dei lavori pubblici per: integrazione aliquota IVA, revisione prezzi ed interessi per ritardato pagamento, riaccredito somme andate in economia per i seguenti istituti:

Bologna c.c. . . . .	L.	2.756.007.573
Alba c.c. . . . .	»	2.059.200
Campobasso c.c. . . . .	»	22.000.000
Taranto c.c. . . . .	»	34.580.995
Trani c.c. . . . .	»	62.814.400
Massa c.r. . . . .	»	24.221.000

Per effetto del presente decreto la disponibilità dei fondi stanziati con la legge 28 febbraio 1986, n. 41, art. 13, e con la legge 22 dicembre 1986, n. 910, di cui al decreto interministeriale 5 luglio 1991 risulta di lire 329.981.003.131.

La disponibilità dei fondi riservati al completamento della copertura finanziaria delle restanti opere già avviate o in corso di avviamento risulta di lire 96.060.000.000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 1991

*Il Ministro di grazia e giustizia*  
MARTELLI

*Il Ministro dei lavori pubblici*  
PRANDINI

DECRETO 25 maggio 1992.

**Variante al programma di edilizia penitenziaria.**

**IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA**

DI CONCERTO CON

**IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI**

Visto l'art. 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133, con il quale è stato autorizzato uno stanziamento di lire 100 miliardi per la costruzione, il completamento, l'adeguamento e la permuta di edifici destinati ad istituti di prevenzione e pena;

Visto l'art. 4 della citata legge 12 dicembre 1971, n. 1133;

Visto l'art. 1 della legge 1° luglio 1977, n. 404, con il quale è stato aumentato di lire 400 miliardi lo stanziamento previsto dall'art. 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133;

Visto l'art. 25 della legge 24 aprile 1980, n. 146, con il quale è stata autorizzata l'ulteriore complessiva spesa di lire 150 miliardi per l'attuazione del programma di intervento di cui alle suddette leggi 12 dicembre 1971, n. 1133 e 1° luglio 1977, n. 404;

Visto l'art. 20 della legge 20 marzo 1981, n. 119, con il quale l'autorizzazione di spesa di cui al citato art. 25 della legge 24 aprile 1980, n. 146, è stata elevata a complessive lire 1.200 miliardi;

Visto l'art. 4 della legge 7 marzo 1985, n. 99, con il quale è stata autorizzata l'ulteriore spesa di lire 500 miliardi, destinata esclusivamente al completamento di quelle opere già avviate, in base al programma costruttivo predisposto ai sensi dell'art. 4 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133 e art. 20 della legge 20 marzo 1981, n. 119;

Visto l'art. 13 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, con il quale è stata autorizzata l'ulteriore spesa di lire 1.000 miliardi, da destinare al completamento anche funzionale delle opere già avviate, in base al programma costruttivo predisposto ai sensi dell'art. 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133 e dell'art. 20 della legge 30 marzo 1981, n. 119;

Visto l'art. 7 della legge 22 dicembre 1986, n. 910, con il quale è stata autorizzata l'ulteriore spesa di lire 1.600 miliardi, da destinare al completamento, anche funzionale, delle opere già avviate o anche da avviarsi, nonché lo slittamento di lire 100 miliardi autorizzati con la succitata legge 28 febbraio 1986, n. 41, dall'anno 1987 all'anno 1988;

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, con la quale gli stanziamenti disposti con le predette leggi 28 febbraio 1986, n. 41, art. 13 e 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7, relativi agli esercizi finanziari 1987 e 1988 sono stati rimodulati;

Vista la legge 24 dicembre 1988, n. 541, con la quale gli stanziamenti disposti con le predette leggi 28 febbraio 1986, n. 41, art. 13, e 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7, relativi agli esercizi finanziari 1989, 1990 e 1991 sono stati rimodulati;

Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 415, con la quale la rimanenza degli stanziamenti disposti con le precedenti leggi 28 febbraio 1986, n. 41, art. 13, e 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7, sono stati così rimodulati:

legge 28 febbraio 1986, n. 41, art. 13:

esercizio finanziario 1992 . . . . .	L. 10.000.000.000
esercizio finanziario 1993 . . . . .	» 90.000.000.000
esercizio finanziario 1994 . . . . .	» 100.000.000.000

legge 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7:

esercizio finanziario 1992 . . . . .	L. 10.000.000.000
esercizio finanziario 1993 . . . . .	» 100.000.000.000
esercizio finanziario 1994 . . . . .	» 100.000.000.000
esercizio finanziario 1995 e successivi . . . . .	» 490.000.000.000

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Visto il decreto interministeriale 4 ottobre 1991 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 novembre 1991;

Considerato che si rende necessario ampliare gli istituti penitenziari di Milano-Opera e di Milano-Bollate;

Considerato che occorre provvedere all'integrazione dei fondi per la costruzione delle nuove case circondariali di Marsala, Patti e San Remo, delle nuove case circondariali con sezioni di reclusione di Perugia e delle nuove case di reclusione di Favignana e Reggio Calabria;

Considerato che occorre provvedere alla integrazione dei fondi per l'adeguamento della casa di reclusione di Padova;

Considerato che occorre provvedere alla integrazione dei fondi per la ristrutturazione della casa circondariale di Genova;

Considerato che con propri decreti il Ministero dei lavori pubblici ha assegnato somme dovute per oneri di espropriazioni, per sentenze di tribunali, per riserve ed interessi, per esecuzione di saggi e prove delle strutture, per i seguenti istituti: Foggia c.c., Teramo c.c., Trani c.c., Sulmona c.c. c.r., Ancona c.c., nonché per la realizzazione dello svincolo stradale dell'istituto di Paola c.c.;

Visto il parere del comitato paritetico per l'edilizia penitenziaria espresso nell'adunanza del 12 febbraio 1992;

Ritenuta la necessità di provvedere a quanto in premessa;

## Decreta:

È inserito nel programma di edilizia penitenziaria l'ampliamento degli istituti di Milano-Opera e di Milano-Bollate.

Sono approvate le seguenti integrazioni finanziarie da prelevarsi dal residuo degli stanziamenti disponibili ai sensi dell'art. 13 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 e dell'art. 7 della legge 22 dicembre 1986, n. 910:

San Remo c.c. . . . .	L.	9.500.000.000
Genova c.c. . . . .	»	40.500.000.000
Marsala c.c. . . . .	»	33.800.000.000
Patti c.c. . . . .	»	40.700.000.000
Perugia c.c. c.r. . . . .	»	40.000.000.000
Padova c.r. . . . .	»	1.357.000.000
Favignana c.r. . . . .	»	78.450.000.000
Reggio Calabria c.r. . . . .	»	30.400.000.000

Si prende atto delle assegnazioni effettuate con propri decreti dal Ministero dei lavori pubblici per oneri di espropriazioni, per sentenze di tribunali, per riserve ed interessi, per esecuzione di saggi e prove sulle strutture, per realizzazione svincolo stradale per i seguenti istituti:

Foggia c.c. . . . .	L.	81.370.000
Teramo c.c. . . . .	»	220.900.050
Trani c.c. . . . .	»	2.126.000
Sulmona c.c. c.r. . . . .	»	297.062.665
Ancona c.c. . . . .	»	100.000.000
Paola c.c. . . . .	»	600.000.000

Per effetto del presente decreto la disponibilità dei fondi stanziati con la legge 28 febbraio 1986, n. 41, art. 13 e con legge 22 dicembre 1986, n. 910, di cui al decreto interministeriale 4 ottobre 1991 risulta di L. 77.349.144.428.

La disponibilità dei fondi riservati al completamento della copertura finanziaria delle restanti opere già avviate o in corso di avviamento risulta di L. 96.060.000.000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 1992

*Il Ministro di grazia e giustizia*  
MARTELLI

*Il Ministro dei lavori pubblici*  
PRANDINI

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100

**PROGRAMMA STRAORDINARIO**  
di Edilizia Penitenziaria

**DECRETI DI VARIAZIONE**  
(1988-1992)





ALLEGATO 2/A

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 6 settembre 1990.

**Variante al programma straordinario di edilizia penitenziaria.**

## IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

## IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 11 della legge 22 dicembre 1984, n. 887;

Visto il decreto interministeriale in data 8 aprile 1986;

Visto il decreto interministeriale in data 9 novembre 1988;

Visto il decreto interministeriale in data 21 dicembre 1989;

Ritenuta la necessità di apportare delle modifiche al programma di interventi di cui all'art. 1, lettera *d*), di detto decreto 8 aprile 1986, per sopravvenute esigenze dell'Amministrazione penitenziaria;

Visto il parere del comitato paritetico per l'edilizia penitenziaria espresso nelle adunanze del 7 dicembre 1989 e 25 gennaio 1990 ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, del citato decreto interministeriale 8 aprile 1986;

Considerato che occorre assegnare i fondi per gli istituti di Roma «Regina Coeli», Massa, Cassino e Roma «Rebibbia»;

Considerato che la somma di L. 2.000.000.000 a suo tempo concessa per la casa di reclusione di Alghero, stralciata dal programma con il citato decreto interministeriale 9 novembre 1988 verrà utilizzata per gli interventi presso la casa circondariale di Cagliari, previa necessaria integrazione;

Decreta:

## Art. 1.

Il programma di interventi, di cui all'art. 1, lettera *d*), del decreto interministeriale 8 aprile 1986, risulta così modificato e definito:

1) Lucca - C.C. - attuale capienza . . . . .	120	posti
2) Alessandria - C.R. - attuale capienza . . . . .	209	»
3) Roma «R. Coeli» - C.C. - attuale capienza . . . . .	871	»
4) Massa - C.R. - attuale capienza . . . . .	180	»
5) Roma «Rebibbia» - C.C. - attuale capienza . . . . .	1.271	»
6) Cassino - C.C. - attuale capienza . . . . .	105	»
7) Cagliari - C.C. - attuale capienza . . . . .	328	»

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## Art. 2.

Sono approvati i seguenti finanziamenti da prelevarsi dai fondi stanziati ai sensi dell'art. 11 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, da destinare alle opere di recupero e ristrutturazione degli istituti penitenziari di:

1) Roma «R. Coeli» - C.C. . . . . .	L. 4.000.000.000
2) Massa - C.R. . . . . .	» 969.000.000
	» 5.705.000.000
3) Cagliari - C.C. . . . . .	» 2.228.000.000
4) Cassino - C.C. . . . . .	» 6.200.000.000
5) Roma «Rebibbia» - C.C.M. . . . . .	» 2.500.000.000

## Art. 3.

Per effetto del presente decreto la disponibilità complessiva dei fondi stanziati con la legge 22 dicembre 1984, n. 887, art. 11, ammonta a L. 491.398.000.000.

## Art. 4.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 6 settembre 1990

*Il Ministro di grazia e giustizia*  
VASSALLI

*Il Ministro dei lavori pubblici*  
PRANDINI

*Registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 1990  
Registro n. 64 Giustizia, foglio n. 189*

ALLEGATO 2/B

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 21 dicembre 1990.

**Modificazioni all'art. 1, lettera D), del decreto ministeriale 8 aprile 1986 concernente il programma di interventi straordinari di edilizia penitenziaria di cui all'art. 11 della legge 22 dicembre 1984, n. 887.**

## IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

## IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 11 della legge 22 dicembre 1984, n. 887;  
Visto il decreto interministeriale in data 8 aprile 1986;  
Visto il decreto interministeriale in data 9 novembre 1988;  
Ritenuta la necessità di apportare delle modifiche al programma di interventi di cui all'art. 1, lettera D), di detto decreto 8 aprile 1986, per sopravvenute esigenze dell'Amministrazione penitenziaria;  
Visto il parere del comitato paritetico per l'edilizia penitenziaria espresso nelle adunanze del 5 luglio, 19 luglio e 3 agosto 1989, ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, del citato decreto interministeriale 8 aprile 1986;

## Decreta:

Il programma di interventi, di cui all'art. 1 (lettera *D*), del decreto interministeriale 8 aprile 1986, risulta così modificato e definito:

## D

- |  |           |
|--|-----------|
| 1) Lucca - C.C. - attuale capienza           | 120 posti |
| 2) Alessandria - C.R. - attuale capienza     | 209 posti |
| 3) Roma «R. Coeli» - C.C. - attuale capienza | 871 posti |
| 4) Massa - C.R. - attuale capienza           | 180 posti |

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 21 dicembre 1989

*Il Ministro di grazia e giustizia*  
VASSALLI

*Il Ministro dei lavori pubblici*  
PRANDINI

*Registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 1990*  
*Registro n. 30 Giustizia, foglio n. 254*

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 20 dicembre 1990.

**Variante al programma di edilizia penitenziaria.**

## IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

## IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133, con il quale è stato autorizzato uno stanziamento di lire 100 miliardi per la costruzione, il completamento, l'adeguamento e la permuta di edifici destinati ad istituti di prevenzione e pena;

Visto l'art. 4 della citata legge 12 dicembre 1971, n. 1133;

Visto l'art. 1 della legge 1° luglio 1977, n. 404, con il quale è stato aumentato di lire 400 miliardi lo stanziamento previsto dall'art. 1 della legge n. 1133/71;

Visto l'art. 25 della legge 24 aprile 1980, n. 146, con il quale è stata autorizzata l'ulteriore complessiva spesa di lire 150 miliardi per l'attuazione del programma di intervento di cui alle suddette leggi 12 dicembre 1971, n. 1133 e 1° luglio 1977, n. 404;

Visto l'art. 20 della legge 30 marzo 1981, n. 119, con il quale l'autorizzazione di spesa di cui al citato art. 25 della legge 24 aprile 1980, n. 146, è stata elevata a complessive lire 1.200 miliardi;

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Visto l'art. 4 della legge 7 marzo 1985, n. 99, con il quale è stata autorizzata l'ulteriore spesa di lire 500 miliardi, destinata esclusivamente al completamento di quelle opere già avviate, in base al programma costruttivo predisposto ai sensi dell'art. 4 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133 e art. 20 della legge 30 marzo 1981, n. 119;

Visto l'art. 13 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, con il quale è stata autorizzata l'ulteriore spesa di lire 1.000 miliardi, da destinare al completamento anche funzionale delle opere già avviate, in base al programma costruttivo predisposto ai sensi dell'art. 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133 e dell'art. 20 della legge 30 marzo 1981, n. 119;

Visto l'art. 7 della legge 22 dicembre 1986, n. 910, con il quale è stata autorizzata l'ulteriore spesa di lire 1.600 miliardi, da destinare al completamento, anche funzionale, delle opere già avviate o ancora da avviarsi, nonché lo slittamento di lire 100 miliardi autorizzati con la succitata legge n. 41/86 dall'anno 1987 all'anno 1988;

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, con la quale gli stanziamenti disposti con le predette leggi n. 41/86, art. 13 e n. 910/86, art. 7, relativi agli esercizi finanziari 1987 e 1988 sono stati rimodulati;

Vista la legge 24 dicembre 1988, n. 541, con la quale gli stanziamenti disposti con le predette leggi n. 41/86, art. 13 e n. 910/86, art. 7, relativi agli esercizi finanziari 1989, 1990 e 1991 sono stati rimodulati;

Visto il decreto interministeriale 6 settembre 1990 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 settembre 1990;

Considerato che i residui fondi recuperati dallo stralcio della nuova casa circondariale di Rieti di cui al decreto del 22 novembre 1988 vengono destinati al parziale finanziamento degli istituti penitenziari di Civitavecchia, Velletri e Viterbo;

Considerato che non si ritiene più opportuno realizzare in Mistretta un nuovo istituto penitenziario già previsto con decreto interministeriale 2 marzo 1987 e che si ritiene più conveniente la realizzazione dello stesso in Patti;

Considerato che occorre realizzare in Parma un nuovo centro clinico;

Considerato che occorre provvedere all'integrazione dei fondi per il completamento dei lavori e adeguamento ai nuovi criteri di edilizia penitenziaria dei seguenti istituti: Lecce C.C.-C.R., Vasto C.C., Viterbo C.C., Velletri C.C., Civitavecchia C.C., Palermo C.C., Castrovillari C.C., Napoli Secondigliano C.C., Busto Arsizio C.C., Monza C.C., Bologna C.C., Parma C.C.-C.R., Piacenza C.C., Milano Opera C.R., Reggio Emilia C.C., Ferrara C.C., Verona C.C., Padova C.R., Sulmona C.C.-C.R., Torino «Le Vallette» C.C., Prato C.C.-C.R., Firenze «Sollicciano» C.C., Modena C.C., Genova-Pontedecimo C.C.F.;

Considerato che occorre provvedere allo stanziamento dei fondi per la ristrutturazione dei seguenti istituti: Lodi C.C., Verbania C.C., Verbania Scuola AA.CC., Torino «Le Vallette» C.C., Milano Opera C.R., Napoli Poggioreale C.C., Genova C.C., Cairo Montenotte Scuola AA.CC., Saliceta San Giuliano C.L., Pescara C.C., Bergamo C.C., Parma Scuola AA.CC., Roma «Regina Coeli» C.C., Perugia C.C., Reggio Calabria C.C., Novara C.C., Alessandria C.R.;

Considerato che occorre procedere alla realizzazione di nuovi corpi di fabbrica da destinare a servizi presso le case circondariali di Rimini e Foggia;

Considerato che con propri decreti il Ministero dei lavori pubblici ha assegnato somme dovute per integrazione aliquota IVA, revisione prezzi ed interessi per ritardato pagamento ai seguenti istituti: Pesaro C.C., Genova Pontedecimo C.C.F., Campobasso C.C., Foggia C.C., Taranto C.C., Napoli Secondigliano C.C., Piacenza C.C., Parma C.C., Sulmona C.C., San Remo C.C., Firenze magazzino vestiario;

Visto il parere del comitato paritetico per l'edilizia penitenziaria espresso nell'adunanza del 22 novembre 1990;

Ritenuta la necessità di provvedere a quanto in premessa;

Decreta:

È revocato il finanziamento nella misura di L. 9.300.000.000 per la casa circondariale di Rieti già stralciata con decreto interministeriale 22 novembre 1988.

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

È stralciata dal programma di edilizia penitenziaria, di cui al decreto interministeriale 2 marzo 1987 la costruzione in Mistretta della nuova casa circondariale e viene inserita in programma la costruzione di una nuova casa circondariale in Patti.

È inserita in programma la realizzazione di un centro clinico presso la nuova C.C.-C.R. di Parma.

È inserita nel programma di edilizia penitenziaria la costruzione di una nuova casa di reclutamento in Favignana.

Sono approvate le seguenti integrazioni finanziarie da prelevarsi dal residuo degli stanziamenti disponibili ai sensi dell'art. 13 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 e dell'art. 7 della legge 22 dicembre 1986, n. 910:

Lecce C.C. . . . . .	L.	102.000.000.000
»	»	<u>12.505.000.000</u>
	L.	114.505.000.000
Vasto C.C. . . . . .	L.	2.072.000.000
Viterbo C.C.-C.R. . . . . .	L.	2.822.000.000
»	»	<u>5.241.000.000</u>
	L.	8.063.000.000
Velletri C.C. . . . . .	L.	577.000.000
Civitavecchia C.C. . . . . .	L.	8.465.000.000
»	»	<u>9.500.000.000</u>
	L.	17.965.000.000
Palermo C.C. . . . . .	L.	14.000.000.000
Castrovillari C.C. . . . . .	L.	8.500.000.000
Napoli Secondigliano C.C. . . . . .	L.	7.000.000.000
»	»	<u>3.500.000.000</u>
	L.	10.500.000.000
Busto Arsizio C.C. . . . . .	L.	6.000.000.000
Monza C.C. . . . . .	L.	4.000.000.000
Bologna C.C. . . . . .	L.	10.100.000.000
Parma C.C.-C.R. . . . . .	L.	5.200.000.000
Piacenza C.C. . . . . .	L.	700.000.000
Milano Opera C.R. . . . . .	L.	13.500.000.000
Reggio Emilia C.C. . . . . .	L.	5.500.000.000
Ferrara C.C. . . . . .	L.	1.500.000.000
Verona C.C. . . . . .	L.	4.280.000.000
Padova C.R. . . . . .	L.	2.600.000.000

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Sulmona C.C.-C.R. . . . .	L.	2.000.000.000
Torino «Le Vallette» C.C. . . . .	L.	8.435.000.000
Prato C.C.-C.R. . . . .	L.	1.000.000.000
Firenze «Sollicciano» C.C. . . . .	L.	3.200.000.000
Modena C.C. . . . .	L.	2.000.000.000
Genova C.C.F. . . . .	L.	35.000.000

Per la ristrutturazione dei seguenti istituti sono approvati gli stanziamenti a fianco degli stessi indicati:

Lodi C.C. . . . .	L.	3.300.000.000
Verbania C.C. . . . .	L.	12.500.000.000
Verbania Scuola AA.CC. . . . .	L.	25.000.000.000
Torino «Le Vallette» C.C. . . . .	L.	482.000.000
	»	160.000.000
	»	<u>7.000.000.000</u>
	L.	7.642.000.000
Milano Opera C.R. . . . .	L.	2.600.000.000
Napoli Poggioreale C.C. . . . .	L.	7.000.000.000
	»	1.000.000.000
	»	<u>200.000.000</u>
	L.	8.200.000.000
Genova C.C. . . . .	L.	6.500.000.000
Cairo Montenotte Scuola AA.CC. . . . .	L.	4.000.000.000
Saliceta S. Giuliano C.L. . . . .	L.	9.000.000.000
Pescara C.C. . . . .	L.	1.500.000.000
Bergamo C.C. . . . .	L.	11.000.000.000
Parma Scuola AA.CC. . . . .	L.	4.400.000.000
Roma «Regina Coeli» C.C. . . . .	L.	785.000.000
Perugia C.C. . . . .	L.	1.516.000.000
Reggio Calabria C.C. . . . .	L.	6.000.000.000
Novara C.C. . . . .	L.	2.450.000.000
Alessandria C.R. . . . .	L.	18.000.000.000

Per la realizzazione di nuovi corpi di fabbrica da destinare a servizi presso i seguenti istituti viene approvato lo stanziamento a fianco degli stessi indicato:

Rimini C.C. . . . .	L.	670.000.000
Foggia C.C. . . . .	L.	1.400.000.000

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Si prende atto delle assegnazioni effettuate con propri decreti dal Ministero dei lavori pubblici per integrazione aliquota IVA, revisione prezzi e interessi per ritardato pagamento per i seguenti istituti:

Pesaro C.C. . . . . .	L.	511.000.000
Genova Pontedecimo C.C.F. . . . . .	L.	350.000.000
Campobasso C.C. . . . . .	L.	22.000.000
Foggia C.C. . . . . .	L.	152.000.000
Napoli Secondigliano C.C. . . . . .	L.	4.500.000.000
Taranto C.C. . . . . .	L.	10.000.000
	»	240.000.000
	L.	250.000.000
Piacenza C.C. - Parma C.C. . . . . .	L.	1.140.000.000
Sulmona C.C. . . . . .	L.	670.306.366
San Remo C.C. . . . . .	L.	321.300.000
Firenze M.V. . . . . .	L.	40.698.000

È inserita nel programma di edilizia penitenziaria la costruzione della nuova casa di reclusione di:  
Favignana per la quale viene assentito un finanziamento di L. 10.000.000.000.

Per effetto del presente decreto la disponibilità dei fondi stanziati con la legge 28 febbraio 1986, n. 41, art. 13 e con legge 22 dicembre 1986, n. 910, di cui al decreto interministeriale 6 settembre 1990 risulta di lire 441.615.000.000.

La disponibilità dei fondi riservati al completamento della copertura finanziaria delle restanti opere già avviate o in corso di avviamento risulta di L. 96.060.000.000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 1990

*Il Ministro di grazia e giustizia*  
VASSALLI

*Il Ministro dei lavori pubblici*  
PRANDINI

DECRETO 20 dicembre 1990.

**Variante al programma straordinario di edilizia penitenziaria.**

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 11 della legge 22 dicembre 1984, n. 887;

Visto il decreto interministeriale in data 8 aprile 1986;

Visto il decreto interministeriale in data 6 settembre 1990 in corso di registrazione;

Ritenuta la necessita di apportare delle modifiche al programma di interventi di cui all'art. 1, lettera *a)*, parte prima e seconda, lettera *b)* di detto decreto 8 aprile 1986, per sopravvenute esigenze dell'amministrazione penitenziaria;

Visto il parere del comitato paritetico per l'edilizia penitenziaria espresso nelle adunanze del 22 novembre 1990 ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, del citato decreto interministeriale 8 aprile 1986;

Decreta:

Art. 1.

Il programma di interventi, di cui all'art. 1, lettere *a)* e *b)*, risulta così modificato e definito:

A

*Parte prima*

1) Torino «Le Vallette» padiglione giovani adulti centocinquanta posti.

*Parte seconda*

1) Messina, semilibertà . . . . .	80	posti
2) Belluno, semilibertà . . . . .	50	»
3) Palermo, semilibertà . . . . .	150	»
4) Avellino, semilibertà . . . . .	50	»

B

- 1) S. Maria Capua Vetere - C.C. 400 U. - 30 D. - 50 sem.;
- 2) Vibo Valentia - C.C. 200 U. - 20 sem.;
- 3) Rossano - C.C. 150 U. - 20 sem.;
- 4) Caltagirone - C.C. 150 U. - 20 sem.;
- 5) Siracusa - C.C. 200 U. - 20 D. - 30 sem.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 1990

*Il Ministro di grazia e giustizia*  
VASSALLI

*Il Ministro dei lavori pubblici*  
PRANDINI



ALLEGATO 2/C

DECRETO 4 ottobre 1991.

**Modificazioni al programma straordinario di edilizia penitenziaria.**

## IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

## IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 11 della legge 22 dicembre 1984, n. 887;

Visto il decreto interministeriale in data 8 aprile 1986;

Visto il decreto interministeriale in data 20 dicembre 1990;

Ritenuta la necessita di apportare delle modifiche al programma di interventi di cui all'art. 1, lettera a), parte prima e seconda, lettera b) di detto decreto 8 aprile 1986, per sopravvenute esigenze dell'amministrazione penitenziaria;

Visto il parere del comitato paritetico per l'edilizia penitenziaria espresso nelle adunanze del 22 novembre 1990 ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, del citato decreto interministeriale 8 aprile 1986;

Decreta:

Il programma di interventi, di cui all'art. 1, lettera A) del decreto interministeriale 8 aprile 1986, è così modificato:

## PARTE PRIMA

1) torino «le vallette» padiglione giovani adulti . . . . . 150 posti

## PARTE SECONDA

1) Messina - Semilibertà . . . . . 80 posti

2) Belluno - Semilibertà . . . . . 50 posti

3) Avellino - Semilibertà . . . . . 50 posti

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 1991

*Il Ministro di grazia e giustizia*  
MARTELLI

*Il Ministro dei lavori pubblici*  
PRANDINI

DECRETO 4 ottobre 1991.

**Integrazioni finanziarie relative al programma di edilizia penitenziaria.**

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133, con il quale è stato autorizzato uno stanziamento di lire 100 miliardi per la costruzione, il completamento, l'adeguamento e la permuta di edifici destinati ad istituti di prevenzione e pena;

Visto l'art. 4 della citata legge 12 dicembre 1971, n. 1133;

Visto l'art. 1 della legge 1° luglio 1977, n. 404, con il quale è stato aumentato di lire 400 miliardi lo stanziamento previsto dall'art. 1 della legge n. 1133/71;

Visto l'art. 25 della legge 24 aprile 1980, n. 146, con il quale è stata autorizzata l'ulteriore complessiva spesa di lire 150 miliardi per l'attuazione del programma di intervento di cui alle suddette leggi 12 dicembre 1971, n. 1133 e 1° luglio 1977, n. 404;

Visto l'art. 20 della legge 30 marzo 1981, n. 119, con il quale l'autorizzazione di spesa di cui al citato art. 25 della legge 24 aprile 1980, n. 146, è stata elevata a complessive lire 1.200 miliardi;

Visto l'art. 4 della legge 7 marzo 1985, n. 99, con il quale è stata autorizzata l'ulteriore spesa di lire 500 miliardi, destinata esclusivamente al completamento di quelle opere già avviate, in base al programma costruttivo predisposto ai sensi dell'art. 4 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133 e art. 20 della legge 30 marzo 1981, n. 119;

Visto l'art. 13 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, con il quale è stata autorizzata l'ulteriore spesa di lire 1.000 miliardi, da destinare al completamento anche funzionale delle opere già avviate, in base al programma costruttivo predisposto ai sensi dell'art. 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133 e dell'art. 20 della legge 30 marzo 1981, n. 119;

Visto l'art. 7 della legge 22 dicembre 1986, n. 910, con il quale è stata autorizzata l'ulteriore spesa di lire 1.600 miliardi, da destinare al completamento, anche funzionale, delle opere già avviate o anche da avviarsi, nonché lo slittamento di lire 100 miliardi autorizzati con la succitata legge n. 41/86 dall'anno 1987 all'anno 1988;

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, con la quale gli stanziamenti disposti con le predette leggi n. 41/86, art. 13 e n. 910/86, art. 7, relativi agli esercizi finanziari 1987 e 1988 sono stati rimodulati;

Vista la legge 24 dicembre 1988, n. 541, con la quale gli stanziamenti disposti con le predette leggi n. 41/86, art. 13 e n. 910/86, art. 7, relativi agli esercizi finanziari 1989, 1990 e 1991 sono stati rimodulati;

Visto il decreto interministeriale 5 luglio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 luglio 1991;

Considerato che occorre provvedere all'integrazione dei fondi per il completamento dei seguenti istituti: L'Aquila c.c., Milano c.c., Sulmona c.c. - c.r., Teramo c.c.;

Considerato che occorre provvedere all'integrazione dei fondi per la ristrutturazione e adeguamento dei seguenti istituti: Trieste c.c., Lucca c.c., Massa c.r., Novara c.c., Verbania c.c., Torino «Le Nuove» c.c.;

Considerato che occorre provvedere allo stanziamento dei fondi per la ristrutturazione dei seguenti istituti: Urbino s.p.p., Benevento c.c., Cagliari c.c., Ascoli Piceno c.c., Catania «Bicocca» c.c.;

Considerato che con propri decreti il Ministero dei lavori pubblici ha assegnato somme dovute per integrazione aliquote IVA, revisione prezzi ed interessi per ritardato pagamento e per riaccredito somme andate in economia per i seguenti istituti: Bologna c.c., Alba c.c., Campobasso c.c., Taranto c.c., Terni c.c., Massa c.r.;

Visto il parere del comitato paritetico per l'edilizia penitenziaria espresso nell'adunanza del 9 settembre 1991;

Ritenuta la necessità di provvedere a quanto in premessa;

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## Decreta:

Sono approvate le seguenti integrazioni finanziarie da prelevarsi dal residuo degli stanziamenti disponibili ai sensi dell'art. 13 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 e dell'art. 7 della legge 22 dicembre 1986, n. 910:

L'aquila c.c. . . . .	L.	3.000.000.000
Milano c.c. . . . .	»	60.000.000.000
Sulmona c.c. - c.r. . . . .	»	1.456.000.000
Teramo c.c. . . . .	»	717.313.701
Trieste c.c. . . . .	»	8.750.000.000
Lucca c.c. . . . .	»	750.000.000
Massa c.r. . . . .	»	160.000.000
Novara c.c. . . . .	»	650.000.000
Verbania c.c. . . . .	»	3.875.000.000
Torino «Le Nuove» c.c. . . . .	»	99.000.000

Per la ristrutturazione dei seguenti istituti sono approvati gli stanziamenti a fianco degli stessi indicati:

Urbino, scuola personale penitenziario . . . . .	L.	2.985.000.000
Benevento c.c. . . . .	»	750.000.000
Cagliari c.c. . . . .	»	2.228.000.000
Ascoli Piceno c.c. . . . .	»	2.000.000.000
Catania «Bicocca» c.c. . . . .	»	1.340.000.000

Si prende atto delle assegnazioni effettuate con propri decreti dal Ministero dei lavori pubblici per: integrazione aliquota IVA, revisione prezzi ed interessi per ritardato pagamento, riaccredito somme andate in economia per i seguenti istituti:

Bologna c.c. . . . .	L.	2.756.007.573
Alba c.c. . . . .	»	2.059.200
Campobasso c.c. . . . .	»	22.000.000
Taranto c.c. . . . .	»	34.580.995
Trani c.c. . . . .	»	62.814.400
Massa c.r. . . . .	»	24.221.000

Per effetto del presente decreto la disponibilità dei fondi stanziati con la legge 28 febbraio 1986, n. 41, art. 13, e con la legge 22 dicembre 1986, n. 910, di cui al decreto interministeriale 5 luglio 1991 risulta di lire 329.981.003.131.

La disponibilità dei fondi riservati al completamento della copertura finanziaria delle restanti opere già avviate o in corso di avviamento risulta di lire 96.060.000.000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 1991

*Il Ministro di grazia e giustizia*  
MARTELLI

*Il Ministro dei lavori pubblici*  
PRANDINI

•

•

•

•

## PARTE II

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100

**REFERTO PER IL PARLAMENTO  
SUL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE  
PER IL 1994  
E SUL CONNESSO BILANCIO TRIENNALE 1994-96**

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100



CORTE DEI CONTI

a Sezioni riunite in sede referente composte dai magistrati:

PRESIDENTE: Giuseppe CARBONE

COMPONENTI: Ferdinando ANGELINI  
Vittorio GUCCIONE  
Rosario MARESCA  
Tullio LAZZARO  
Manin CARABBA  
Carmelo GERACI  
Domenico MARCHETTA  
Maurizio MELONI  
Mario FALCUCCI (rel.)  
Guido MACCAGNO

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e le successive modificazioni;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 362, recante nuove norme in materia di bilancio e di contabilità dello Stato;

VISTA la lettera in data 30 settembre 1993, con la quale l'onorevole Presidente del Senato ha chiesto alla Corte dei conti, ai sensi dell'art. 133 del regolamento dello stesso Senato, un referto sul bilancio a legislazione vigente per il 1994 e sul connesso bilancio triennale;

VISTO l'art. 133 del Regolamento del Senato della Repubblica;

UDITI nelle Camere di Consiglio dei giorni 4 e 8 ottobre 1993 il relatore consigliere Mario FALCUCI e i correlatori consiglieri Giuseppe BELLISARIO e Maurizio PALA, nonché, per singoli aspetti del referto, i magistrati del Servizio relazioni al Parlamento consiglieri Manin CARABBA, Carmelo GERACI, Felice SERINO, Maurizio MELONI, Rita ARRIGONI, Paolo NERI, Gaetano D'AURIA, Carlo CHIAPPINELLI e Cristina ASTRALDI;

Con l'intervento - altresì - dei consiglieri Claudio DE ROSE, Francesco DE FILIPPIS, Giuseppe COGLIANDRO, Maria SANTORO e Maurizio MIRABELLA;

PRESENTE il vice procuratore generale Lucio TODARO;

ha deliberato il seguente

REFERTO PER IL PARLAMENTO

sul bilancio a legislazione vigente per il 1994 e sul connesso bilancio triennale 1994-96.

Sommario: - 1. **La richiesta parlamentare.**

2. **Premessa.**

3. **Gli obiettivi programmatici della politica di bilancio per il triennio 1994-96:** il settore statale.

4. **Il bilancio di competenza:** il preconsuntivo del 1993 e il bilancio a legislazione vigente (BVL) per il 1994.

5. **I settori di spesa «a rischio» nella prospettiva 1994-96.**

6. **L'azione correttiva per il 1994:** primi elementi di valutazione.

7. **Le privatizzazioni.**

APPENDICE STATISTICA

A. Preconsuntivo 1993 delle entrate erariali.

B. Preconsuntivo 1993 delle spese.

## 1. La richiesta parlamentare

Con nota del 30 settembre 1993, il Presidente del Senato, su iniziativa della Commissione bilancio, ha richiesto alla Corte dei conti, ai sensi dell'art. 133 del Regolamento e ai fini del completamento delle informazioni già raccolte nell'audizione svolta il 22 settembre u.s. - preceduta dalla Camera di Consiglio del 21 settembre 1993 - un referto avente ad oggetto il bilancio a legislazione vigente per il 1994 ed il connesso bilancio triennale 1994-96.

## 2. Premessa

2.1 Le risoluzioni delle Camere sul DPEF adottano uno schema e un percorso decisionale che, ricalcando in notevole misura quello dell'anno scorso, sono da condividere. Ci si muove, in sostanza, nella direzione che deriva dalla legge n. 362 e dalle modifiche ai regolamenti parlamentari; in conformità, quindi, con le indicazioni che sia la Corte sia gli uffici bilancio delle due Camere sono venute elaborando negli anni recenti.

È di particolare e positivo rilievo il mantenimento dei limiti posti alla copertura della finanziaria e dei provvedimenti collegati ed il comune regime, che se ne fa derivare, dei vincoli alla emendabilità sia della finanziaria, sia del provvedimento collegato. È da sottolineare, fra l'altro, l'importanza della presentazione di una analitica relazione tecnica che accompagna il provvedimento collegato.

È da porre in risalto, tuttavia, una preoccupazione non marginale. La costruzione di medio periodo, per gli anni successivi al primo inclusi nel "triennale", continua ad essere fragile; ed, anzi, nelle stesse risoluzioni parlamentari è tutelata più debolmente rispetto alle risoluzioni relative alla precedente sessione di bilancio.

Nelle risoluzioni relative al 1993-95 il Parlamento aveva impegnato il Governo, per gli anni 1994 e 1995, ad "illustrare per grandi linee le modalità attraverso cui il Governo intende realizzare il passaggio dai saldi a legislazione vigente di ciascuno dei tre anni ai saldi iscritti per i medesimi anni nel bilancio pluriennale programmatico". Questa prescrizione non è contenuta nelle risoluzioni concernenti il '94-96. Si tratta di una carenza non giustificata, dal momento che permane, sia pure attenuato, un divario sensibile fra proiezioni tendenziali (assunte incorporando la manovra '94) e obiettivi programmatici per il '95 e il '96.

In chiusura dell'esame dei documenti di bilancio '93-95 la V Commissione della Camera ha approvato, lo scorso anno, un ordine del giorno (19 novembre 1992, Tiraboschi) il cui elemento portante è l'esigenza di un severo monitoraggio e controllo degli andamenti della spesa nei grandi settori della sanità, previdenza, pubblico impiego, finanza regionale e locale, oggetto delle riforme varate contestualmente alla stessa sessione di bilancio per il '93. Questa esigenza permane. La valutazione sostanzialmente positiva della manovra impostata dal Governo per il '94-96 regge solo se gli andamenti tendenziali "a politiche invariate" saranno caratterizzati dal successo delle riforme avviate, in termini di effettivo contenimento della spesa.

Sempre sul terreno della fragilità delle indicazioni di medio periodo è da osservare che le risoluzioni parlamentari sul '94-96 recano l'impegno al Governo di corredare le iscrizioni sui fondi speciali (che continuano ad essere costruite con riferimento ai Ministeri) di indicazioni fondate su "programma" da includere nella relazione al disegno di legge finanziaria. Anche queste indicazioni sono estremamente generiche e, in definitiva, indicano solo l'oggetto delle misure da assumere; senza offrire i parametri per misurare l'impatto nelle dimensioni e nel tempo delle "prenotazioni" di spesa recate dal fondo speciale.

Sui problemi concernenti la "copertura" della decisione di bilancio la Corte si pronuncia, a posteriori, in sede di "relazione quadrimestrale sulla legislazione di spesa". È tuttavia, utile sottolineare che sembrano da condividere le preoccupazioni manifestate dal Parere della 5ª Commissione del Senato del 16 settembre scorso, in particolare per quanto attiene alla necessità di iscriverne in un "fondo negativo" le entrate affidate al decreto legge da emanarsi entro la fine di quest'anno, ai sensi dell'art. 38 del provvedimento collegato.

2.2 Se l'intervento sulle grandezze finanziarie del bilancio - che dallo scorso anno si viene accompagnando a notevoli interventi di struttura nella materia amministrata - costituisce lo strumento principale e più immediato per il rientro del disavanzo pubblico, non vanno tuttavia trascurate o abbandonate iniziative a livello ordinamentale e istituzionale, volte a ottimizzare la struttura del documento di bilancio tanto nei suoi riflessi di chiarezza e significatività ai fini di una rapida decisione parlamentare quanto nei suoi riflessi di congruenza ai fini di sana gestione e di rendicontazione. La prima esigenza è legata ai tempi e ai modi del lavoro parlamentare, la seconda è ora rafforzata dal nuovo assetto della dirigenza e dall'attenzione rivolta dalle leggi al profilo dei costi dell'azione amministrativa. Sembra quindi opportuno portare a compimento

L'idea di una riclassificazione del bilancio per aggregati più significativi che - già affidata nella passata legislatura al disegno di legge S1203-bis - è stata ripresa, con diverse caratterizzazioni, in varie sedi governative.

Sempre sul piano degli aspetti istituzionali della finanza pubblica, non possono essere sottaciuti problemi di coordinamento, la cui positiva soluzione non può che giovare alla produttività della spesa, contribuendo a mandare a buon fine l'effetto dei tagli e delle nuove imposizioni tributarie. Si tratta non soltanto d'intervenire sul piano normativo ma anche di creare le condizioni di conseguenti comportamenti amministrativi.

Va anzitutto richiamata, su questo versante, la necessità, da un lato, di un'adeguata soluzione dell'annoso problema della normalizzazione e del consolidamento dei conti pubblici ai sensi dell'art. 25 della legge n. 468/1978 e, dall'altro, di una esposizione dei conti nella chiave del sistema europeo dei conti economici integrati (SEC), espressamente prevista dal Trattato sull'Unione europea.

Esigenze di significatività del bilancio statale sollecitano, poi, sia una ridefinizione dei rapporti tra bilancio e Tesoreria, la quale va restituita alle funzioni sue proprie (com'è noto, ancora nel 1992, l'incidenza del fabbisogno di Tesoreria sul fabbisogno complessivo del settore statale è stata assai elevata, oltre 45.000 miliardi), sia una soluzione del grave problema delle gestioni fuori bilancio.

Attenzione massima richiedono, ancora, la copertura degli oneri trasferiti al settore pubblico, che non sempre risponde al principio espresso dall'art. 27 della legge n. 468/1978 e dalla giurisprudenza costituzionale (1); e il controllo sugli enti pubblici economici trasformati in società per azioni.

### 3. Gli obiettivi programmatici della politica di bilancio per il triennio 1994-96: il settore statale.

3.1 Gli indirizzi strategici di politica di bilancio per il 1994 e per gli anni successivi sono definiti nel Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) presentato dal Governo lo scorso 13 luglio e nelle successive risoluzioni adottate dal Parlamento.

Nel ricercare la più opportuna impostazione all'azione di risanamento dei conti pubblici, il DPEF affronta la questione centrale di un difficile equilibrio tra il perseguimento, senza attenuazioni, dell'obiettivo di una rapida stabilizzazione del debito pubblico e l'esigenza di non determinare nuovi impulsi negativi sull'attività economica in una fase ciclica già assai critica.

Un richiamo ai risultati di finanza pubblica conseguiti nel corso del 1993 e ai problemi ancora non risolti consentirà di valutare meglio il disegno programmatico indicato dal DPEF, che trova attuazione con il complesso di interventi che riguardano il bilancio, la legge finanziaria e i provvedimenti collegati.

3.2 Allo scopo di rafforzare ed accelerare il processo di riequilibrio dei conti pubblici, il Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) 1993-95, presentato nel luglio 1992 e successivamente aggiornato con nota del 30/11/92 assumeva obiettivi assai ambiziosi: per il 1993 un fabbisogno di 150 mila miliardi (contro i 163 mila miliardi del 1992), un avanzo primario di 50 mila miliardi (circa 10 mila miliardi nel 1992), un rapporto debito/PIL di 110,6. Per il 1994 e 1995 tali valori erano fissati, rispettivamente, a 125 mila e 85 mila miliardi per il fabbisogno del settore statale; a 77 mila e 115 mila miliardi per l'avanzo primario.

La stabilizzazione del rapporto debito/PIL avrebbe dovuto realizzarsi già nel 1995 ad un valore di 112% circa.

Tali obiettivi, adottati sullo sfondo di un quadro macroeconomico che i più ritennero eccessivamente ottimistico, furono accolti nella decisione del Consiglio dei Ministri finanziari della Comunità Europea come condizioni da rispettare per la concessione all'Italia di un prestito pari a 8 miliardi di ECU, da liquidarsi in quattro rate.

In coerenza con la severità dei traguardi prescelti, il Governo adottò un complesso di interventi commisurati a circa 93 mila miliardi su base annua; ammontare ritenuto necessario a ricondurre verso gli obiettivi programmatici una evoluzione tendenziale che, peraltro, appariva sovrastimata.

I provvedimenti si caratterizzavano per una maggiore incidenza, rispetto al passato, degli interventi sulla spesa; per l'inclusione nella manovra dei proventi delle privatizzazioni (7 mila miliardi); per l'avvio di azioni di riforma dei settori "critici" della spesa (previdenza, sanità, pubblico impiego, finanza territoriale).

(1) Si veda, per tutte, Corte cost. 9 aprile - 9 giugno 1981 n. 92.

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Le condizioni di grave instabilità dei mercati presenti al momento della formulazione del DPEF suggerivano, peraltro, al governo di non fare assegnamento su una rapida discesa dei tassi di interesse e, quindi, del costo del debito (fissato in 200 mila miliardi per il 1993).

Fin dai primi mesi del 1993, nonostante l'approvazione delle misure proposte dal DPEF, è emersa la difficoltà di conseguire gli obiettivi fissati.

In particolare, alla minore crescita prevista del PIL (0,5% invece dell'1,5%) era attribuito un effetto non trascurabile (oltre 12 mila miliardi) di aumento del fabbisogno, che, nei valori tendenziali, veniva riportato a poco meno di 170 mila miliardi (*Relazione trimestrale sulla stima del fabbisogno di cassa del settore pubblico* di fine marzo 1993). L'avanzo primario tendenziale sarebbe risultato pari a poco meno della metà rispetto al programmatico (24500 contro 50 mila miliardi).

Tale peggioramento veniva registrato nonostante una tendenza più favorevole della spesa per interessi (-6 mila miliardi) che, seppure in misura inevitabilmente ancora assai ridotta, riflette il forte calo dei tassi all'emissione dei titoli intervenuto dall'inizio dell'anno (circa 4 punti).

Il nuovo quadro di riferimento ha indotto il Governo a ridefinire gli obiettivi programmatici, utilizzando a tal fine anche i margini offerti dalle clausole del prestito comunitario: si è così neutralizzato l'effetto "ciclo economico" (12.500 miliardi) riducendo della stessa entità l'avanzo primario programmatico (37500 miliardi contro gli originari 50 mila).

Con il decreto-legge n. 155 del maggio scorso sono state adottate misure correttive (dell'ordine di 13 mila miliardi) per colmare la differenza tra l'avanzo primario tendenziale (24500 miliardi) e quello programmatico.

Il fabbisogno del settore statale, dopo la c.d. "manovrina" di maggio, dovrebbe risultare nel 1993 pari a 154 mila miliardi (comprendendo gli effetti delle dismissioni e secondo il vecchio sistema di contabilizzazione che non tiene conto dello scorporo dal settore statale delle Ferrovie dello Stato, delle aziende dei telefoni e dei monopoli).

Nella nuova versione del conto del settore statale il fabbisogno 1993, stimato dal DPEF 1994-96 presentato il 13 luglio scorso, sarà pari a circa 151 mila miliardi, poco meno del 10% del PIL. Il saldo primario sarà dell'ordine di 31 mila miliardi. Il rapporto debito/PIL raggiungerà il 119%, sia a causa dei ritardi con i quali il calo dei tassi di interesse si rifletterà sul costo medio del debito sia in ragione della crescita economica ben più contenuta rispetto alle previsioni. Sia, soprattutto, perchè nella valutazione dello stock di debito 1993 sono ora contabilizzati oltre 60 mila miliardi di crediti di imposta, che, da soli, spiegano circa 4 punti dell'incremento del rapporto debito/PIL.

3.3 Nel DPEF 1994-96 viene, in primo luogo, verificato il quadro tendenziale 1994-96, dal quale emerge come i pur incisivi provvedimenti adottati nel corso del 1993 non siano sufficienti a produrre i valori di equilibrio desiderati: in assenza di nuovi interventi l'avanzo primario si annullerebbe nel 1994, sarebbe pari a soli 2.800 miliardi e 200 miliardi rispettivamente nel 1995 e 1996.

Su questa base, il Governo si propone l'obiettivo programmatico di conseguire, nel 1994, un avanzo primario pari, in termini nominali, a quello del 1993 (31 mila miliardi) e di operare, negli anni successivi, in modo da pervenire alla stabilizzazione del rapporto debito/PIL (intorno al valore di 123,2) nel 1996. La recessione economica e la conseguente caduta del PIL hanno condotto, nelle scelte compiute dal DPEF (e approvate dal Parlamento), a un percorso di rientro più graduale di quello prospettato negli accordi di Maastricht.

Lo scenario tendenziale di finanza pubblica è il punto di riferimento per definire le dimensioni quantitative degli interventi correttivi. In proposito, deve essere espresso un giudizio positivo sull'impostazione che sembra essere stata adottata per la costruzione del quadro tendenziale: a differenza di quanto avveniva negli anni precedenti, il DPEF 1994-96 espone un "tendenziale" più realistico (nel senso di previsioni non amplificate), così da consentire una più puntuale misurazione dei provvedimenti aggiuntivi da adottare. Quanto agli indirizzi circa le modalità dell'azione di risanamento dei conti pubblici e circa le dimensioni delle manovre correttive da adottare nel triennio di riferimento, le scelte proposte dal DPEF 1994-96 sono in linea di massima condivisibili.

Di particolare rilievo appaiono:

– l'intento di utilizzare in misura molto contenuta la leva fiscale, non compensando con maggiori imposte la riduzione della pressione tributaria conseguente al venir meno di entrate straordinarie (condono, imposta patrimoniale sui fabbricati, rivalutazione dei beni patrimoniali, ecc.);

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- la non contabilizzazione nella manovra correttiva degli effetti finanziari delle privatizzazioni, correttamente considerate come entrate in conto capitale destinate a ridurre solo lo stock del debito pubblico;
- la concentrazione delle misure di contenimento della spesa su provvedimenti di razionalizzazione delle amministrazioni pubbliche (soprattutto centrali) e di miglioramento del loro funzionamento;
- la prosecuzione delle linee di riforma e di recupero di efficienza nei settori critici della previdenza e della sanità.

Allo scopo di conseguire una situazione di equilibrio - rappresentata sinteticamente dalla stabilizzazione del rapporto debito/PIL alla fine del triennio - il DPEF definisce la portata degli interventi correttivi necessari.

Essi risultano, nel complesso, piuttosto contenuti (soprattutto se confrontati con la manovra '93): all'azione correttiva 1994 (31 mila miliardi) dovrebbero, infatti, seguire provvedimenti aggiuntivi rispettivamente pari, nel 1995 e nel 1996, a 21.800 e 19.400 miliardi.

Si deve, in proposito, rilevare che l'indirizzo proposto risulta notevolmente condizionato dal verificarsi di eventi di assai incerta valutazione: la rapidità e la consistenza della ripresa economica, l'andamento dei tassi di interesse, i comportamenti di alcuni enti decentrati ai quali è stata affidata una più ampia autonomia finanziaria (con particolare riguardo al settore sanità).

#### 4. Il bilancio di competenza: il preconsuntivo del 1993 e il bilancio a legislazione vigente (blv) per il 1994.

4.1 Negli ultimi tre anni la Corte - in occasione dei referti sui progetti di bilancio a legislazione vigente per il 1991, 1992 e 1993 - ha elaborato stime di preconsuntivo relative alla spesa, in soli termini di impegni, sugli esercizi in corso. L'affidabilità di tali stime ha spinto la Corte a elaborare, anche con riguardo al 1993, le proiezioni sulla spesa finale utilizzando il metodo già collaudato che, in sostanza, si basa sull'analisi del rapporto tra impegni e stanziamenti di bilancio registrato negli anni precedenti, o meglio, sul valore delle economie realizzate.

Al riguardo, il rendiconto generale dello Stato per l'esercizio 1992 ha posto in luce la formazione di maggiori economie (concentrate soprattutto sulla parte corrente), in conseguenza dei vincoli imposti all'assunzione di nuovi impegni a seguito di due direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri e delle norme contenute nel decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333.

Anche per quest'anno, peraltro, con decreto-legge 20 maggio 1993, n. 155 (convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 243) è stato disposto il blocco di nuovi impegni per alcune tipologie di spesa ed il congelamento dei fondi speciali. Ne dovrebbe scaturire un rallentamento dell'attività gestionale e, conseguentemente, un più ridotto smaltimento degli stanziamenti di competenza e la correlata formazione di ancora maggiori economie.

Secondo il metodo di calcolo suindicato, la Corte stima un preconsuntivo 1993 nel quale gli impegni per operazioni finali di bilancio dovrebbero risultare di poco superiori ai 660 mila miliardi.

Per quanto riguarda le entrate, il d.d.l. di assestamento propone accertamenti pari a circa 519 mila miliardi.

I criteri prudenziali con i quali tale stima appare effettuata rendono verosimile un preconsuntivo 1993 di saldo netto da finanziare di competenza intorno a 140 mila miliardi, compresi anche i rimborsi dei crediti d'imposta.

4.2 Allo scopo di valutare le proiezioni esposte nel d.d.l. 31/7/93 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994 e bilancio pluriennale per il triennio 1994-96), la base contabile appropriata è, tuttavia, costituita dalle previsioni assestate per il 1993.

Queste propongono un saldo netto da finanziare di 150.710 miliardi, superiore per 5.045 miliardi alle previsioni iniziali soprattutto a causa di maggiori oneri di parte corrente (4.555 miliardi), nonostante una più favorevole tendenza della spesa per interessi (-4.134 miliardi).

È da osservare, al riguardo, che - nel vigente sistema contabile - il rilevato peggioramento dovrebbe avere carattere transitorio e dovrebbe, pertanto, essere riassorbito a consuntivo. Sul punto la Corte non può che confermare il proprio orientamento, secondo cui il saldo netto da finanziare (che costituisce il cardine fondamentale del sistema di limiti posti all'interno della decisione di bilancio) può essere corretto solo con una esplicita e responsabile decisione legislativa.

Ugualmente, per la tenuta degli equilibri finanziari, va riaffermata la necessità di una corretta impostazione del bilancio a legislazione vigente e, d'altro canto, l'esigenza di adeguata copertura degli oneri non sorretti dalla legislazione sostanziale di spesa, sia in sede previsionale sia in corso d'esercizio.

È il caso, ad esempio, delle anticipazioni del Tesoro a ripiano del maggior disavanzo dell'amministrazione p.t., previsto per il 1994 in 3.467 miliardi a fronte delle disposizioni della legge 11 marzo 1988, n. 67 (finanziaria '88) che, allo stesso titolo, determinavano per tale anno l'importo di 907 miliardi (2).

Le efficaci misure correttive adottate con la manovra del 1993 e la discesa dei tassi di interesse sul debito pubblico si riflettono sul bilancio a legislazione vigente per il 1994, che si caratterizza per una significativa attenuazione nella crescita degli squilibri.

Rispetto al bilancio assestato del 1993, infatti, il saldo netto da finanziare presenta un peggioramento pari a 28.841 miliardi, ben al di sotto quindi dell'aumento registrato tra il 1992 e il 1993 (87.287 miliardi), raggiungendo l'importo di 179.551 miliardi.

Formalmente il maggiore squilibrio trova la causa esclusiva nella flessione di 48.339 miliardi delle entrate finali, conseguente alla riduzione del gettito non tributario (-52.369 miliardi), parzialmente compensata dalla crescita di quello tributario (+4030 miliardi), a fronte di un calo delle spese finali attribuibile alla parte corrente (-30.217 miliardi). I dati sono però influenzati per 49.500 miliardi dal nuovo metodo di riscossione dei contributi sanitari, che, ai sensi della legge 23 ottobre 1992, n. 421, non affluiscono più al bilancio dello Stato, ma a quelli delle regioni. Il raffronto in termini omogenei - al netto di tale fenomeno - indica un incremento delle entrate finali di 1161 miliardi e una lievitazione delle spese finali corrispondente a 30.002 miliardi.

Il peggioramento del saldo così corretto è attribuibile all'andamento inerziale della spesa corrente (+19.283 miliardi), che pure si giova di un limitato taglio della spesa per interessi (-1159 miliardi).

La spesa in conto capitale - compresa da reiterati interventi di rimodulazione con le precedenti manovre di bilancio - mostra una crescita di 10.719 miliardi.

Nell'evoluzione annuale e pluriennale del saldo netto da finanziare si rispecchiano le caratteristiche della legislazione degli ultimi anni, che, da un lato, ha introdotto spese in buona parte travalicanti il triennio e, dall'altro, ha sorretto il gettito complessivo attraverso entrate di carattere straordinario e non ripetibile.

Nella prospettiva del 1994 sembrano prevalere criteri di valutazione diversi, più in linea con le esigenze di contenimento della spesa e di consolidamento dei livelli della pressione tributaria.

In particolare, con riguardo alle entrate il BLV per il 1994 adotta criteri prudenziali:

la quantificazione dei proventi tributari risulta effettuata quasi soltanto in base all'evoluzione tendenziale dei tributi ordinari e tenendo conto della evoluzione delle variabili macroeconomiche, mentre appare assai limitata l'incidenza delle poste relative ad introiti straordinari e non ripetibili.

Va, tuttavia, sottolineato come le previsioni che riguardano i grandi tributi includano rilevanti crescite delle quote da riscuotere mediante ruoli. La limitata probabilità di realizzare incassi da tali poste crea aspettative di gettito in termini di sola competenza e potrebbe rappresentare un concreto rischio di crescita del fabbisogno di cassa oltre i livelli indicati nel DPEF. Sull'argomento la Corte, nella recente relazione annuale, ha fornito elementi di valutazione, dedotti dagli andamenti gestionali verificati a consuntivo, ai quali si ritiene di rinviare.

Sempre con riguardo alle entrate si deve rilevare che il BLV per il 1994 è il primo documento ufficiale nel quale vengono recepite le importanti innovazioni normative che, in sostanza, spostano sui bilanci degli enti territoriali una significativa quota di proventi attualmente allocati nel bilancio dello Stato.

In particolare, in attuazione della legge 23 ottobre 1992, n. 421, è stato attribuito alle regioni a statuto ordinario, a decorrere dal 1° gennaio 1993, il gettito delle tasse automobilistiche (decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, articoli 23 e segg.) e dal 1° gennaio 1994 affluiranno alla finanza regionale i contributi destinati al finanziamento del servizio sanitario nazionale (decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502). In attuazione della stessa legge n. 421/1992 è stata istituita l'imposta comunale sugli immobili (d.l. n. 504/1992, articoli 1 e segg.) che dovrebbe costituire circa il 30% delle entrate proprie dei comuni.

Si tratta di disposizioni che, a regime, potranno riguardare introiti pari - a valori attuali - a circa 70.000 miliardi su base annua.

(2) In ogni caso per le poste va ora tenuta presente la disciplina del decreto-legge 30 settembre 1993, n. 390.

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ciò chiarito sui nuovi significati delle grandezze finanziarie che compongono la parte attiva del bilancio dello Stato, va sottolineato che il BLV conserva l'imposizione tributaria diretta su livelli sostanzialmente equivalenti a quelli dell'esercizio corrente e di quello decorso. La pressione tributaria complessiva regredisce invece di oltre un punto anche per il venir meno dei proventi "una tantum" e della ricordata quota delle tasse automobilistiche. Non si rinvengono indicazioni sul gettito ICI. Scompare l'anomala incidenza della fiscalità straordinaria e di quella non ripetibile che nel 1992 ha sorretto l'entrata con circa 30.000 miliardi e che potrà contribuire al gettito finale del 1993 con circa 22.000 miliardi.

4.3 La tendenza verso l'attenuazione degli squilibri è confermata anche dal bilancio triennale a legislazione vigente.

Nel progetto di bilancio 1992-94 il deficit tra entrate e spese finali previsto per il 1994 era pari a 174.440 miliardi e saliva a 266.475 miliardi nel documento relativo al periodo 1993-95; viene fissato al richiamato livello di 179.551 miliardi nel bilancio pluriennale 1994-96 (la recente "nota di variazioni" lo riduce ulteriormente a 175.742 miliardi).

Analoga meno sfavorevole prospettiva si desume per i conti del 1995, in ordine ai quali il progetto di bilancio pluriennale 1994-96 segnala un miglioramento del saldo netto di 96.080 miliardi rispetto al documento dell'anno precedente (da 285.348 a 189.268 miliardi). Nel 1996, infine, il saldo resterebbe ancora al di sotto dei 200 mila miliardi (193.217).

4.4 In prospettiva, va peraltro tenuto conto che gli oneri assunti a carico dello Stato per l'ammortamento dei mutui contratti da amministrazioni ed enti pubblici costituiscono una voce che assorbe risorse sempre più cospicue per il massiccio ricorso a tale forma di finanziamento da parte della nuova legislazione di spesa degli ultimi anni.

In primo luogo, la non modulabilità di tali oneri, volti a soddisfare posizioni giuridiche perfette quali i diritti di credito degli enti mutuanti, contribuisce all'ulteriore irrigidimento di un bilancio che già presenta scarsi margini di intervento.

Ciò comporta anche, come più volte posto in evidenza dalla Corte, problemi per l'effettiva copertura delle annualità successive alla prima sia nell'ambito del triennio per effetto della minore rigidità della parte attiva del bilancio, sia soprattutto per il periodo eccedente il triennio per il progressivo indebolimento nel tempo di parte almeno delle risorse di copertura apprestate con le corrispondenti manovre di bilancio.

L'incremento della spesa si manifesta in modo particolarmente vistoso a partire dal 1992: in tale esercizio, infatti, gli oneri in argomento (3) hanno complessivamente comportato a consuntivo impegni per 20.105,7 miliardi e pagamenti per 18.138,9, con un aumento rispettivamente del 40 e del 30% rispetto all'esercizio 1991. Successivamente, si è passati a 22.218 miliardi iscritti in competenza e 24.886,1 in cassa nell'assestato 1993, per giungere rispettivamente a 31.211,3 e a 31.514,4 miliardi nel b.l.v. per il 1994.

L'aspetto più negativo consiste nella crescita più che proporzionale dell'indebitamento relativo alle spese correnti rispetto a quelle in conto capitale: ciò emerge in tutta evidenza dalla comparazione dei dati del b.l.v. 1994 rispetto all'assestato 1993 da cui risulta, per quanto riguarda la competenza, un aumento della quota di spesa corrente dal 34,8 al 40,6%.

Inoltre, come già rilevato dalla Corte nell'ultima relazione quadrimestrale sulle leggi di spesa, il ricorso all'indebitamento per fronteggiare oneri di natura corrente, diluendo su una pluralità di esercizi futuri spese attuali, altera le risultanze generali della gestione con particolare riguardo ai saldi, rendendo così meno trasparente il confronto tra gli obiettivi stabiliti dai documenti di finanza pubblica e i concreti risultati raggiunti.

## 5. I settori di spesa "a rischio" nella prospettiva 1994-96

5.1 L'esame del BLV per il 1994 e del bilancio per il triennio 1994-96 consente di avanzare alcune considerazioni sui settori di spesa a più elevato rischio, sia perchè riguardano comparti per i quali le tendenze non appaiono ancora ricondotte sotto controllo sia perchè, per altri versi, la proiezione degli oneri è soggetta ad un alto grado di incertezza.

(3) Sono stati presi in considerazione esclusivamente gli oneri iscritti su capitoli allocati nelle cat. V e XII dello stato di previsione del Ministero del tesoro, escludendo pertanto gli interessi iscritti su capitoli allocati nella cat. VI.

*Sanità*

5.2 Per il 1994 il progetto di bilancio a legislazione vigente così come il d.d.l. finanziaria, indica in 41.738 miliardi l'ammontare del fondo sanitario nazionale di parte corrente, allocato, come è noto, sul cap. 5941 dello stato di previsione del ministero del Tesoro.

La sensibile diminuzione rispetto agli stanziamenti degli esercizi precedenti ed alle previsioni assestate per il 1993, è dovuta al nuovo regime di finanziamento del S.S.N. previsto dalla legge n. 421 del 23 ottobre 1992 e dal successivo decreto legislativo delegato n. 502 del 30 dicembre 1992, in base al quale spettano direttamente alle Regioni i contributi sanitari (calcolati per il 1994 in circa 49.500 miliardi).

È da rilevare altresì che nelle previsioni del F.S.N. per il 1994 non risultano ricompresi 2.478 miliardi dovuti agli istituti di credito per l'ammortamento di mutui contratti dalle regioni per fronteggiare il ripiano dei disavanzi relativi agli anni 1989-1991, già gravanti sul Fondo ed ora ricompresi tra i trasferimenti alle imprese.

Al riguardo deve rappresentarsi l'esigenza di una più coerente contabilizzazione della spesa per interessi relativi ai mutui contratti per ripianare i deficit sanitari, previsti da numerose disposizioni normative succedutesi nel decennio (4), al fine di consentire una lettura unitaria del peso di tali oneri, che irrigidiscono con progressiva crescita gli equilibri finanziari e vincolano gli ambiti di manovra delle future decisioni di bilancio.

La Corte ha più volte richiamato la esigenza di una corretta quantificazione del F.S.N. così come l'urgenza di interventi strutturali nel settore, che riconducano i centri di spesa ad una sana gestione finanziaria; nella recente analisi dedicata alla spesa sanitaria nella Relazione sul Rendiconto 1992, viene evidenziata la abnorme dinamica registrata negli ultimi esercizi e la insufficienza delle misure di contenimento via via previste e talora solo parzialmente attuate.

Sotto il profilo dell'attuazione delle misure di contenimento disposte nelle precedenti manovre, infatti, l'esperienza a consuntivo ha in genere denunciato risultati inferiori alle attese, soprattutto per quelle a carattere più marcatamente strutturale o dipendenti da comportamenti di centri decisionali diversi (Regioni, UU.SS.LL.), mentre un impatto finanziario più significativo hanno ovviamente avuto quelle comportanti un'immediata restrizione delle prestazioni.

Sul versante programmatico, in attesa dell'approvazione del piano sanitario nazionale, da ultimo prevista, per il triennio 1994-1996, entro il 31 luglio 1993 (art. 1, comma 3, d. leg. n. 502/1992), emergono rilevanti difficoltà nella definizione dei livelli uniformi di assistenza e delle quote capitarie di finanziamento: il provvedimento al riguardo emanato dal Governo sulla base del d.l. 384 del 1992 convertito nella legge n. 438 del 1992 (D.P.R. 24 dicembre 1992) è stato ritenuto legittimo dalla Sezione del controllo (delib. n. 116 del 1993) con esclusione della previsione relativa alle quote capitarie di finanziamento, in quanto definite unilateralmente dall'esecutivo senza il supporto di una specifica disposizione normativa (5).

Per il 1993 mancano tuttavia dati, anche parziali, che consentano di definire una stima attendibile di preconsuntivo: le difficoltà relative alla attuazione delle misure di carattere programmatico ed anche congiunturali (es. gettito relativo alla "quota fissa annua individuale per l'assistenza medica di base"), non sembrano tuttavia indicare una inversione di tendenza, se non limitatamente a specifici segmenti di spesa più direttamente incisi dalla manovra.

In tale quadro di tendenze e comportamenti in buona parte inerziali e di rigidità di talune spese è attendibile la formazione di un disavanzo anche per il 1993: al riguardo è da rilevare che in base alla ricordata legge n. 421/1992 ed al d.lgs. n. 502/1992, era previsto il totale esonero finanziario dello Stato per gli eventuali disavanzi di gestione, con l'accollo di questi da parte delle Regioni, autorizzate ad aumentare l'aliquota dei contributi sanitari, dei tributi regionali vigenti, nonché ad adottare altre misure (6).

(4) Cfr. precedenti relazioni della Corte.

(5) Il provvedimento è stato impugnato da diverse Regioni avanti alla Corte costituzionale, con ricorso per conflitto di attribuzione (G.U. 22 settembre 1993).

(6) Art. 8, comma 2 L. n. 498 del 23 dicembre 1992; art. 13 d. lgs. n. 502/1992; d. lgs. n. 504/1992.



La Corte, pur condividendo il processo di maggiore corresponsabilizzazione, anche finanziaria, delle Regioni nel S.S.N., ha sempre sottolineato la necessità del riconoscimento per le stesse di una adeguata autonomia impositiva e di effettivi ambiti di intervento sulla dinamica della spesa sanitaria.

Sulla norma, (art. 13 d. lgs. n. 502), impugnata insieme a numerose altre dello stesso provvedimento delegato da diverse Regioni (G.U. n. 9 del 24 II. 1993) si è pronunciata la Corte Costituzionale che ne ha dichiarato la parziale illegittimità, per la mancata previsione di una adeguata disciplina volta a rendere graduale il passaggio al nuovo sistema di finanziamento (7).

In base a tale autorevole interpretazione, è quindi da ritenere che solo in via graduale sarà possibile evitare che ricadano sul bilancio dello Stato, sia pure in maniera non più totale, gli effetti dei disavanzi sanitari. In tale ottica, la necessità di una adeguata quantificazione del F.S.N. di parte corrente appare perciò tuttora necessaria per evitare il rischio di successivi interventi integrativi e di ripiano, comportanti modifiche alle previsioni di bilancio ed oneri aggiuntivi per interessi.

Al di là di specifiche valutazioni sulle singole voci di spesa e sull'apprezzabile obiettivo di perseguire rilevanti risparmi nelle voci relative al personale, alla farmaceutica ed alla medicina specialistica, rimane centrale, ad avviso della Corte, la necessità di un avvio corretto della riforma, con la definizione programmatica di livelli uniformi di assistenza cui correlare le quote capitarie di finanziamento e di un recupero di efficienza e di funzionalità del S.S.N., che, anche attraverso il più penetrante ruolo riconosciuto alle Regioni e l'adozione di appropriate misure correttive e di controllo sulle disfunzioni emerse, restituisca al settore credibilità finanziaria e consenso sociale.

#### *Previdenza*

5.3 Nel settore della spesa previdenziale, il bilancio 1994 tiene conto delle numerose misure congiunturali e strutturali varate, nel 1992, attuate, rispettivamente, mediante l'emanazione del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 - convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438 - e dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 in attuazione della legge di delega n. 421/92.

La manovra di correzione della finanza pubblica per il 1993 ha comportato una riduzione della spesa previdenziale per il 1993 dell'ordine di 11.000 - 12.000 miliardi con effetti positivi per il 1994 ed il 1995 valutati rispettivamente, in 14.000 e 18.000 miliardi e in cifre ancora più consistenti per gli anni successivi.

I principali interventi di natura congiunturale, aventi il dichiarato scopo del contenimento della spesa pensionistica e di stabilizzazione del rapporto della stessa rispetto al prodotto interno lordo, hanno riguardato la sospensione, fino al 31.12.1993, dei trattamenti pensionistici di anzianità e della perequazione automatica di tutti i trattamenti previdenziali, salvo l'adeguamento al costo della vita, e l'aumento delle contribuzioni a carico degli iscritti rimaste a lungo ferme nelle loro aliquote, nonostante il continuo crescere del costo delle prestazioni, il che ha dilatato lo squilibrio delle gestioni, con conseguenti negativi riflessi sul bilancio statale.

Le modifiche strutturali recate dal provvedimento delegato hanno riguardato essenzialmente l'innalzamento dell'età di pensionamento, l'estensione del periodo di contribuzione per il riconoscimento del diritto alla pensione di invalidità e di vecchiaia, l'allargamento del periodo retributivo per il calcolo della pensione, la modifica del sistema di rivalutazione, limitato alla sola variazione del costo della vita, e la revisione dei limiti di reddito per fruire dei trattamenti minimi.

Infine, nell'aprile 1993 (decreto legislativo n. 124) è stata introdotta la disciplina di forme pensionistiche complementari le quali dovrebbero in prospettiva compensare la prevedibile riduzione del grado di copertura assicurato dal sistema previdenziale pubblico.

L'insieme delle modifiche apportate ha indubbiamente influito in misura significativa sulla spesa pensionistica nel breve-medio periodo senza, tuttavia, incidere in modo determinante sull'equilibrio di lungo periodo tra prestazioni e contribuzioni.

In base all'art. 6 del disegno di legge finanziaria 1994, l'importo dei versamenti dello Stato all'INPS, a titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di tesoreria, è fissato in 66.800 miliardi.

(7) Sentenza n. 355 del II giugno - 28 luglio 1993.

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

In proposito, si può osservare che tale importo sconta gli effetti finanziari che si ipotizza possano derivare dalle norme recate dall'art. 25 del provvedimento collegato alla legge finanziaria, che introducono nuove misure correttive in materia di pensioni e di contribuzioni.

Permangono, tuttavia, seri dubbi sulla possibilità per l'INPS di contenere gli oneri per prestazioni pensionistiche, per il mantenimento del salario, per la corresponsione dei trattamenti di famiglia, per sgravi di oneri sociali ed altre agevolazioni e per interventi diversi entro i limiti degli apporti statali stabiliti dalla legge finanziaria. Vi è il rischio che la dinamica della spesa, anche per il peggioramento del quadro macro-economico (comportante, da un lato, la contrazione delle basi imponibili e, dall'altro, l'espansione degli ammortizzatori sociali), produca, come negli esercizi precedenti, un disavanzo di gestione che andrà ad aggiungersi al deficit previsto al 31 dicembre 1993 (stimato superiore ai 55.000 miliardi).

#### 5.4 Personale

Secondo i dati del B.L.V. la spesa di competenza per il personale in servizio prevista per il 1994 ammonta a 88.837 miliardi (87.601 + 1.236 inseriti fra le "somme non attribuibili") con un aumento di 1.176 mld., pari all'1,3 %, rispetto alla previsione assestata 1993 (87.661 miliardi). L'incremento è dovuto, essenzialmente, all'aumento degli oneri relativi al personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia.

Da segnalare, altresì, che la previsione di spesa per il 1994 è destinata ad incrementarsi ulteriormente per effetto dei rinnovi contrattuali, il cui onere è stato determinato, dal D.D.L. finanziaria 1994, in 480 miliardi.

In termini di pagamenti l'evoluzione in aumento della spesa appare molto marcata fra il 1992 e il 1993 (previsione assestata): +4.916 miliardi., pari al 5,6%. Invece, fra la previsione assestata 1993 e la previsione di cassa contenuta nel BLV. 1994 (88.029 miliardi) si prospetterebbe una diminuzione di spesa di 3.500 miliardi., pari al 3,8%, sempre al lordo della eventuale spesa per il rinnovo dei contratti collettivi.

I dati che precedono consentono di constatare come la spesa per il personale presenti, da una parte, una sostanziale rigidità in termini di competenza, mentre, in termini di cassa, essa presenta, nel 1993 (come, del resto, negli anni precedenti), un andamento decisamente divaricato rispetto alle previsioni iniziali e, nel 1994, una diminuzione che, se può essere giustificata con il blocco delle retribuzioni e del turn-over realizzato dai provvedimenti del 1992 e del 1993, rischia di essere comunque erosa dall'ipotizzato rinnovo dei contratti collettivi, ove il costo di questi ultimi non fosse rigorosamente contenuto entro il "tetto" stabilito dal d.d.l. finanziaria 1994.

Ne discende l'importanza e l'essenzialità di provvedimenti strutturali, capaci di contenere l'evoluzione della spesa per il personale (ovvero di accrescere la produttività di tale spesa) nel contesto di più generali riordini, organizzativi e funzionali, dei pubblici apparati.

Nondimeno, la Corte deve stigmatizzare - come in precedenti occasioni - la persistente attribuzione a pubblici dipendenti di benefici economici solo nominalmente collegati alla specificità delle mansioni svolte o ad incrementi di produttività del lavoro. Di qui, la urgente necessità di riordinare la materia dei compensi accessori, al fondamentale scopo di far sì che la corresponsione di questi sia connessa a reali e verificate condizioni, situazioni o presupposti.

#### 5.5 Finanza territoriale

Uno specifico riferimento a questo comparto offre lo spunto ad alcune considerazioni sul modo della costruzione del bilancio a legislazione vigente, per quanto la corretta definizione degli equilibri è presupposto per giudicare dell'ampiezza e della puntuale attuazione della manovra correttiva, ma condiziona altresì la verifica sull'assolvimento dell'obbligo di copertura; ove poi entrambi gli aspetti si coniugano con una analisi che esige di essere sempre più attenta alla morfologia giuridica delle norme di spesa (e di minore entrata).

##### 5.5.1 Regioni

Quanto detto trova specifico riscontro nel modo di definizione di alcune poste incluse nel progetto di bilancio per i trasferimenti alle regioni e agli enti locali.

Il riferimento, per le *regioni*, è alla disposizione contenuta all'art. 7, primo comma del d.l. 20 maggio n. 155 (convertito nella legge 19 luglio 1993 n. 243) nel suo collegarsi alle previsioni del b.l.v.; con la predetta disposizione, è stato eliminato, a valere per l'anno in corso, l'accantonamento preconstituito in sede di legge finanziaria '93 per la corresponsione alle regioni di somme in sostituzione di tributi soppressi (ILOR e imposta di soggiorno). Va osservato tuttavia che tale misura correttiva, adottata nel maggio scorso nel quadro di una manovra finanziaria di riequilibrio, viene ora assorbita "a regime", quale base di riferimento

per la costruzione del b.l.v.. In sostanza, un intervento correttivo di natura finanziaria e discrezionale, del resto espressamente limitato all'anno '93, viene ad essere consolidato alla stregua di vera e propria legislazione permanente ed incluso perciò, impropriamente, nell'equilibrio di base del quadro normativo in vigore.

Si compie, così, una forzatura del ruolo del b.l.v., facendo apparire minore lo spazio necessariamente da affidare alla manovra '94.

#### 5.5.2 *Enti locali*

L'ammontare delle previsioni assestate 1993, tiene conto sia della riduzione del 3% sui contributi statali prevista dall'art. 3, I comma, del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 243 (che ha ridotto, conseguentemente, l'effetto positivo sul fabbisogno dello Stato di 340 miliardi), sia della revisione in diminuzione degli stessi trasferimenti per effetto di una più puntuale valutazione delle entrate comunali relative alla istituita ICI. Anche per il 1993 è prevista l'eccezione per gli enti dissestati che non subiranno l'indicata riduzione.

A regime, dal 1° gennaio 1994, la diminuzione dei trasferimenti dallo Stato sarà compensata dal gettito ICI.

Sulla base dei dati sin qui disponibili emergono dubbi sulla effettiva corrispondenza delle riscossioni rispetto alle previsioni.

Tra i fattori che possono essere causa di eventuali scostamenti tra gettito ICI e previsioni, la cui entità, comunque, non potrà essere quantificata se non al termine della riscossione, vanno citati la scarsa attendibilità dei dati sul patrimonio immobiliare italiano ed il fenomeno dell'evasione.

Per quanto attiene al bilancio a legislazione vigente 1993, per gli *enti locali* il riferimento è all'art. 3, secondo comma, del medesimo d.l. n. 155 e, anche in questo caso, per i riflessi che ne conseguono nella costruzione del b.l.v., tenendo conto dei principi sul nuovo ordinamento di finanza locale, fissati con la legge delega 23 ottobre 1992 n. 421 in coerenza alle linee tracciate dalla legge n. 142 del 1990 e attuati con il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504.

Due profili vengono in considerazione: il primo concerne la riduzione (4%) del contributo ordinario per l'anno '94 - previsto per province e comuni dall'art. 35 del d.l.vo n. 504 - e, perciò l'ultrattività di una manovra, viceversa iscritta nell'ambito della necessaria correzione di andamenti rispetto ad obiettivi fissati per l'anno in corso. Il secondo profilo è collegato al primo; include, innanzitutto, le medesime considerazioni in precedenza fatte sulla corretta costruzione del b.l.v. nel rapporto con disposizioni di carattere finanziario e discrezionale e per l'impropria loro trasposizione in normativa di carattere permanente; ipotizza, poi, una detrazione in corrispondenza ad un gettito ICI che sconta un'evoluzione nel tasso di riscossioni al 4 per mille, che non trova attualmente alcuna sicura conferma.

#### *Interessi*

5.5 Gli effetti dei provvedimenti adottati nel 1993, la discesa del tasso di inflazione (legata in buona misura agli accordi sul costo del lavoro del luglio 1992 e del luglio 1993) e i reiterati interventi sul tasso ufficiale di sconto (recentemente sceso al livello più basso degli ultimi diciassette anni) dischiudono ora un orizzonte favorevole per il contenimento della spesa per interessi.

Già dall'assestamento del bilancio 1993, contrariamente all'anno precedente, la dotazione di competenza della categoria "interessi" registra un ridimensionamento di circa quattromila miliardi (da 187.145 a 183.159 miliardi).

Nel bilancio di previsione a legislazione vigente per il 1994, sempre in termini di competenza, la spesa per interessi subisce un ulteriore decremento di mille miliardi. Ciò consente - come si è già osservato - il rallentamento della crescita del saldo netto da finanziare, rispetto all'analogo documento dell'anno precedente, sia nello stesso bilancio a legislazione vigente 1994 sia nel progetto di bilancio triennale 1994-1996.

L'ulteriore accumulo di debito pubblico e l'andamento dei tassi a livello internazionale possono tuttavia presentare elementi di rischio in ordine alla ipotizzata discesa tendenziale dei tassi di interesse.

Il piano di rientro va quindi fermamente mantenuto e, anzi, rafforzato per il biennio 1995-1996 da un più consistente avanzo primario.

All'efficacia della manovra di risanamento - più che all'adozione di accorgimenti tecnici o a forzature discrezionali - si lega, infatti, la riduzione dei tassi di interesse reali e l'allungamento della vita media dei titoli, su cui le parallele risoluzioni parlamentari sul DPEF 1994-96 hanno impegnato il Governo.

#### 6. L'azione correttiva per il 1994: primi elementi di valutazione

Con le modifiche al bilancio a legislazione vigente, con la legge finanziaria e con i provvedimenti collegati, ora all'esame del Parlamento, è stata data attuazione agli indirizzi di politica di bilancio proposti dal DPEF 1994-96.

A tale riguardo, una prima perplessità è connessa all'inserimento, tra le componenti della manovra di riequilibrio, delle modifiche introdotte in sede di bilancio a legislazione vigente.

Va sottolineato che le difficoltà di impostazione del bilancio a legislazione vigente sono, nell'attuale quadro legislativo, di non scarso rilievo e rischiano di appannare la portata di uno strumento che, nel rinnovato processo di bilancio, deve rappresentare uno snodo essenziale e costituire il parametro rispetto al quale va misurata l'entità della manovra correttiva da attuare sul fondamentale terreno delle previsioni di competenza del bilancio dello Stato. Ciò, soprattutto, per una non sempre chiara linea di demarcazione nei riguardi del bilancio a politiche invariate, che sconta la costanza degli indirizzi legislativi e dei comportamenti amministrativi.

Ma è la stessa struttura del bilancio — peraltro modellata sulla base di specifiche prescrizioni normative — che male si presta ad una perspicua impostazione del documento previsionale e che comporta, fra l'altro, una incoerente distribuzione della spesa tra i vari Ministeri, dovuta anche alla presenza di capitoli-fondo. Ulteriori elementi di complicazione derivano dal fatto che la dotazione di una parte dei capitoli di spesa trae origine da una pluralità di provvedimenti legislativi e che su uno stesso capitolo possono esplicarsi diversi fattori di evoluzione.

A fronte di una legislazione che, come si è detto, introduce elementi di crescente rigidità nella spesa, la funzione più importante del bilancio a legislazione vigente (al pari del resto di quella assegnata al bilancio di assestamento) consiste nella calibrata quantificazione, in termini di competenza, della spesa discrezionale. In tale ottica il BLV 1994 (specie nella versione modificata dalla "nota di variazione" del 14 settembre 1993) si è mosso con maggiore rigore e coerenza, rispetto agli anni passati, rendendo, tuttavia, più difficile la definizione del reale spazio da assegnare alle misure correttive.

Il bilancio a legislazione vigente esprime infatti, per quanto si è osservato, la base di partenza della manovra, ma ne rappresenta quest'anno, allo stesso tempo, una delle componenti. È tale promiscua funzione assegnata al bilancio a legislazione vigente che ha reso meno intelligibili e trasparenti i percorsi decisionali della manovra.

Quanto al contenuto della manovra, sulla base del complesso di misure disposte con il bilancio a legislazione vigente, con la legge finanziaria e con i provvedimenti collegati la Relazione previsionale e programmatica per il 1994 presentata il 30 settembre 1993 espone le stime quantitative sui prevedibili effetti sia sul bilancio dello Stato (in termini di competenza e di cassa) sia sul fabbisogno del settore statale.

A livello di bilancio dello Stato, al netto delle regolazioni debitorie dei crediti d'imposta (valutati in circa 10 mila miliardi), la manovra dovrebbe consentire, secondo le stime governative, una riduzione del saldo netto da finanziare di circa 24 mila miliardi sia in termini di competenza che di cassa.

E ciò per effetto di maggiori entrate nette di circa 3.500 miliardi e di minori spese di poco più di 20 mila miliardi (11.432 mila delle quali derivanti dai provvedimenti contenuti dal d.d.l. n. 1508/S "interventi correttivi di finanza pubblica", 47 miliardi dalle determinazioni della legge finanziaria, 1.387 a seguito del contenimento del disavanzo delle Poste e 7.500 per il minore onere per interessi sul debito pubblico).

Per quanto riguarda il fabbisogno del settore statale, — che costituisce l'aggregato tradizionalmente utilizzato per definire gli obiettivi di finanza pubblica in raccordo con il quadro macroeconomico programmatico, — la R.P.P. stima che la manovra al vaglio parlamentare produca gli effetti di contenimento auspicati dal DPEF 1994-96.

Essa consentirebbe, infatti, una riduzione del fabbisogno del settore statale di 38.500 miliardi, in virtù di 3800 miliardi di maggiori entrate nette, di 27.200 miliardi di minori spese e di una minore spesa per interessi pari a 7.500 miliardi.

Il fabbisogno per il 1994, stimato nella versione "tendenziale" in 182.700 miliardi, si ridurrebbe così a 144.200 miliardi (8,7% del PIL).

La composizione della manovra correttiva appare sostanzialmente in linea con gli indirizzi programmatici proposti dal DPEF, risultando assai limitata l'incidenza delle nuove entrate (così da stabilizzare la pressione tributaria), mentre l'azione di contenimento delle spese è caratterizzata da interventi innovativi.

Tuttavia, la descrizione degli effetti dei provvedimenti sui conti del settore statale offerta dalla RPP è analitica ed esauriente con riguardo alla manovra sulle entrate, mentre risulta lacunosa con riguardo al ben più consistente complesso di misure di riduzione delle spese.

La carenza di informazioni è tanto più rilevante in quanto il notevole divario tra la valutazione degli effetti dei provvedimenti sul bilancio dello Stato (circa 20 mila miliardi di minori spese sia in termini di competenza che in termini di cassa) e la stima in termini di fabbisogno del settore statale (34.700 miliardi di minori spese) è solo in parte riconducibile alla circostanza che alcune delle misure produrranno effetti sulla gestione della tesoreria e non del bilancio.

Una parte non trascurabile dello scarto sembra rispecchiare le incertezze che lo stesso governo ha voluto rendere pubbliche attraverso la formulazione, in sede di d.d.l. collegato, di due diverse stime dei risparmi attribuibili alle misure sulla spesa in esso proposte: 18.880,9 miliardi (tabella a pag. 87-88 del d.d.l. n. 1508/S) e 11.432 miliardi (tabella a pag. 89-90).

Dalle limitate informazioni contenute nella RPP (parte I, pagg. 150-155) sembrerebbe doversi dedurre, infatti, che, *ai soli fini della contabilizzazione degli effetti sul fabbisogno di cassa del settore statale*, sia stata accolta (con riguardo soprattutto ai risparmi in materia di riorganizzazione della Pubblica Amministrazione e di pubblico impiego) un'ipotesi vicina alla stima delle "economie di spesa" (prima tabella contenuta nel d.d.l. 1508), mentre con riguardo al bilancio dello Stato (competenza e cassa) si sia considerata l'ipotesi più prudente (seconda tabella inserita nel citato d.d.l.).

Nella sostanza, il ruolo maggiore è affidato, anche questa volta, a sanità e previdenza, che dovrebbero assicurare più del 50% dei risparmi di spesa previsti. Rispetto al passato, si intravede un più organico disegno di razionalizzazione, anche se restano i già cennati dubbi derivanti dall'estrema difficoltà di prefigurare anche nella loro scansione temporale gli effetti finanziari di numerose misure.

Una attenzione assai ampia è stata riservata, nel "collegato", per la prima volta, alle norme sull'organizzazione e sul riordino della P.A.: viene così ad essere opportunamente affermato il nesso essenziale che deve intercorrere tra innovazioni organizzative, razionalizzazione di uffici e servizi pubblici e contenimento della spesa.

Gli interventi di riordino e modernizzazione dell'amministrazione, previsti appunto nel provvedimento in questione, sono accompagnati nella documentazione prodotta dal Governo e recepita, poi, negli atti parlamentari da un'ampia e dettagliata relazione tecnica; è peraltro da rilevare che molte misure disposte — proprio per la loro natura strutturale fondata su operazioni di riordino e di eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali — sono oggettivamente di assai difficile valutazione e potranno esplicitare la loro piena incidenza in tempi non brevi, rendendo così problematica la stima dell'effettiva minore spesa per il 1994.

Per quanto riguarda le norme sull'organizzazione (artt. 1-7), si rinvia, per la sua completezza, all'analisi svolta dal Servizio del bilancio del Senato (nota di lettura n. 21) ed, in particolare, alle osservazioni inerenti alla "istituzione del sistema nazionale di istruzione e autonomia degli istituti e scuole".

## 7. Le privatizzazioni

Della manovra correttiva non fa parte l'apporto delle privatizzazioni. Il bilancio triennale 1994-1996 non contiene infatti alcuna previsione di introiti per le dismissioni patrimoniali, afferendo la contabilizzazione dei relativi proventi alla riduzione del debito pubblico e non al disavanzo.

Ad avviso della Corte, la soluzione prescelta, per una corretta prospettazione contabile, dovrebbe comportare l'istituzione di un apposito fondo, a ciò specificamente finalizzato (del resto oggetto di un disegno di legge governativo in esame alle Camere, Atto Camera, n. 1701) e destinato ad alimentarsi con le poste attive che proverranno dalla cessione delle partecipazioni dirette dello Stato al capitale delle società per azioni derivate dagli enti pubblici economici.

La quantificazione di tali introiti sconta profili di complessità presenti nelle valutazioni concernenti le dismissioni mobiliari, che non può che essere ispirata a criteri largamente prudenziali e tener conto soprattutto della difficoltà di elaborare proiezioni attendibili in relazione ad un processo appena avviato e condizionato da numerose variabili legate ad un complesso quadro economico, giuridico ed organizzativo.

A ciò si deve aggiungere la circostanza che la realizzazione dei proventi per cessione di partecipazioni dirette appartiene nella gran parte alla fase finale del processo di riordino delle partecipazioni pubbliche e presuppone una adeguata sistemazione di numerosi settori in perdita.

Le valutazioni sulle prospettive circa l'apporto delle privatizzazioni, comunque, non rilevano immediatamente in questa sede, in quanto, come accennato, esse non incidono direttamente sulla manovra correttiva.

Emergono, tuttavia, altri profili di rilievo nell'ambito della complessa problematica concernente il processo delle dismissioni mobiliari, che paiono in grado di interagire, sia in senso positivo, sia in senso negativo, sul versante della spesa.

Un primo profilo riguarda la previsione degli introiti che provengono dalla cessione di azioni di cui sono invece titolari le nuove strutture trasformate. Gli introiti derivanti da dette operazioni possono infatti essere utilizzati dalle società capogruppo per il risanamento dei gruppi stessi e per una più razionale sistemazione dei numerosi settori delle società controllate che versano in perdita; in tal modo, detti proventi, se correttamente destinati, possono concorrere ad un alleggerimento degli oneri finanziari a carico dello Stato.

Tale azione di sollievo può peraltro essere contrastata dalla necessità di nuovi interventi finanziari di risanamento a carico dello Stato. Tra gli interventi di grande rilievo è sufficiente rammentare quello riguardante il processo di liquidazione dell'EFIM (per 9.000 miliardi), finalizzato anche, nell'ampio quadro delle scelte poste alla base del programma di riordino delle partecipazioni pubbliche, alla cessione di aziende con autonomia patrimoniale, reddituale e produttiva.

Quanto osservato induce la Corte, sotto il profilo contabile, a richiamare l'esigenza, già prospettata nell'ultima relazione annuale al Parlamento nel capitolo dedicato alle privatizzazioni, di una opportuna "aziendalizzazione" del conto del patrimonio, al fine di pervenire sollecitamente ad una chiara esposizione contabile delle interrelazioni che il processo di dismissioni determina tra il conto del patrimonio ed il bilancio.

Sotto il profilo sostanziale, poi, come pure rilevato dalla Corte nella richiamata relazione, notevole rilievo riveste la necessità di compiere una sollecita ricognizione dell'indebitamento delle società a partecipazione pubblica e di ricondurre l'indebitamento stesso nell'ambito di più rigorose regole di mercato.

Detta questione, se non risolta con urgenza, rischia di mantenere in situazioni di scarsa governabilità l'impegno della finanza pubblica nel settore e di creare problemi di quantificazione e copertura della spesa anche per notevoli importi, atteso il disposto dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 198 convertito in L. 5 agosto 1993, n. 292, recante norme sull'accertamento definitivo del capitale iniziale degli enti trasformati in società per azioni, che ha sancito l'applicabilità dell'articolo 2362 del codice civile, concernente la responsabilità dell'azionista unico, anche per le obbligazioni delle società sorte anteriormente alla data delle trasformazioni.

L'ESTENSORE  
F.to Mario FALCUCCI

IL PRESIDENTE  
F.to Giuseppe CARBONE

Depositata in Segreteria il 9 ottobre 1993.

IL DIRIGENTE SUPERIORE  
F.to Sandro ITALIA

## APPENDICE STATISTICA

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100



## **A. Preconsuntivo '93 delle entrate erariali**

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella 1

**Serie storica delle previsioni di entrata iniziali, assestate e definitive di competenza e di cassa relativa agli esercizi di gestione : 1988 - 1992.  
Stima delle previsioni definitive per l'esercizio 1993 (\*).**

(milioni di lire)

## ENTRATE TRIBUTARIE

## Imposte Dirette

## CATEGORIA I

Eser.	previsioni iniziali		previsioni assestate		previsioni definitive		variazione %	
	comp.	cassa	comp.	cassa	comp.	cassa	comp.	cassa
1988	145.050.000	140.980.000	147.870.000	143.800.000	147.870.000	143.800.000	0,00	0,00
1989	158.665.000	154.360.000	166.786.000	162.186.000	165.547.000	160.947.000	-0,74	-0,76
1990	187.795.000	183.237.000	188.000.000	185.144.000	190.850.000	187.994.000	1,82	1,84
1991	218.640.000	214.274.000	206.026.000	201.203.000	206.746.000	201.923.000	0,35	0,36
1992	239.861.000	234.281.000	241.766.000	234.118.200	242.093.500	236.625.805	0,14	1,93
1993	254.544.000	244.205.200	255.620.000	250.270.000	256.263.149	251.800.966		

Var. % (1)	0,25	0,61
Var. % (2)	0,16	0,63

(\*) La stima delle previsioni definitive di competenza e di cassa, è calcolata sulla base della "Var. % (1)"

(1) Media aritmetica dei tassi di variazione delle previsioni definitive rispetto a quelle assestate per ciascuno degli esercizi di gestione: 1988 - 1992.

(2) Valore medio "ponderato" dei tassi di variazione delle previsioni definitive rispetto a quelle assestate per ciascuno degli esercizi di gestione: 1988 - 1992.

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella 2

## Imposte Indirette

## CATEGORIA II

Eser.	previsioni iniziali		previsioni assestate		previsioni definitive		variazione %	
	comp.	cassa	comp.	cassa	comp.	cassa	comp.	cassa
1988	70.799.000	69.849.000	71.480.000	70.510.000	72.130.000	71.180.000	0,94	0,95
1989	82.961.000	81.740.000	84.319.000	83.304.000	91.921.645	90.621.645	9,02	8,78
1990	97.878.000	95.863.000	94.629.000	96.221.000	98.655.300	100.247.300	4,25	4,18
1991	115.863.783	113.879.783	119.855.000	119.459.000	118.073.200	117.677.200	-1,49	-1,49
1992	119.762.000	118.533.000	118.630.000	115.498.500	117.050.000	112.371.943	0,38	-2,71
1993	122.395.000	119.395.000	120.806.000	117.006.000	123.966.871	119.280.678		

Var. % (1)	2,62	1,94
Var. % (2)	1,85	1,21

## CATEGORIA III

Eser.	previsioni iniziali		previsioni assestate		previsioni definitive		variazione %	
	comp.	cassa	comp.	cassa	comp.	cassa	comp.	cassa
1988	24.797.000	24.797.000	24.797.000	24.797.000	24.797.000	24.797.000	0,00	0,00
1989	27.834.600	27.834.600	28.714.600	28.714.600	28.714.600	28.714.600	0,00	0,00
1990	30.039.900	30.039.900	34.651.000	34.653.600	38.629.000	38.631.600	11,48	11,48
1991	43.337.300	43.337.300	44.385.238	44.385.238	45.178.900	45.178.900	1,79	1,79
1992	46.603.000	46.603.000	47.380.000	47.382.000	48.780.000	47.112.365	2,95	-0,57
1993	51.488.000	51.488.000	46.464.000	46.464.000	47.971.584	47.644.035		

Var. % (1)	3,24	2,54
Var. % (2)	1,58	0,60

## CATEGORIA IV

Eser.	previsioni iniziali		previsioni assestate		previsioni definitive		variazione %	
	comp.	cassa	comp.	cassa	comp.	cassa	comp.	cassa
1988	6.139.000	6.139.000	5.431.000	5.431.000	5.680.000	5.680.000	4,58	4,58
1989	5.890.000	5.890.000	5.590.000	5.590.000	-6.190.000	6.190.000	10,73	10,73
1990	6.500.000	6.500.000	6.540.000	6.858.190	6.850.000	7.168.190	4,74	4,52
1991	6.930.000	6.930.000	6.400.000	6.400.000	6.910.000	6.910.000	7,97	7,97
1992	7.080.000	7.080.000	7.280.000	7.280.000	7.280.000	6.630.057	0,00	-8,93
1993	7.480.000	7.480.000	8.280.000	8.280.000	8.744.128	8.592.642		

Var. % (1)	6,61	3,78
Var. % (2)	5,76	6,69

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**Tabella 2**  
(Segue)

## CATEGORIA V

Eser.	previsioni iniziali		previsioni assestate		previsioni definitive		variazione %	
	comp.	cassa	comp.	cassa	comp.	cassa	comp.	cassa
1988	1.890.000	1.890.000	2.025.000	2.025.000	2.025.000	2.025.000	0,00	0,00
1989	2.560.000	2.560.000	2.581.000	2.581.000	2.600.000	2.600.000	0,74	0,74
1990	2.700.000	2.700.000	290.000	2.900.000	3.200.000	3.200.000	1003,46	10,34
1991	3.340.000	3.340.000	3.780.000	3.780.000	3.780.000	3.780.000	0,00	0,00
1992	4.455.000	4.255.000	4.610.000	4.410.000	4.610.000	4.571.482	0,00	3,66
1993	4.610.000	4.610.000	5.000.000	4.900.000	16.041.644	6.044.478		

Var. % (1)	200,84	2,96
Var. % (2)	0,26	1,47

## TOT. CATEGORIE I-V

Eser.	previsioni iniziali		previsioni assestate		previsioni definitive		variazione %	
	comp.	cassa	comp.	cassa	comp.	cassa	comp.	cassa
1988	103.595.000	102.645.000	103.863.000	102.913.000	104.782.000	103.632.000	0,88	0,89
1989	119.245.600	118.024.600	121.204.600	120.189.600	129.426.245	126.126.245	6,78	6,60
1990	137.115.900	135.102.900	136.720.000	140.632.790	147.334.300	149.247.090	6,21	6,13
1991	169.471.083	167.487.083	174.420.238	174.024.238	173.942.100	173.546.100	-0,27	-0,27
1992	177.900.000	176.471.000	175.900.000	174.570.500	177.720.000	170.685.848	1,03	-2,23
1993	186.173.000	182.973.000	180.550.000	176.650.000	186.836.960	180.579.330		

Var. % (1)	2,93	2,22
Var. % (2)	2,71	2,26

## TOT. ENTRATE TRIBUTARIE (TL 0)

Eser.	previsioni iniziali		previsioni assestate		previsioni definitive		variazione %	
	comp.	cassa	comp.	cassa	comp.	cassa	comp.	cassa
1988	248.645.000	243.625.000	251.982.000	246.962.000	252.652.000	247.632.000	0,27	0,27
1989	277.910.900	272.384.600	287.990.600	282.375.600	294.973.245	289.073.000	2,42	2,37
1990	324.910.900	318.339.900	326.720.000	325.776.790	338.184.300	337.241.090	3,51	3,52
1991	388.111.083	381.761.083	380.448.238	375.227.238	380.690.100	375.469.100	0,06	0,06
1992	417.761.000	410.752.000	417.666.000	408.888.732	419.813.500	409.311.653	0,51	0,16
1993	440.717.000	427.178.500	436.170.000	426.920.000	442.081.976	432.366.684		

Var. % (1)	1,36	1,28
Var. % (2)	1,07	0,93

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella 3

## ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE

## CATEGORIA VI

Eser.	previsioni iniziali		previsioni assestate		previsioni definitive		variazione %	
	comp.	cassa	comp.	cassa	comp.	cassa	comp.	cassa
1988	450.030	454.790	461.501	461.501	506.236	506.236	9,69	9,69
1989	509.136	509.136	513.136	506.236	549.644	542.744	7,11	7,21
1990	568.431	589.441	589.525	620.572	658.332	679.379	9,81	9,48
1991	646.287	646.287	942.809	942.809	970.505	970.505	2,94	2,94
1992	1.147.762	1.147.762	1.124.000	1.124.496	1.168.336	973.308	3,94	-13,44
1993	865.566	865.566			0	0		

Var. % (1)	6,70	3,17
Var. % (2)	6,92	6,64

## CATEGORIA VII

Eser.	previsioni iniziali		previsioni assestate		previsioni definitive		variazione %	
	comp.	cassa	comp.	cassa	comp.	cassa	comp.	cassa
1988	1.756.401	1.738.941	1.676.991	1.653.015	1.840.495	1.816.518	9,75	9,89
1989	1.617.205	1.597.205	1.565.805	1.560.764	1.752.031	1.746.989	11,89	11,93
1990	1.561.012	1.552.000	5.124.193	5.105.579	5.360.597	5.341.914	4,61	4,63
1991	1.989.644	1.939.214	2.264.844	2.236.579	2.469.236	2.440.973	9,02	9,14
1992	2.384.156	2.304.475	3.079.000	2.994.964	3.297.047	3.844.961	7,08	28,38
1993	2.694.255	2.569.255			0	0		

Var. % (1)	8,47	12,79
Var. % (2)	8,62	10,32

## CATEGORIA VIII

Eser.	previsioni iniziali		previsioni assestate		previsioni definitive		variazione %	
	comp.	cassa	comp.	cassa	comp.	cassa	comp.	cassa
1988	344.805	339.805	345.335	340.335	345.336	340.336	0,00	0,00
1989	365.560	365.560	365.560	365.560	415.560	410.560	13,68	12,31
1990	430.390	425.390	436.390	431.390	950.438	954.438	117,80	121,26
1991	448.695	448.695	1.230.378	1.230.378	1.230.706	1.230.706	0,03	0,03
1992	1.230.568	1.230.568	830.000	830.938	830.233	404.145	0,03	-61,36
1993	367.770	367.770			0	0		

Var. % (1)	26,31	16,44
Var. % (2)	4,66	4,11

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**Tabella 3**  
(segue)

**CATEGORIA IX**

Eser.	previsioni iniziali		previsioni assestate		previsioni definitive		variazione %	
	comp.	cassa	comp.	cassa	comp.	cassa	comp.	cassa
1988	439.303	337.679	439.303	396.390	439.303	396.390	0,00	0,00
1989	505.393	439.303	375.392	428.437	768.637	428.437	104,76	0,00
1990	430.390	425.390	430.390	643.502	437.398	947.933	1,63	47,31
1991	317.586	438.214	317.586	514.625	317.586	514.625	0,00	0,00
1992	343.169	352.667	343.000	549.462	343.169	558.767	0,06	1,69
1993	417.490	368.169			0	0		

Var. % (1)	21,29	9,80
Var. % (2)	0,56	0,56

**CATEGORIA X**

Eser.	previsioni iniziali		previsioni assestate		previsioni definitive		variazione %	
	comp.	cassa	comp.	cassa	comp.	cassa	comp.	cassa
1988	2.620.484	2.623.484	2.620.370	2.623.370	2.620.371	2.623.371	0,00	0,00
1989	1.623.378	1.623.378	923.178	1.035.901	923.178	1.035.901	0,00	0,00
1990	726.051	727.062	726.051	727.062	726.051	727.062	0,00	0,00
1991	525.423	576.434	1.125.423	1.026.434	1.125.423	1.026.434	0,00	0,00
1992	1.775.362	1.825.340	1.474.000	1.811.753	1.474.339	2.212.844	0,02	22,14
1993	526.255	528.235			0	0		

Var. % (1)	0,00	4,43
Var. % (2)	0,00	0,00

**CATEGORIA XI**

Eser.	previsioni iniziali		previsioni assestate		previsioni definitive		variazione %	
	comp.	cassa	comp.	cassa	comp.	cassa	comp.	cassa
1988	4.462.703	44.746.578	44.611.898	45.372.569	46.614.231	47.372.522	4,49	4,41
1989	44.181.285	44.079.436	42.753.743	43.016.318	46.406.145	46.668.703	8,64	8,49
1990	53.101.598	52.668.942	59.609.891	62.405.575	61.580.729	64.356.413	3,27	3,13
1991	52.543.842	52.147.851	54.966.002	54.563.955	57.436.642	57.034.596	4,49	4,63
1992	56.707.922	55.460.914	58.232.000	56.973.806	59.481.914	63.405.930	2,11	11,29
1993	59.343.553	58.092.046			0	0		

Var. % (1)	4,68	6,37
Var. % (2)	4,09	5,81

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella 3  
(segue)

## CATEGORIA XII

Eser.	previsioni iniziali		previsioni assestate		previsioni definitive		variazione %	
	comp.	cassa	comp.	cassa	comp.	cassa	comp.	cassa
1988	8.058.903	8.049.103	8.289.025	8.285.050	8.391.596	8.387.611	1,24	1,24
1989	9.151.806	9.148.506	9.757.256	9.757.256	10.257.526	10.257.526	6,13	6,13
1990	10.211.255	10.220.255	10.244.955	10.117.143	12.483.379	12.355.567	21,86	22,13
1991	11.053.371	11.255.408	11.653.371	11.734.464	13.775.254	13.856.347	18,21	18,08
1992	11.499.810	11.358.210	11.700.000	11.556.476	13.096.829	12.953.797	11,94	12,07
1993	13.771.911	13.771.911			0	0		

Var. % (1)	11,67	11,73
Var. % (2)	11,76	11,76

## TOT. ENTRATE EXTRA-TRIButarIE (TTL II)

Eser.	previsioni iniziali		previsioni assestate		previsioni definitive		variazione %	
	comp.	cassa	comp.	cassa	comp.	cassa	comp.	cassa
1988	58.290.829	58.292.380	58.444.424	59.132.230	60.757.558	61.442.983	3,96	3,91
1989	57.953.763	57.762.524	56.254.070	56.670.472	61.072.721	61.090.861	6,57	7,80
1990	67.029.125	66.608.480	77.171.395	80.050.823	82.176.924	85.353.705	6,49	6,62
1991	67.525.388	67.452.643	72.500.413	72.249.244	77.325.354	77.074.418	6,66	6,68
1992	75.088.749	73.679.956	76.782.000	75.843.696	79.671.869	84.358.752	3,76	11,23
1993	77.943.800	76.562.952			0	0		

Var. % (1)	5,89	7,28
Var. % (2)	5,70	7,03

## TOT. ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRA-TRIButarIE (TTL I-II)

Eser.	previsioni iniziali		previsioni assestate		previsioni definitive		variazione %	
	comp.	cassa	comp.	cassa	comp.	cassa	comp.	cassa
1988	306.935.629	301.915.380	310.426.424	306.094.230	313.409.558	309.074.983	0,96	0,97
1989	335.864.363	330.147.124	344.244.670	339.046.072	356.045.966	350.163.861	3,43	3,26
1990	391.940.025	384.948.380	403.891.395	405.827.613	420.361.224	422.594.795	4,08	4,13
1991	455.636.471	449.213.726	452.948.651	447.476.482	458.015.454	452.543.518	1,12	1,13
1992	492.849.749	484.431.956	494.448.000	484.532.628	499.485.369	493.685.405	1,02	1,88
1993	518.660.800	503.741.452			0	0		

Var. % (1)	2,12	2,26
Var. % (2)	1,86	2,10



## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella 4

ENTRATE PER ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI  
E RIMBORSO DI CREDITI

## CATEGORIA XIII

Eser.	previsioni iniziali		previsioni assestate		previsioni definitive		variazione %	
	comp.	cassa	comp.	cassa	comp.	cassa	comp.	cassa
1988	7.150	7.150	7.150	7.150	7.150	7.150	0,00	0,00
1989	7.550	7.550	7.550	7.550	7.550	7.550	0,00	0,00
1990	7.550	7.550	7.550	7.550	7.550	7.550	0,00	0,00
1991	5.607.900	5.607.900	5.607.900	5.607.900	5.607.900	5.607.900	0,00	0,00
1992	15.008.200	15.008.200	7.008.000	7.008.200	7.008.200	2.833	0,00	-99,96
1993	8.500	8.500			0	0		

Var. % (1)	0,00	-19,99
Var. % (2)	0,00	0,00

## CATEGORIA XIV

Eser.	previsioni iniziali		previsioni assestate		previsioni definitive		variazione %	
	comp.	cassa	comp.	cassa	comp.	cassa	comp.	cassa
1988	425.304	425.304	425.304	425.304	425.304	425.304	0,00	0,00
1989	492.715	492.715	492.715	492.715	492.715	492.715	0,00	0,00
1990	528.438	528.438	528.438	528.438	528.438	528.438	0,00	0,00
1991	593.475	593.475	593.475	593.475	593.475	593.475	0,00	0,00
1992	631.799	631.799	632.000	631.799	631.799	416.145	-0,03	-34,13
1993	705.895	705.895			0	0		

Var. % (1)	-0,01	-6,83
Var. % (2)	0,00	0,00

## CATEGORIA XV

Eser.	previsioni iniziali		previsioni assestate		previsioni definitive		variazione %	
	comp.	cassa	comp.	cassa	comp.	cassa	comp.	cassa
1988	38.413	38.413	38.493	38.493	439.446	439.446	1041,63	1041,63
1989	37.850	37.850	37.408	37.408	632.758	632.758	1691,59	1691,59
1990	35.785	35.785	36.181	36.181	687.267	687.267	1799,52	1799,52
1991	35.154	35.154	35.154	35.154	1.275.523	1.275.523	3628,39	3628,39
1992	35.828	35.828	160.000	159.642	775.394	1.021.878	384,62	640,11
1993	34.201	30.201			0	0		

Var. % (1)	1689,16	1700,26
Var. % (2)	1477,66	1477,56

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**Tabella 4**  
(segue)

**TOTALE DELLE ENTRATE PER ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI  
E RIMBORSO DI CREDITI (TR. III)**

Eser.	previsioni iniziali		previsioni assestate		previsioni definitive		variazione %	
	comp.	cassa	comp.	cassa	comp.	cassa	comp.	cassa
1988	470.867	470.867	470.947	470.947	571.900	571.899	85,14	85,14
1989	538.115	538.115	94.339	94.349	1.133.023	1.133.023	1101,01	1100,89
1990	589.771	589.771	570.167	570.167	1.221.253	1.221.253	114,19	114,19
1991	6.236.529	6.236.529	6.236.529	6.236.529	7.476.898	7.476.898	19,89	19,89
1992	15.675.627	15.675.627	7.800.000	7.799.641	8.415.392	- 1.440.855	7,89	-81,53
1993	748.596	748.596				0		0

Var. % (1)	265,62	247,72
Var. % (2)	73,07	73,07

**TOT. ENTRATE FINALI (TR. I+II+III)**

Eser.	previsioni iniziali		previsioni assestate		previsioni definitive		variazione %	
	comp.	cassa	comp.	cassa	comp.	cassa	comp.	cassa
1988	307.406.498	302.386.247	310.897.371	306.565.177	314.281.458	309.946.882	1,09	1,10
1989	336.402.478	330.685.239	344.339.009	339.140.421	357.178.989	351.296.884	3,73	3,58
1990	392.509.798	385.518.151	404.461.562	406.397.780	421.582.477	423.816.048	4,23	4,29
1991	461.873.000	455.450.255	459.185.180	453.713.011	465.492.352	460.020.416	1,37	1,39
1992	508.525.375	500.107.583	502.248.000	492.332.269	507.900.761	495.106.259	1,13	0,86
1993	519.409.398	504.490.048				0		0

Var. % (1)	2,31	2,19
Var. % (2)	2,08	2,03

**TOT. ENTRATE PER ACCENSIONE DI PRESTITI (TR. IV)**

Eser.	previsioni iniziali		previsioni assestate		previsioni definitive		variazione %	
	comp.	cassa	comp.	cassa	comp.	cassa	comp.	cassa
1988	243.266.584	260.597.902	243.255.543	280.582.558	243.900.152	261.227.196	0,26	0,23
1989	175.190.615	196.299.943	172.551.676	218.541.651	173.723.784	219.713.758	0,68	0,54
1990	255.392.419	279.955.440	253.556.268	302.668.727	254.780.880	303.483.340	0,48	0,26
1991	227.583.089	254.879.880	228.431.877	283.990.077	229.604.698	285.162.898	0,51	0,41
1992	244.223.151	275.108.886	253.108.113	307.036.524	255.615.404	203.540.555	0,99	-33,71
1993	257.845.509	288.814.638				0		0

Var. % (1)	0,59	-4,45
Var. % (2)	0,56	0,30

**B. Preconsuntivo '93 delle spese**

1. The first part of the document is a list of names and titles.

2.

3.

4.

5.

6.

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella 1

Variazione delle previsioni definitive di  
competenza rispetto a quelle assestate  
per il 1985 ( miliardi di lire)

Cat.	Prev. ass.	Prev. def.	Var. %
I	663	709	6,94
II	42.515	44.616	4,94
III	11.006	12.553	14,06
IV	15.236	16.126	5,84
V	131.312	146.554	11,81
VI	62.333	61.221	-1,78
VII	14.088	15.134	7,42
VIII	272	272	0,00
IX	21.992	4.331	-80,31
TIT. I	299.417	301.516	0,70
X	3.989	4.566	14,46
XI	255	280	9,80
XII	32.486	36.236	11,54
XIII	6.472	6.633	2,49
XIV	2.426	2.696	11,13
XV	7.533	7.798	3,52
XVI	9.650	5.732	-40,60
TIT. II	62.811	63.941	1,80
TITT. I+II	362.228	365.457	0,89

Tabella 2

**Variazione delle previsioni definitive di  
competenza rispetto a quelle assestate  
per il 1986 ( miliardi di lire)**

Cat.	Prev. ass.	Prev. def.	Var. %
I	742	750	1,08
II	46.278	47.650	2,96
III	14.130	14.499	2,61
IV	16.793	17.950	6,89
V	146.256	166.825	15,43
VI	71.580	71.692	0,16
VII	11.355	11.612	2,26
VIII	297	297	0,00
IX	31.542	3.794	-87,97
<b>TIT. I</b>	<b>336.973</b>	<b>337.069</b>	<b>-0,66</b>
X	3.293	3.816	15,88
XI	272	347	27,57
XII	40.425	56.856	40,65
XIII	2.692	2.867	7,24
XIV	2.058	2.152	4,57
XV	3.245	4.348	33,99
XVI	18.207	5.326	-70,75
<b>TIT. II</b>	<b>70.192</b>	<b>76.732</b>	<b>7,89</b>
<b>TITT. I+II</b>	<b>409.165</b>	<b>412.801</b>	<b>0,89</b>

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella 3

**Variazione delle previsioni definitive di  
competenza rispetto a quelle assestate  
per il 1987 ( miliardi di lire)**

Cat.	Prev. ass.	Prev. def.	Var. %
I	873	905	3,87
II	49.181	54.614	11,05
III	15.945	16.203	1,62
IV	18.806	19.736	4,95
V	173.622	188.097	8,34
VI	72.021	72.003	-0,02
VII	13.360	14.235	6,55
VIII	373	373	0,00
IX	19.468	3.097	-84,09
<b>TIT. I</b>	<b>363.649</b>	<b>369.263</b>	<b>1,54</b>
X	3.983	5.460	37,08
XI	315	390	23,81
XII	52.135	59.610	14,34
XIII	1.306	1.343	2,83
XIV	2.602	3.073	18,10
XV	3.869	4.708	21,99
XVI	15.466	7.074	-54,26
<b>TIT. II</b>	<b>79.676</b>	<b>81.658</b>	<b>2,49</b>
<b>TITT. I+II</b>	<b>443.325</b>	<b>450.921</b>	<b>1,71</b>

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella 4

Variazione delle previsioni definitive di  
competenza rispetto a quelle assestate  
per il 1988 ( miliardi di lire)

Cat.	Prev. ass.	Prev. def.	Var. %
I	1.008	1.013	0,50
II	57.981	61.654	6,33
III	16.901	17.120	1,30
IV	20.380	21.616	6,07
V	213.157	220.410	3,40
VI	79.701	79.106	-0,75
VII	14.653	14.799	1,00
VIII	425	425	0,00
IX	13.506	3.358	-75,14
TIT. I	417.712	419.603	0,43
X	4.475	5.340	19,33
XI	492	521	5,89
XII	54.114	59.646	10,22
XIII	1.099	1.426	29,94
XIV	2.197	2.329	6,01
XV	4.810	5.129	6,63
XVI	16.505	10.896	-33,98
TIT. II	83.692	85.289	1,91
TITT. I+II	501.404	504.792	0,68



## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella 5

Variazione delle previsioni definitive di competenza rispetto a quelle accertate per il 1989 ( miliardi di lire)

Cat.	Prev. ass.	Prev. def.	Var. %
I	1.112	1.115	0,27
II	66.142	68.466	3,51
III	18.308	18.428	0,66
IV	21.445	22.046	2,80
V	182.061	191.485	5,18
VI	96.965	96.703	-0,27
VII	15.636	15.675	0,25
VIII	493	493	0,00
IX	16.143	5.905	-63,42
<b>TIT. I</b>	<b>418.305</b>	<b>420.316</b>	<b>0,48</b>
X	2.166	3.536	63,25
XI	302	417	38,08
XII	51.254	58.665	14,46
XIII	1.812	2.966	64,79
XIV	1.961	2.342	19,43
XV	4.683	5.634	20,31
XVI	14.613	6.949	-52,45
<b>TIT. II</b>	<b>76.791</b>	<b>80.529</b>	<b>4,87</b>
<b>TITT. I+II</b>	<b>495.096</b>	<b>500.845</b>	<b>1,16</b>

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella 6

**Variazione delle previsioni definitive di  
competenza rispetto a quelle assettate  
per il 1990 ( miliardi di lire)**

Cat.	Prev. ass.	Prev. def.	Var. %
I	1.194	1.195	0,08
II	71.811	77.644	8,12
III	20.057	20.517	2,29
IV	21.945	23.077	5,16
V	198.300	210.599	6,20
VI	118.198	117.973	-0,19
VII	16.106	16.132	0,16
VIII	528	528	0,00
IX	20.097	3.768	-81,15
<b>TIT. I</b>	<b>468.232</b>	<b>471.451</b>	<b>0,69</b>
X	3.425	4.394	28,29
XI	649	677	4,31
XII	55.536	62.262	12,15
XIII	1.718	2.248	30,85
XIV	1.956	2.132	9,00
XV	4.518	5.635	24,78
XVI	10.485	4.109	-60,85
<b>TIT. II</b>	<b>78.295</b>	<b>81.477</b>	<b>4,06</b>
<b>TITT. I+II</b>	<b>546.527</b>	<b>552.928</b>	<b>1,17</b>

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella 7

**Variatione delle previsioni definitive di  
competenza rispetto a quelle assestate  
per il 1991 (miliardi di lire)**

Cat.	Prev. ass.	Prev. def.	Var. %
I	1.338	1.338	0,00
II	82.328	84.158	2,22
III	22.723	23.590	3,82
IV	22.597	24.186	7,03
V	217.411	224.751	3,38
VI	136.297	135.828	-0,34
VII	17.886	17.939	0,30
VIII	594	593	-0,17
IX	10.836	3.151	-70,92
<b>TIT. I</b>	<b>512.010</b>	<b>515.534</b>	<b>0,69</b>
X	3.165	4.104	29,67
XI	518	578	11,58
XII	48.004	54.180	12,87
XIII	1.827	1.880	2,90
XIV	1.849	2.273	22,93
XV	2.614	4.196	60,52
XVI	14.931	4.741	-68,25
<b>TIT. II</b>	<b>72.908</b>	<b>71.962</b>	<b>-1,31</b>
<b>TITT. I+II</b>	<b>584.918</b>	<b>587.496</b>	<b>0,44</b>

Tabella 8

**Variazione delle previsioni definitive di competenza rispetto a quelle assestate per il 1992 (miliardi di lire).**

Cat.	Prev. ass.	Prev. def.	Var. %
I	1.631	1.611	-1,23
II	87.661	87.915	0,29
III	31.548	28.919	-8,33
IV	24.253	24.971	2,96
V	224.398	238.945	6,48
VI	183.159	158.464	-13,48
VII	34.297	18.737	-45,37
VIII	706	632	-10,48
IX	5.772	9.144	58,42
<b>TIT. I</b>	<b>593.425</b>	<b>569.336</b>	<b>-4,06</b>
X	3.730	4.095	9,79
XI	627	736	17,38
XII	60.071	60.127	0,09
XIII	1.570	3.817	143,12
XIV	1.699	1.906	12,18
XV	4.468	3.580	-19,87
XVI	4.039	2.075	-48,63
<b>TIT. II</b>	<b>76.204</b>	<b>76.337</b>	<b>0,17</b>
<b>TITT. I+II</b>	<b>669.629</b>	<b>645.673</b>	<b>-3,58</b>

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella 9

Stima delle previsioni definitive di competenza  
per il 1993 ( miliardi di lire ).

Cat.	Prev. ass. '93(*)	Prev. def. (1)	Prev. def. (2)
I	1.631	1.654	1.646
II	67.661	91.962	91.767
III	31.548	32.258	32.194
IV	24.253	25.517	25.541
V	224.398	241.232	239.810
VI	183.159	179.339	182.134
VII	34.297	33.121	34.898
VIII	706	697	706
IX	5.772	2.276	1.395
<b>TIT. I</b>	<b>693.425</b>	<b>693.358</b>	<b>695.823</b>
X	3.730	4.745	4.630
XI	627	736	727
XII	60.071	68.805	67.638
XIII	1.570	2.128	1.933
XIV	1.699	1.918	1.914
XV	4.468	5.314	5.294
XVI	4.039	1.669	1.651
<b>TIT. II</b>	<b>76.204</b>	<b>78.288</b>	<b>78.147</b>
<b>TITT. I+II</b>	<b>669.629</b>	<b>672.444</b>	<b>675.463</b>

(\*) I dati si riferiscono alle previsioni del progetto di legge di assestamento presentato dal Governo.

(1) Stima basata sulla media aritmetica dei tassi di variazione delle previsioni definitive di competenza rispetto a quelle assestate, nel periodo: 1985 - 1992.

(2) Stima basata sul valore medio "ponderato" dei tassi di variazione delle previsioni definitive di competenza rispetto a quelle assestate, nel periodo: 1985 - 1992.

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella 10

Serie storica delle economie/eccedenze di spesa  
relativa al periodo: 1985 - 1992.  
Stima per il 1993 (valori percentuali).

Cat./Eserc.	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	Stima (1)	Stima (2)
I	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00
II	4,36	2,40	2,70	0,40	1,52	0,82	0,84	2,02	1,88	1,72
III	-1,77	-2,92	0,75	0,76	0,16	-6,36	-4,67	2,34	-1,46	-1,28
IV	1,78	2,21	2,23	2,56	2,22	1,47	1,48	3,06	2,13	2,08
V	0,29	0,31	0,18	1,12	0,46	1,58	1,02	0,94	0,74	0,69
VI	1,97	-1,28	0,53	0,68	1,06	0,25	-0,17	0,72	0,47	0,51
VII	2,93	3,06	5,22	2,94	2,83	6,95	0,93	1,02	3,23	3,00
VIII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX	99,06	79,88	91,19	91,45	50,01	93,03	80,80	92,03	84,68	88,06
TIT.I	2,78	1,22	1,71	1,77	1,63	1,69	0,92	2,67	1,80	1,78
X	1,34	0,03	0,22	2,32	0,03	0,07	0,05	0,07	0,52	0,30
XI	0,00	0,29	0,26	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,10	0,08
XII	2,47	0,36	2,14	1,34	3,91	0,85	0,96	1,85	1,74	1,60
XIII	0,00	0,49	0,30	1,40	0,20	0,71	0,43	0,00	0,44	0,36
XIV	0,56	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,20	0,11
XV	0,06	0,00	0,00	0,25	0,91	0,28	0,00	0,11	0,20	0,12
XVI	48,14	41,85	50,30	47,00	49,30	68,21	47,27	84,53	64,58	61,70
TIT.II	5,84	3,26	5,94	7,12	7,18	4,14	3,85	3,77	5,14	5,11
TITT.I+II	3,31	1,60	0,91	2,03	2,00	0,91	1,28	2,80	1,84	1,77

(1) Stima basata sulle medie aritmetiche delle economie rilevate nel periodo: 1985 - 1992.

(2) Stima basata sul valore medio "ponderato" delle economie rilevate nel periodo: 1985 - 1992.

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella 11

**Stima di preconsuntivo 1993**  
**In termini di impegni.**  
**(miliardi di lire)**

Cat.	Stima delle prev.def. (1)	Stima delle prev.def. (2)	Stima % impegni(1)	Stima % impegni(2)	Stima impegni (1)	Stima impegni (2)
I	1.654	1.646	99,95	100,00	1.653	1.646
II	91.962	91.767	98,12	98,28	90.251	90.191
III	32.258	32.194	101,46	101,28	32.730	32.607
IV	25.517	25.541	97,67	97,92	24.976	25.010
V	241.232	239.810	99,26	99,31	239.463	238.156
VI	179.339	182.134	99,53	99,49	178.496	181.201
VII	33.121	34.898	96,77	97,00	32.060	33.881
VIII	697	706	100,00	100,00	697	706
IX	2.276	1.395	15,32	11,94	349	167
<b>TIT.I</b>	<b>693.368</b>	<b>696.823</b>	<b>98,20</b>	<b>98,22</b>	<b>682.682</b>	<b>685.206</b>
X	4.745	4.630	99,48	99,70	4.721	4.616
XI	736	727	99,90	99,92	736	727
XII	68.805	67.638	98,28	98,40	67.611	66.564
XIII	2.126	1.933	99,56	99,65	2.118	1.926
XIV	1.918	1.914	99,80	99,89	1.918	1.912
XV	5.314	5.294	99,80	99,86	5.304	5.288
XVI	1.899	1.851	45,42	48,30	849	894
<b>TIT.II</b>	<b>78.288</b>	<b>78.147</b>	<b>94,86</b>	<b>94,89</b>	<b>74.266</b>	<b>74.164</b>
<b>TITT.I+II</b>	<b>672.444</b>	<b>676.463</b>	<b>98,16</b>	<b>98,23</b>	<b>660.052</b>	<b>663.504</b>

(1) Valore medio aritmetico.

(2) Valore medio "ponderato".

